



# *Ministero della Giustizia*

## **Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali**

(decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018)

# *Breviario per una buona scrittura*

16 febbraio 2018

*I testi qui raccolti a cura del gruppo di lavoro a corredo della propria relazione conclusiva, presentata al Ministro della giustizia il 16 febbraio 2018, sono da riferire all'opera personale dei rispettivi autori. Il loro contenuto non impegna, pertanto, in alcun modo il gruppo di lavoro. Nella presentazione grafica dei testi si sono rispettate le scelte degli autori, unificando soltanto il formato delle pagine e dei caratteri.*

## INDICE

Introduzione al <i>Breviario</i> <i>Antonio Mura</i> .....	3
Per un breviario di buona scrittura giuridica <i>Federigo Bambi</i> .....	7
La chiarezza tra superfluo e necessario <i>Jacqueline Visconti</i> .....	15
Tra regole del processo civile e consigli di buona scrittura <i>Ilaria Pagni</i> .....	20
La sentenza come testo <i>Giancarlo De Cataldo</i> .....	27
Insidie del linguaggio giuridico <i>Renato BRICCHETTI</i> .....	32
Strutturazione espositiva e presentazione grafica degli atti processuali <i>Francesco Oddi, Angelica Scozia</i> .....	38
Migliorare gli atti processuali e giudiziari. Esperienze di laboratorio <i>Riccardo Gualdo</i> .....	44
Criteri formali per la redazione degli atti <i>Antonio Mura</i> .....	53
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice civile nella più recente giurisprudenza di legittimità <i>Giampaolo Parodi</i> .....	60
Le sentenze del giudice amministrativo in forma semplificata <i>Rosanna De Nictolis</i> .....	65

## Introduzione al *Breviario*

La lingua «non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto s'introduce di soppiatto. Essa è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini» (Adolf Merkl, *Il duplice volto del diritto*, Giuffrè, 1987, p. 125).

1. Non è azzardato riferire al mondo giudiziario il pensiero che Galileo Galilei espresse in un'esercitazione letteraria giovanile: «*parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi*» (1).

Secondo una concezione diffusa, si dà spesso addirittura per presupposto che il linguaggio nelle aule di giustizia debba essere necessariamente oscuro. Eppure il pensiero giuridico, per sua natura, dovrebbe essere un pensiero chiaro; e chiaro – come il pensiero – dovrebbe essere anche il linguaggio. Oltre un secolo fa Vittorio Scialoja ricordava che «*il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro*», mentre «*tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto*» (2).

Le ricadute di un modo di scrivere (e di parlare) faticoso e ridondante sono di vario segno: interne al processo, per il carico sul contraddittorio determinato dalla prolissità degli atti, accentuata in modo esponenziale nel procedere dei gradi di giudizio e dalla scarsa incisività e chiarezza delle argomentazioni utilizzate; ed esterne al processo, nelle decisioni giudiziarie, per la minore comprensibilità (per le parti e per il cittadino in generale) delle ragioni esposte in motivazioni verbose e poco lineari.

L'impiego diffuso degli strumenti informatici di scrittura – consentendo troppo agevolmente la riproduzione pedissequa di testi anche ampi, nel contesto di quelli successivi – a propria volta contribuisce ad accentuare il problema.

---

<sup>1</sup> *Considerazioni al Tasso*, Stamperia Pagliarini, Roma, 1793, p. 9.

<sup>2</sup> *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1911, I, p. 942.

2. Quasi come reazione allo stato di cose che si è descritto, l'ordinamento italiano, negli ultimi anni, ha eletto la chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti giudiziari a principio fondamentale del processo: di quello amministrativo (art. 3, d.lgs. n. 104 del 2010), di quello contabile (art. 5, d.lgs. n. 174 del 2016) e, seppure con una previsione non di carattere generale, di quello civile (art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, d.l. n. 179 del 2012). Il principio è penetrato anche in ordinamenti diversi da quello statale, tanto che ad esempio lo si ritrova nel codice di giustizia sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), approvato con d.P.C.m. del 16 dicembre 2015, all'art. 2, *Principi del processo sportivo: «Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica».*

Anche la giurisprudenza si è mossa in questo senso, se la Corte di cassazione <sup>(3)</sup> ritiene che il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti del procedimento, enunciato nel codice del processo amministrativo, costituisca *«principio generale del diritto processuale»*, la cui inosservanza rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame del giudice.

L'impulso a valorizzare la chiarezza espressiva quale elemento funzionale alla qualità della giurisdizione proviene inoltre da ineludibili sollecitazioni internazionali. Così la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri in tema di *Indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici* (CM/Rec(2010)12): *Le decisioni giudiziarie dovrebbero essere scritte in un linguaggio chiaro, facilmente comprensibile per il pubblico. Gli Stati dovrebbero assicurare che azioni appropriate siano assunte per migliorare questo aspetto*<sup>4</sup>.

3. In questo scenario si è calata la riflessione sollecitata dal Ministro della giustizia con l'istituzione del Gruppo di lavoro in tema di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che ha operato dal 2016, in diverse composizioni.

Sottoposte ad analisi le criticità dei vari gradi di giudizio, l'impegno è sfociato da ultimo nella relazione del 16 febbraio 2018, riferita ai giudizi civili e penali di primo grado (mentre due precedenti relazioni avevano affrontato il tema in rapporto al giudizio per cassazione, 16 maggio 2016, e poi alle impugnazioni in generale, 1° dicembre 2016).

Il lavoro muove dalla considerazione che alla complessità del diritto non deve necessariamente accompagnarsi l'oscurità del linguaggio e che occorre uno sforzo particolare, volto a recuperare la radice culturale comune a tutta la scienza giuridica, che è una radice anche linguistica. Su tali basi, la relazione conclusiva – accanto alle proposte di modifica normativa e di interventi istituzionali – mette a fuoco e rimarca la dimensione culturale del problema della frequente oscurità e scarsa sinteticità degli atti processuali.

---

<sup>3</sup> Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21297.

<sup>4</sup> Traduzione non ufficiale.

Le conseguenti proposte riguardano lo studio e le professioni: la didattica universitaria, la formazione specifica per le professioni legali, le valutazioni di professionalità, i concorsi e gli esami di magistrati e avvocati.

4. S'inscrive in questo quadro l'idea di corredare quell'ampio ventaglio di proposte con un "*Breviario*" che integri la relazione del Gruppo di lavoro condensando alcune riflessioni concrete sulla lingua del diritto attraverso una raccolta di contributi sul tema (pur essi da inquadrare nelle linee generali tracciate nella relazione).

Questa introduzione sintetizza gli elementi portanti della riflessione comune ai componenti dell'intero Gruppo, proiettandola verso gli scritti che seguono, i quali sono espressione del pensiero di singoli autori. I lavori raccolti attengono alla pianificazione e alla strutturazione espositiva, alla connessa presentazione grafica, alle opzioni sintattiche e alle scelte lessicali e recepiscono stimoli culturali provenienti dalla ormai vasta letteratura in materia.

I contributi dei giuristi confrontano le "regole" di lingua con le norme processuali, nel tentativo di rendere chiarezza e sinteticità obiettivi concretamente raggiungibili a dispetto di previsioni che – nell'indurre il timore di sanzioni di inammissibilità, di nullità o altro – sono talora tra le cause principali dell'elefantiasi degli atti giudiziari.

I contributi dei linguisti propongono soluzioni concrete senza immaginare "gabbie" teoriche che tolgano l'anima alla scrittura: sarebbe pericoloso, infatti, immaginare prescrizioni troppo rigide e nette, mentre è importante lasciare uno spazio di libertà alla sensibilità e alla cultura dello scrittore. «*Una lingua*» – come nota Michele Prandi – «*contiene un nucleo di strutture rigide e non negoziabili, circondato da un ampio repertorio di opzioni a disposizione del parlante*» (5).

È preferibile, sì, evitare l'eccesso di parentetiche e preferire l'uso dei verbi di modo finito; ed è bene limitare la lunghezza dei periodi a venticinque parole, e anche meno; ma fino a un certo punto, come si vedrà. Ed è bene privilegiare la costruzione del periodo con proposizioni dello stesso "ordine", coordinate (paratassi), piuttosto che una strutturazione sintattica con diversi livelli di subordinazione (ipotassi); ma opportunamente nel *Breviario* ci viene ricordato che «*la costruzione ipotattica è la costruzione argomentativa per eccellenza*» (6).

Si vorrebbe, in ogni caso, che il lessico giuridico fosse «*deontologicamente leale*»: che il giurista fosse impegnato, cioè, nello sforzo di rendere il proprio scrivere al tempo stesso efficace, per non appesantire la lettura altrui, e comprensibile per tutti i suoi destinatari, per un'esigenza di democrazia.

---

<sup>5</sup> *Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana*, Torino, UTET, 2006, p. xvi.

<sup>6</sup> Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi, 1982, vol. I, p. 166.

5. La scelta dell'intitolazione «*Breviario*» – nell'efficace espressione che ne dà Federigo Bambi, che da "esterno" ha arricchito la riflessione del Gruppo di lavoro – vuole rapportarsi all'etimologia di quel vocabolo, che indica qualcosa di breve e di abbreviato, un "compendio", e per conseguenza un qualcosa di maneggevole che può essere sempre portato addosso per ogni evenienza. Ma non può non convenirsi sul fatto che questo titolo rievoca pure per molti il ricordo ginnasiale dell'incontro con una capacità di espressione che imprime nella mente – come scena cui si ha l'impressione di avere assistito personalmente – il ritorno «*bel bello dalla passeggiata*» di don Abbondio: e del suo gesto, quando «*chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra*».

È vero, il *Breviario* per una buona scrittura giuridica non difenderà dai bravi, come non difese «*il povero curato*». Ma chi ha offerto il proprio contributo di pensiero a questo studio si augura che esso possa, almeno, accompagnare il giurista nella riscoperta del proprio modo di scrivere: senza ambizione di esaustività né tanto meno di dettare prescrizioni cogenti, ma con l'intento di condividere alcuni spunti di riflessione su quello che si può tentare, oggi, per scrivere in modo chiaro ed efficace.

Sono suggerimenti, quelli che si leggono nel *Breviario*, e niente di più.

Se, semplicemente, su questi suggerimenti si animerà la discussione, l'obiettivo sarà raggiunto appieno, anche nel caso in cui i lettori del testo intendessero discostarsene radicalmente: nemmeno un gruppo di lavoro istituito per valorizzare la sinteticità può negare che le centosedici parole di «*Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno ...*» – senza punti intermedi, in flagrante violazione delle "regole" che qui proponiamo – suonino benissimo così.

Roma, 16 febbraio 2018

*Antonio Mura*

**FEDERIGO BAMBI**

*Professore associato di storia del diritto medievale e moderno  
Università di Firenze*

## **PER UN BREVIARIO DI BUONA SCRITTURA GIURIDICA**

Si potrebbe partire col ricordare – nel caso ce ne fosse bisogno – che il lessico del diritto si compone di tecnicismi specifici, di ridefinizioni, di tecnicismi collaterali<sup>1</sup>.

E per l'occasione ripetere il consueto Vangelo (apocrifo, perché alla fine conosciuto e seguito ancora meno di quelli ufficiali, direi) per il quale dei tecnicismi specifici una lingua tecnica non può fare a meno perché esprimono in modo univoco uno specifico significato tecnico e sono indispensabili proprio ai fini della chiarezza. Impensabile dunque per il discorso giuridico abbandonare parole come *anticresi*, *reato*, *usucapione* o espressioni come *litisconsorzio necessario* etc.

Analogamente le ridefinizioni: parole della lingua comune che in campo giuridico hanno assunto un valore particolare (*azione*, *confusione*, *emulazione* etc.). Semmai bisognerebbe limitare al massimo quelle ridefinizioni che si verificano – e accade sempre di più – all'interno del diritto tra le diverse

---

<sup>1</sup> Per un quadro generale sulle caratteristiche lessicali e sintattiche della lingua giuridica si possono vedere: Francesco Sabatini, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi*, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, a cura di M. D'Antonio, Padova, Cedam, 1990, pp. 675-724 (ora anche in F. Sabatini, *L'italiano nel mondo moderno. Scritti scelti dal 1968 al 2009*, a cura di Vittorio Coletti, Rosario Coluccia, Nicola de Blasi, Domenico Proietti, Napoli, Liguori, 2011, tomo II, pp. 273-320); F. Sabatini, "Rigidità esplicita" vs. "elasticità implicita": possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica testuale comparativa*, Museum Tusulanum press, Copenhagen, 1999, pp. 142-172; Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001; Patrizia Bellucci, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, Utet, 2002; Luca Serianni, *Il linguaggio giuridico*, in *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2007 (2<sup>a</sup> ed.), pp. 107-122; Piero Fiorelli, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008; *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, a cura di Jacqueline Visconti, Milano, Led, 2010; Riccardo Gualdo, *Il linguaggio del diritto*, in *Linguaggi specialistici dell'italiano*, a cura di Riccardo Gualdo e Stefano Telve, Roma, Carocci, 2011, pp. 411-477; Stefano Ondelli, *La sentenza penale tra azione e narrazione. Un'analisi pragmatolinguistica*, Padova, Cleup, 2012; *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del Convegno, Firenze, 1° ottobre 2010, a cura di Barbara Pozzo e Federigo Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2012; *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*, a cura di Alarico Mariani Marini e Federigo Bambi, Pisa, Pisa university press, 2013; *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, a cura di Roberto Romboli, Pisa, Pisa university press, 2013; Maria Vittoria Dell'Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Roma, Bonacci, 2013; *La lingua dei giuristi*, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015, a cura di Paolo Caretti e Roberto Romboli, Pisa, Pisa university press, 2016; *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*, Atti del Convegno, Firenze, 4 aprile 2014, a cura di Federigo Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2016; Federigo Bambi, *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Roma, Accademia della Crusca - Gruppo Gedi, 2017, seconda edizione, pp. 1-113.

branche: i giuristi, tutti presi nei loro specialismi, tendono a dimenticare la loro comune cultura, anche linguistica, e alle volte non si capiscono più neppure tra loro. Il rischio di incomunicabilità diventa dunque sempre più forte, se, appunto, non si riesce a recuperare la radice culturale comune a tutta la scienza giuridica, che è una radice anche linguistica.

Quelli che possono e devono essere eliminati quali difetti estrinseci della lingua giuridica – per dirla con il Muratori – sono i tecnicismi collaterali o soggettivi (i vari *all'uopo*, *altresì*, *coonestare*, *per converso*, *tuziorismo difensivo*, *ultroneo* etc.): non servono e esprimere una nozione tecnica, ma vogliono solamente alzare il tono del discorso, renderlo più esclusivo ed elitario; manifestano in chi li usa «il desiderio inespresso di farsi passare per frequentatori d'un circolo riservato ed esclusivo, di darsi così agli occhi dei profani l'aria di iniziati a riti misteriosi [...], il desiderio sottinteso d'osservare nel linguaggio lo stile della casta in cui sono felicemente introdotti»<sup>2</sup>.

Salvo poi trovarsi d'accordo su come riempire questi diversi contenitori. Bene per il *di talché*, *l'ordunque*, *l'orbene*, *l'eziandio*, e l'altra mercanzia del genere: tecnicismi collaterali da bandire senz'altro (sempre e comunque?). Ma, ad esempio, *l'escussione* e *l'escutere* in quale scatola si mettono? In quella dei gioielli di famiglia da conservare con cura, oppure direttamente in quella della immondizia indifferenziata destinata a essere smaltita senza possibilità o speranza di riciclo? Perché in questo caso mi son trovato spesso di fronte a opinioni diverse: soprattutto a quella di linguisti esperti di linguaggio giuridico, ma anche di qualche giurista, pronti a sostenere a spada tratta che *escussione* e *escutere* appartengano al novero dei paroloni da eliminare perché non tecnici. Mah! E io che credevo di ricordare di averli trovati molto spesso fin dal latino delle fonti giuridiche romane, e poi anche nei codici, soprattutto quando si trattasse di *escutere* un bene, un patrimonio o un debitore (cfr. artt. 563, I c., 1944, II c., *Codice civile*); e da lì la strada per arrivare a *escutere* un testimone non è molto lunga: conferma viene dal fatto che quest'ultimo uso non è infrequente neppure nella prosa giuridica più colta e sostenuta: «*Escusse* queste testimonianze, i giudici pronunciavano la sentenza in conformità dei risultati dell'*inquisitio*»<sup>3</sup>.

Forse, allora, è pericoloso concepire degli elenchi troppo rigidi e netti: molto meglio lasciare uno spazio di libertà alla sensibilità e alla cultura dell'autore. E dire in generale che è bene non usare tutti quei vocaboli o espressioni inconsuete che un normale lettore certo non ha nel proprio patrimonio di conoscenze lessicali e che non si trovano neppure in qualche articolo di codice o in qualche pagina di dottrina per esprimere una nozione tecnica. E allora è bene che *l'impianto termico* torni a essere la *stufa*, il *prodotto vinicolo* ridivenga il *fiasco*, il *recipiente adibito al contenimento del combustibile* la *cassa del carbone*, per ricordare ancora l'abusato passo di Italo Calvino sulla lingua del diritto e su quella dell'Amministrazione, additate come esempi tipici di antilingua<sup>4</sup>. Sembra incredibile ma anche il giurista, una

---

<sup>2</sup> Piero Fiorelli, *Paradossi d'un linguaggio legale in crisi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, p. 231.

<sup>3</sup> Francesco Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 210.

<sup>4</sup> Per chi non l'abbia presente, è sufficiente inserire in un qualsiasi motore di ricerca di internet le



volta toltasi la toga e smesse le mezze maniche, può riuscire – ne sono sicuro – a distinguere i paroloni *ad pompam* dal lessico veramente necessario al diritto: basta un po' di allenamento e una dose di buona volontà, e soprattutto un pizzico di senso critico. Ci si può riuscire, forse, se si tengono saldi i legami con la vita e la lingua di tutti i giorni, e se il giurista non si rinchiude autisticamente nel proprio mondo. Ma non è poi detto che davvero sempre quei paroloni debbano essere evitati. Chissà, talvolta potrebbe tornare utile a chi sappia scrivere con competenza e sensibilità (e soprattutto con un po' d'ironia) anche un *ordunque* o un *di talché*, o addirittura un *all'uopo*!

Ordunque, appunto: passando ai contenuti, potrei dire – magari anche anglicizzando – che ogni scritto, che sia in parte informativo o descrittivo-narrativo, dovrebbe rispettare la regola delle 5 *W* (*Who, What, Why, Where, When*), cioè dovrebbe sempre contenere le indicazioni del *Chi*, del *Che cosa*, del *Perché*, del *Dove* e del *Quando*. Oppure potrei aggiungere per farmi bello con una citazione dal sapore erudito che ogni discorso, compreso quello giuridico (anzi quello per primo!), per essere veramente efficace, cioè per convincere l'interlocutore, deve costruirsi e scandirsi secondo le parti della retorica classica (che in più di duemila anni non siamo stati buoni di modificare), cioè in *inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio/actio*; con tutte le regole conseguenti. Arriverei molto in ritardo, però, visto che quei contenuti con una lingua diversa e meno schematica sono in buona sostanza richiesti proprio dalle norme dei codici di rito che disciplinano gli atti di parte e quelli del giudice<sup>5</sup>. E se il giurista pratico quelle regole rispetta, come deve, a pena spesso di nullità o di inammissibilità, il suo lo fa, e ci si potrebbe anche accontentare. Insomma, è scontato, ma forse è importante ribadirlo: prima di tutto bisogna ricordarsi di rispettare le regole del codice e quelle della lingua, e poi si potrà discutere di quale sia l'ordine migliore da dare ai nostri argomenti.

Che poi quel medesimo giurista debba essere sintetico nella costruzione del testo, che cioè debba scegliere solo quegli argomenti che siano veramente funzionali alla dimostrazione della sua tesi, e non gli altri, è cosa che oggi potrebbe dirsi ovvia, visto che il principio di chiarezza e sinteticità degli atti è ormai considerato un principio generale di qualunque processo<sup>6</sup>, e non solo di

---

parole «antilingua» e «Calvino» e subito quella pagina apparirà come per incanto sullo schermo. Più tempo sarà necessario a chi voglia leggerla sulla carta: il passo fu pubblicato in origine sul quotidiano «Il giorno» del 3 febbraio 1965 con il titolo *Per ora sommersi dall'antilingua*; ora in Italo Calvino, *Una pietra sopra*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 122-126.

<sup>5</sup> Cfr. Ilaria Pagni, *Chiarezza e sinteticità: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, «Giurisprudenza italiana», dicembre 2016, p. 2785.

<sup>6</sup> Si veda, tra le altre, Cass. 17 gennaio 2017, n. 964: «Quanto agli ulteriori aspetti della mancanza di sinteticità e chiarezza, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che queste condizioni sono ora fissate nel nostro ordinamento dall'art. 3 c.p.a., comma 2, che esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile la cui mancanza, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice

quello amministrativo. Semmai dovrà riflettere bene su come organizzare quegli argomenti, in quali ordine disporli: e qui si torna alla vecchia *dispositio*, ma anche all'aiuto delle norme dei codici.

E, ancora, il giurista perfetto scrittore dovrebbe essere conciso e non involuto. Perché l'accusa sintattica che più spesso gli viene rivolta è di scrivere troppo e in modo troppo complicato (e non è solo una questione di lessico). Una frase per giungere efficacemente all'interlocutore (cioè perché possa essere facilmente capita) non dovrebbe essere più lunga di 20 o 25 parole; nel legare poi le diverse frasi del periodo si dovrebbe privilegiare la coordinazione rispetto alla subordinazione. Il modello che si addita è quello della Costituzione nella versione del 1947, senza tener troppo conto del fatto che ben raramente un giurista si trova a scrivere una legge; il più delle volte son sentenze e comparse (dove però possono comparire anche tipi testuali prescrittivi oltre che argomentativi, espositivi e narrativi). E invece i giuristi scrivono frasi molto lunghe: tra i critici a volte sembra di assistere a una vera e propria gara a chi trova nel linguaggio della dottrina o in quello della pratica del diritto la frase più lunga senza punto fermo. E scrivono, i giuristi, in modo complicato con un numero eccessivo di subordinate, spesso con modi verbali non finiti (come il gerundio che non fa capire alla prima chi è il soggetto della frase con il rischio – anche per lo scrivente esperto – di perdere il controllo sintattico del periodo), con nominalizzazioni (quando si sostituisce una parola a un'intera frase: una parola ha il contenuto semantico di un'intera frase), con doppie o triple negazioni. E costringono così il povero lettore – magari pure lui un giurista, giudice o avvocato – a un lavoro pesantissimo e faticosissimo di ricostruzione del pensiero che nello scritto è stato espresso. E spesso davvero senza necessità: una sentenza di merito o un atto difensivo si riferiscono per definizione a fatti concreti e – almeno da un punto di vista logico – non dovrebbero usare un linguaggio astratto che renda inutilmente complicata la loro comprensione. Lo scrivere difficile e cervellotico d'una sentenza di Corte d'Appello: «È davvero di scarsa se non di totalmente carente credibilità l'asserito affidamento in custodia di un così prezioso carico a persona non nota» non ha ragion d'essere quando si sarebbe potuto tranquillamente dire: «È difficile, se non impossibile, credere che un carico di droga sia stato dato da custodire a uno sconosciuto»<sup>7</sup>.

E, allora, o giudice, o avvocato, devi scrivere frasi corte, senza parole e espressioni inutili-antiquate-vuote, con modi verbali finiti e con diatesi attiva, frasi dove si rispetti la normale posizione che i componenti grammaticali devono avere (soggetto + verbo + complemento oggetto; nome + aggettivo), e i periodi devono essere senza subordinate etc.

Sulla falsariga di quanto avviene di fronte a certe corti anglosassoni ed europee, l'ideale sembra proprio quello di mettere lo scrittore di cose giuridiche in una gabbia fatta di un numero predeterminato di battute e di righe, tassativamente da non superare a pena delle più severe sanzioni (che

---

risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (cfr. Cass. n. 11199/12, Cass. n. 21297/16)».

<sup>7</sup> B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, p. 173.

tanto... perlopiù colpiscono il cliente); e – mi raccomando – si usi solo quel tipo di carattere (pardòn, *font*) e non quell'altro, che non s'addice alla chiarezza e brevità! Il rischio grosso così facendo è però quello di levar l'anima alla scrittura.

Tutto vero, per carità! E meritoria è stata, ed è l'opera di chi cerca di regolare e semplificare lo scrivere del diritto<sup>8</sup>. Ma sempre e comunque? Oppure si dovrà consigliare a quello stesso giurista che all'occorrenza bisognerà anche essere duttili e elastici e sapere adattare la regola linguistica, talvolta fino al punto di non applicarla? Sono quei principi che sono stati anche messi alla base delle relazioni del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali e che sono stati riconosciuti in quella pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) che non sembra però avere avuto un grosso seguito negli sviluppi legislativi, regolamentari e giurisprudenziali che hanno interessato la giurisdizione amministrativa<sup>9</sup>: la sinteticità è un concetto relativo che non può tradursi in meccaniche e automatiche compressioni del numero di battute o di pagine, ma che invece deve essere intrinsecamente legato alla complessità delle questioni da decidere.

La cosa da cui bisogna guardarsi è altrettanto dannosa rispetto alla prolissità, e anch'essa – e forse ancor più – nemica acerrima della chiarezza: il cercare le semplicità ad ogni costo, cioè la genericità, con il rischio di diventare, oltre che oscuri, menzogneri. Ecco il Calvino che mi piace: «Quando le cose non sono semplici, non sono chiare, pretendere la chiarezza a tutti i costi, è faciloneria, e proprio questa pretesa obbliga i discorsi a diventare generici, cioè menzogneri. Invece lo sforzo di cercare di pensare e di esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse è l'unico atteggiamento onesto e utile»<sup>10</sup>.

Bene scrivere di regola frasi di non più di 20 parole, ma se si tratta di esprimere un concetto complesso si rompa pure quel limite, perché non sempre la lunghezza è sinonimo di oscurità. Uno dei più bei periodi della letteratura italiana è composto di ben 111 parole, e nessuno mi venga a dire che non si capisce, né che si potrebbe meccanicamente ridurlo senza stravolgerne senso e funzione: «Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a

---

<sup>8</sup> Penso in primo luogo al lavoro fatto dagli Osservatori della giustizia civile (sui quali da ultimo si veda David Cerri, *Le linee guida 2017 degli Osservatori sulla giustizia civile sulla redazione degli atti in maniera chiara e sintetica*, «Judicium», 2017 [Aggiornamenti 24 agosto 2017], <http://www.judicium.it>) e a tutti quei giuristi e a quei linguisti che s'impegnano perché più fluido ed efficace diventi lo scrivere dei giuristi, magari anche cercando di contenere con regole arcigne – come il fissar limiti massimi di battute e di pagine – lo strabordare delle frasi e il rincorrersi disordinato dei periodi.

<sup>9</sup> Si è proceduto, anzi, in direzione contraria con il fissare limiti massimi di lunghezza per i ricorsi e con la previsione che il mancato esame da parte del giudice delle parti "sovrabbondanti" non possa costituire motivo d'impugnazione: così la legge n. 197 del 25 ottobre 2016 che ha convertito in legge il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, e ha esteso a tutti i giudizi amministrativi le norme previste per quelli relativi agli appalti, e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016. La giurisprudenza applica la regola: Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852.

<sup>10</sup> I. Calvino, *Una pietra sopra*, p. 307.

seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a restringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in cui il lago cessa, e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni»<sup>11</sup>. L'altrettanto celebre «Addio monti»<sup>12</sup> si articola in 4 periodi di 56, 13, 44 e 84 parole.

Bene (fino a un certo punto) privilegiare nella costruzione del periodo la paratassi rispetto alla ipotassi: ma non bisogna dimenticare che «la costruzione ipotattica è la costruzione argomentativa per eccellenza»<sup>13</sup>; e non son forse di questo genere soprattutto i testi che il giurista è chiamato a scrivere? Per esprimere certi nodi complessi del ragionamento giuridico si presta meglio la subordinazione perché «crea dei quadri, costituisce una presa di posizione; [...] impone al lettore l'obbligo di vedere alcune relazioni, limita le interpretazioni che egli potrebbe prendere in considerazione»<sup>14</sup>; e il nostro giurista scrittore deve esservi pronto, se non vuol risultare semplicista e superficiale. E perché allora lo si dovrebbe privare sempre del piacere di comporre periodi perfetti in cui frasi principali e subordinate si susseguono armoniosamente seguendo le volute del ragionamento? Ops, scusate, dimenticavo: le domande retoriche dovrebbero anch'esse esser bandite... Ma mi sono distratto pensando al tipo di periodo che magnifica uno scrittore della seconda metà dell'Ottocento e dei primi del Novecento d'una certa fortuna, Edmondo De Amicis: un periodo che può essere paragonato «per certi rispetti al modo di andare di un uomo ben formato, sano, svelto e elegante; il quale cammina per la strada a passi né lunghi né corti, ritto, ma non impettito, sciolto, ma dignitoso, e guarda e saluta di qua e di là senza soffermarsi e senza scomporsi, supera gli impedimenti con agilità, scansa le persone con garbo, svolta alle cantonate con un giro cauto, sale senz'affannarsi, discende senza lasciarsi andare, e s'arresta a un tratto, quando arriva alla meta, con un ultimo passo risoluto, rimanendo ritto ed immobile»<sup>15</sup>. Un periodo nel quale, fuor di metafora, «v'è una corrispondenza perfetta tra il pensiero e la forma, e i concetti sono collegati e contrapposti in maniera da illuminarsi a vicenda, e tutte le locuzioni son proprie, e tutte le giunture facili, e nessuna parola superflua, per modo che non ti riesce d'immaginare come quella data idea avrebbe potuto essere svolta altrimenti, neppure nei particolari secondari e minimi della sua espressione [...]. Il periodo è lungo e ti par rapido, perché non c'è nessuna oscurità che ti desti un dubbio, nessuna ridondanza che ti distraiga, nessun intoppo né vuoto che t'arresti. I concetti e i membri vi son distribuiti così bene, senz'affollamento, quantunque siano molto fitti, che ti

---

<sup>11</sup> Alessandro Manzoni, *I promessi sposi*, Milano, Guglielmini e Redaelli, cap. I, p. 9.

<sup>12</sup> Ivi, cap. VIII, p. 163.

<sup>13</sup> Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, Einaudi, 2013 (1<sup>a</sup> ed. 1958), p. 171. Cfr. Bice Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano, Bompiani, 2015 (1<sup>a</sup> ed. 1988), p. 132.

<sup>14</sup> C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione*, p. 171.

<sup>15</sup> Edmondo De Amicis, *L'idioma gentile*, Milano, Treves, 1905, p. 400.

par che l'aria vi si mova e v'entri dentro la luce da ogni parte. Il periodo è così ben modulato che vi senti una correlazione armonica fra la prima e l'ultima frase, e fra queste e le intermedie, e nelle intermedie tra loro; ma è un'armonia non studiata e discreta, e come naturalmente prodotta dall'accordo dei pensieri»<sup>16</sup>.

A questo dovrebbe tendere qualsiasi scrittore, e anche quello di cose giuridiche. Il quale appunto dovrebbe essere sintetico e conciso, duttile e flessibile, e dunque deontologicamente leale: impegnato cioè nello sforzo di rendere il suo scrivere efficace e comprensibile a tutti i destinatari, diretti e indiretti.

Ma le regolette che sempre si ripetono e che ora si sono ridette non bastano: il rischio è che anche esse possano essere ridotte a un mero stereotipo. Per scongiurarlo la strada è quella solita: il giurista deve tornare a essere un uomo di cultura a tutto tondo, non il semplice titolare d'un sapere tecnico, e una sua formazione linguistica è sempre più necessaria. Perché la buona scrittura giuridica non potrà che nascere dall'incontro delle regole del diritto con quelle della lingua. E poi il giurista che voglia scrivere "lealmente" dovrebbe leggere, leggere, leggere e possibilmente scritti non giuridici: per aprire la mente e distendere la prosa. Direi l'esatto inverso di quello che faceva Stendhal, il quale, mentre componeva la «Certosa», ogni mattina leggeva qualche pagina del *Code civil* per prendere il tono giusto di scrittura<sup>17</sup>: no, lo scrittore di testi giuridici dovrebbe leggere qualche pagina della «Certosa» e poi mettersi al banco del giudice o a quello dell'avvocato per il suo lavoro quotidiano, con un pensiero più chiaro e più sicuro. E dovrebbe anche rileggere, rileggere, rileggere: il suo testo per riscriverlo e migliorarlo, cioè «per vedere se c'è ancora qualcosa che può essere tolto»<sup>18</sup> o – chissà, magari – da aggiungere.

Dimenticavo, il nome della "cosa" sulla quale ci siamo affaccendati. Mi piace *breviario*. Perché la parola non è un parolone e etimologicamente indica qualcosa di breve e di abbreviato, un 'compendio', e per conseguenza un qualcosa di maneggevole che può (deve!) essere sempre portato addosso in ogni circostanza e per ogni esigenza; e perché alla fine rievoca (a me, ma penso un po' a tutti) il ricordo ginnasiale dell'incontro con una lingua e una scrittura belle e chiare e piane: «Per una di queste straducce, tornava bel bello dalla passeggiata [...] don Abbondio [...]. Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il *breviario*, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero»<sup>19</sup>.

Un *breviario* per una buona scrittura giuridica che non difenderà dai bravi,

---

<sup>16</sup> Ivi, pp. 400 s.

<sup>17</sup> Lo racconta lui stesso nella lettera a Honoré de Balzac del 30 ottobre 1840: il passo è pubblicato in Paul Arbelet, *La véritable lettre de Stendhal à Balzac*, «Revue d'histoire littéraire de la France», XXIV (1917), p. 552.

<sup>18</sup> Gianrico Carofiglio, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Roma- Bari, Laterza, 2015, p. 87.

<sup>19</sup> A. Manzoni, *I promessi sposi*, cap. I, pp. 11 s.

come non difese don Abbondio, ma servirà a eliminare gli inciampi linguistici e potrà forse guidare il giurista alla reinvenzione del proprio modo di scrivere e di pensare. Sempre tenendo presente che la scrittura è un'essenziale forma di manifestazione della personalità, originale e creativa. Regole troppo rigide e stereotipate mal si prestano a contenerla.

**JACQUELINE VISCONTI**

*Professore associato di linguistica italiana  
Università di Genova*

## **LA CHIAREZZA TRA SUPERFLUO E NECESSARIO**

“Solo chi è linguisticamente esperto può abbandonare l’ormeggio offerto dalla prassi inveterata e dalla ripetitività formulaica e navigare verso una scrittura fluida ed originale, capace di esprimere e rappresentare la densità e la complessità di fatti, ragionamenti, emozioni”<sup>1</sup>.

Molte critiche sono state avanzate sull’attaccamento di avvocati e magistrati a un bagaglio lessicale “artificioso e desueto”, alla tendenza ad elevare oltre misura il registro, e quindi alla scelta sistematica, con le parole di Bice Mortara Garavelli, dell’espressione “di più ardua lettura per mantenere il tono aulico”<sup>2</sup>.

Molte sono le ragioni. D’un lato, mancano, come nota Guido Alpa già nel 2003, corsi di laurea volti ad illustrare modalità e tecniche con cui redigere gli atti, lasciate a “tradizione, imitazione, omologazione”<sup>3</sup>, ma anche più in generale corsi in cui acquisire le tecniche dell’argomentazione giuridica. In secondo luogo, scrivere un atto o una sentenza è difficile. Le difficoltà possono ricondursi ad almeno tre ordini di problemi: il primo riguarda l’intrinseca complessità testuale e, in particolare, la natura composita di questo tipo di testi; la stesura di questi documenti impone infatti all’estensore una competenza in almeno quattro tipi testuali: narrativo ed espositivo (nella esposizione dei fatti), argomentativo (nella motivazione), prescrittivo (nel dispositivo). Il secondo ordine di problemi concerne la “pluralità composita di destinatari”<sup>4</sup> di questo tipo di testi, costantemente in bilico tra funzione

---

<sup>1</sup> Patrizia Bellucci, “La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata”, in *Diritto e Formazione* V.3, 2005, pp. 448-466.

<sup>2</sup> Bice Mortara Garavelli, “Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, 2003, p. 15.

<sup>3</sup> Guido Alpa, “*Forensic linguistics*: il linguaggio dell’avvocato nell’evoluzione dell’ordinamento, dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), cit., p. 23.

<sup>4</sup> Luigi Lanza, “Patologia della motivazione: le motivazioni paralogiche, ridondanti, insufficienti ed apparenti, nell’esame del Giudice di secondo grado e nelle decisioni della Corte di Cassazione”, Relazione all’incontro di studio del CSM su: *La motivazione dei provvedimenti giudiziari*, Roma, 27-29 settembre 2004.

endoprocessuale ed extra-processuale<sup>5</sup>. Infine, il dialogismo, la pluralità di voci che echeggia in questo tipo di testo, molto complessa da gestire anche per un redattore esperto; come nota Bruno Cavallone a proposito della lingua degli avvocati, non è facile tradurre in un idioma almeno parzialmente formalizzato le narrazioni raccolte, in termini più prolissi, variegati e sconnessi, dalla voce dei clienti o dalle carte che questi hanno rovesciato sulla loro scrivania<sup>6</sup>.

È vero che, come ha detto Rodolfo Sacco, “la lingua è di buona qualità quando le idee dei giuristi sono chiare”<sup>7</sup>. Ma chiarezza e concisione non sono per tutti doti innate.

Non riproporrò qui un elenco di stereotipi già ampiamente trattati negli studi sull’argomento, quali l’anteposizione dell’aggettivo al nome (“l’avversaria pretesa”) o del verbo al soggetto (“ritiene la Corte”), le sovraestensioni dell’infinito in frasi complete (il difensore “chiede applicarsi” all’imputato la diminuzione della pena), o l’uso dell’imperfetto narrativo nelle sentenze<sup>8</sup>.

Vorrei piuttosto proporre un criterio più generale, che aiuti il giurista a discernere tra il superfluo e il necessario.

Partiamo dal lessico, dove l’uso e l’esperienza permettono di operare una distinzione, pur dai bordi sfumati, tra i tecnicismi “specifici” e quelli “collaterali”. I primi, secondo la felice formulazione di Luca Serianni, indicano il lessico “caratteristico, in parte esclusivo e impenetrabile per i profani, che indica concetti, nozioni, strumenti tipici di quel particolare settore”<sup>9</sup>. I secondi indicano “termini e costrutti altrettanto caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità comunicative bensì all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comune”<sup>10</sup>. Così, per il medico, un paziente che prova un forte dolore alla bocca dello stomaco “accuserà” invece “vivo” dolore “nella regione epigastrica”; i suoi disturbi “insorgeranno”, “modesti” o “conclamati”, ad “interessare”

---

<sup>5</sup> Michele Cortelazzo, “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), cit., p. 81.

<sup>6</sup> Bruno Cavallone, “Un idioma coriaceo: l’italiano del processo civile”, in Federigo Bambi e Barbara Pozzo (a c. di), *L’italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, 2012, p.

<sup>7</sup> “Lingua e diritto”, *Ars Interpretandi*, V, 2000, p. 132.

<sup>8</sup> Si veda, ad esempio, Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, 2001, pp. 155-187; Patrizia Bellucci, *A onor del vero: fondamenti di linguistica giudiziaria*, UTET, 2005; Giovanni Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Edizioni dell’Orso, 2005; Stefano Ondelli, *La sentenza penale tra azione e narrazione*, CLEUP, 2012; Maria Vittoria Dell’Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Bonacci, 2013; Ernesto Aghina, “Il giudice e la ‘penalizzazione’ della lingua”, in Federigo Bambi (a c. di), *Lingua e processo*, Accademia della Crusca, 2016, pp. 103-116; sulla scrittura: Patrizia Bellucci, “La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata”, cit.; Michele Cortelazzo, “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), cit., pp. 79-86; Francesco Sabatini, “Strutture testuali e linguaggio delle sentenze”, Consiglio Superiore della Magistratura, 2004; Francesca Santulli, “La sentenza come genere testuale”, in ead. e Giuliana Garzone (a c. di), *Il linguaggio giuridico*, Giuffrè, 2008; Riccardo Gualdo, “Riassumere, desumere, disporre. La sentenza: come è scritta e come dovrebbe essere scritta”, Scuola Superiore della Magistratura, 2014; Jacqueline Visconti, “La lingua del giudice”, in Paolo Caretti e Roberto Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi*, Pisa University Press, 2016.

<sup>9</sup> *Italiani scritti*, Il Mulino, 2003, p. 81.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 82.



un certo distretto anatomico, e così via<sup>11</sup>. Come nota Gianrico Carofiglio, questi “pseudotecnicismi” “raggelano, ostacolano la comprensibilità, circoscrivono (senza che ve ne sia una necessità tecnica) la comunicazione ai soli specialisti”<sup>12</sup>. Se i tecnicismi specifici sono ineludibili, questo è invece l’ambito del non necessario, su cui il giurista può agire con la “lealtà deontologica” che, come ricordato nell’Introduzione a questi scritti, lo vede impegnato nello sforzo di rendere il proprio scrivere al tempo stesso efficace e comprensibile.

Le scelte, tuttavia, non si limitano al lessico, anzi: secondo Francesco Sabatini, “il problema non è la terminologia, ma la sintassi; solo l’uso di una sintassi standard, svecchiata da arcaismi, cultismi ecc., può assicurare la chiarezza”<sup>13</sup>.

Guardando alle strutture sintattiche e testuali, si può, a mio vedere, applicare una euristica analoga. L’anteposizione dell’aggettivo quando sarebbe più naturale postposto ha in italiano la funzione di innalzare il registro, ma in alcuni casi risponde invece ad una funzione semantica: si pensi a ‘nudo proprietario’, ben diverso, come nota con ironia Federigo Bambi<sup>14</sup>, da ‘proprietario nudo’, o ‘pubblica amministrazione’ rispetto ad ‘amministrazione pubblica’; analogamente la produttività dei processi derivativi con il suffisso *-ità*, come nei neologismi *irreclamabilità* o *infrazionabilità*<sup>15</sup>, può non essere mera ricerca di elevare il registro bensì rispondere alla necessità di disporre di termini della massima astrattezza, propria di un discorso incentrato su categorie e definizioni.

In altre parole, il criterio dell’opposizione tra funzione tecnica e marca di registro, pur gradato e non netto, può dare al giurista uno strumento importante per decidere concretamente se una certa scelta, lessicale o strutturale, sia frutto dell’inveterata tendenza a elevare oltremodo il registro oppure assolve una precisa funzione semantica.

Guardiamo più da vicino, per illustrare questa ipotesi, ad uno dei fenomeni più elusivi nella storia del pensiero linguistico: la negazione<sup>16</sup>. Consideriamo un esempio tratto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, pur lodabile per la coerenza del ragionamento e la coesione dei suoi componenti formali<sup>17</sup>. Si notino le diverse negazioni combinate nei due passi qui riportati, tratti dalla celebre sentenza (n. 364 del 24 marzo 1988) sulla ignoranza della legge penale: “le norme impugnate escludono ogni rilievo della carenza di coscienza dell’antigiuridicità della condotta”; “l’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, è costituzionalmente illegittimo”.

---

<sup>11</sup> Si veda anche Michele Cortelazzo, “Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico”, in Emanuela Cresti, *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Atti SILFI, FUP, 2006, vol. I, pp. 137-140.

<sup>12</sup> *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, 2015, p. 110.

<sup>13</sup> Francesco Sabatini, c.p.

<sup>14</sup> *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Accademia della Crusca e La Repubblica, 2016, p. 56.

<sup>15</sup> Giovanni Rovere, cit., pp. 50 e 97.

<sup>16</sup> Si veda, ad es., Jacqueline Visconti e Maj-Britt Mosegaard Hansen (eds.), *On the Diachrony of Negation*, John Benjamins, 2014; Stefano Ondelli e Gianluca Pontrandolfo, “La negazione multipla nei testi giuridici: veramente non si può negare che sia un tratto caratteristico?”, *Rivista internazionale di tecnica della traduzione* 16, 2014.

<sup>17</sup> Bice Mortara Garavelli, “Profili argomentativi e stilistici dei testi in tipi di decisioni della Corte costituzionale”, in Federigo Bambi (a c. di), *Lingua e processo*, Accademia della Crusca, 2016, pp. 51-60.

Se in molti casi il cumulo di negazioni è più un vezzo che una necessità, è anche vero che esso risponde a precise esigenze funzionali, e in particolare all'esigenza di rendere quella pluralità di voci che intesse la trama della sentenza. Una delle caratteristiche su cui converge la vasta letteratura sulla negazione in diverse lingue riguarda proprio la natura "polifonica", o con altro termine, "dialogica", della negazione frasale. L'enunciato negativo è, cioè, visto tipicamente come reazione al corrispettivo affermativo, o positivo, esplicito o implicito. Se enuncio, ad esempio: "Non è sua moglie" è perché qualcosa, nel contesto contiene l'asserzione o suggerisce l'idea che quella sia sua moglie. Scegliendo, tra le citazioni più note, Guglielmo Cinque: "L'uso della polarità negativa al posto della positiva comporta una presupposizione riguardo al contesto in cui tali frasi possono essere usate [...] Chi nega una certa proposizione presuppone che nel contesto vi fosse contenuta esplicitamente o implicitamente la corrispettiva asserzione"<sup>18</sup>.

Ecco delinearci il perché di questi cumuli di negazione, ad esempio in sentenze, come quella della Corte costituzionale n. 230/2012, in cui il giudizio di legittimità verte su entità già negative, come la "non considerazione" di una fattispecie, la "non previsione" – dell'ipotesi di revoca della sentenza di condanna [...] in caso di mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione (articolo 673 del codice di procedura penale).

L'oscurità si cela spesso in elementi linguistici all'apparenza inoffensivi, come avverbi, preposizioni o congiunzioni. È poi la giurisprudenza, come nota Jacqueline Visconti<sup>19</sup>, che deve fare i conti con le insidie poste da un uso poco sapiente di tali unità nella redazione degli atti normativi e amministrativi. Ad esempio, nelle modifiche alla "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", la sostituzione della congiunzione *ovvero* ('passaporto o altro documento di identificazione *ovvero* il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno' - art. 6, comma 3 della legge n. 40 del 1998) con la congiunzione *e* ('passaporto o altro documento di identificazione *e* permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato - art. 1, comma 22 H della legge n. 94 del 2009) introduce una contraddizione: come esigere la cumulativa esibizione di tali documenti da parte dello straniero clandestino, il quale, per definizione, è privo del permesso di soggiorno (o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato)? La modifica, che intendeva inasprire il precedente trattamento sanzionatorio, ha in realtà circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza esclusivamente agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente *abolitio criminis* per gli stranieri extracomunitari irregolari! (si veda ad es. Cassaz. sez. un. n. 45801/2003; Cassaz. pen. n. 302/2012).

Potrebbero parere osservazioni oziose, o circoscritte ai testi normativi e amministrativi; ma la mancanza di chiarezza ha conseguenze importanti anche in contesti internazionali, dove il tema del "dialogo delle corti" è oggi di grande

---

<sup>18</sup> Guglielmo Cinque, "Mica: note di sintassi e pragmatica", *Teoria linguistica e sintassi italiana*, Il Mulino, 1991 [1976], p. 313.

<sup>19</sup> "Testi amministrativi e giuridici: quando il giudice riflette sulla lingua", in Giovanni Ruffino *et al.* (a cura di), *La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione*, Cesati, 2016, pp. 743-750.

rilevanza<sup>20</sup>. Consideriamo il caso delle domande di pronuncia pregiudiziale. Il meccanismo consente, come è noto, ai giudici nazionali di rivolgersi alla Corte di giustizia allo scopo di ottenere chiarimenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione. La necessità di tradurre la domanda pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui (Raccomandazioni -2012/C 338/01). Ebbene, da una statistica interna della cancelleria, come nota Daniele Domenicucci, emerge che, ad oggi, su un totale di 133 ordinanze d'irricevibilità emanate dalla Corte, ben 43, vale a dire poco meno del 30%, sono relative a casi italiani<sup>21</sup>. Si tratta di una percentuale stupefacente, soprattutto in confronto a quella di altri grandi Paesi che, a fronte di un numero altrettanto elevato di domande pregiudiziali proposte, registrano un numero limitato di ordinanze d'inammissibilità (tra tutti, si pensi alla Germania che ne ha solo 12 o alla Francia che ne ha 18). Come nota Domenicucci, "va segnalato che, soprattutto, nei casi più recenti, alcuni dei provvedimenti di rinvio italiani, dichiarati poi irricevibili, si sono caratterizzati non di certo per la loro lacunosità, dal momento che talvolta appaiono sin troppo dettagliati, ma per il fatto che non sono riusciti a spiegare le ragioni sottostanti alla proposizione delle questioni pregiudiziali". Naturalmente la questione è più complessa; tuttavia è un segnale non positivo sull'efficacia argomentativa delle nostre domande di rinvio pregiudiziale.

Vorrei concludere con alcune osservazioni sulla sintassi, in particolare sulla tradizionale opposizione tra paratassi e ipotassi. Nelle linee guida per la redazione di atti e provvedimenti chiari e sintetici si raccomanda a volte l'impiego di nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni. È infatti opinione diffusa che un testo costruito paratatticamente sia più semplice e leggibile di un testo ipotattico. Come nota Bice Mortara Garavelli, "lo è certamente quando gli incastri di subordinate prendono l'apparenza di un gioco di scatole cinesi, e c'è il rischio di perdersi nei meandri di un ragionamento che obbliga l'interprete ad uno sforzo interpretativo dove i costi talvolta superano i profitti"<sup>22</sup>. Ma diverso e altrettanto alto è il rischio insito nella paratassi, che rinuncia a stabilire un preciso collegamento tra le parti, lasciando all'interprete l'onere di farlo; la costruzione ipotattica, invece, soprattutto se coadiuvata da un uso puntuale delle congiunzioni, guida il lettore nella ricostruzione delle relazioni e delle gerarchie nella compagine argomentativa.

Come la sintesi, anche la chiarezza è un concetto relazionale, fondato sull'idea di scelta. Se la sintesi può essere definita, con le parole di Michele Cortelazzo, come "l'operazione in base alla quale selezioniamo gli elementi essenziali di un argomento o di una narrazione"<sup>23</sup>, così, nel perseguire l'ideale di una scrittura chiara ed efficace, è il giurista il miglior giudice del superfluo e del necessario, di ciò che è mero impreziosimento o barocchismo e di ciò che ha invece una precisa funzione semantica o testuale.

---

<sup>20</sup> Si veda ad es. Vittoria Barsotti e Vincenzo Varano (a c. di), *Il nuovo ruolo delle Corti supreme nell'ordine politico e istituzionale*, ESI, 2012.

<sup>21</sup> "Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l'uso", *Contratto e impresa/Europa*, I, 2014, pp. 31-74.

<sup>22</sup> Bice Mortara Garavelli, "Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense", cit., p. 6.

<sup>23</sup> "Brevità, sintesi e concisione negli atti del processo amministrativo", in Federigo Bambi (a c. di), *Lingua e processo*, cit., p. 156.

**ILARIA PAGNI \***

*Professore ordinario di diritto processuale civile  
Università di Firenze*

## **TRA REGOLE DEL PROCESSO CIVILE E CONSIGLI DI BUONA SCRITTURA**

1. Nel *Teeteto* Platone fa dire a Socrate che gli oratori sono schiavi, perché parlano sempre con affanno, incalzati dalla clessidra, mentre i filosofi sono liberi, perché possono parlare quanto vogliono. Trascorsi oltre due millenni il principio di sinteticità rischia di produrre il medesimo effetto.

Se però si ha chiaro che *“l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola”* (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900), vengono meno molti dei timori che si possono nutrire verso questa ulteriore “gabbia” del linguaggio. Sintesi, infatti, non significa brevità ad ogni costo, ma solo capacità dell'autore del testo di dominare la complessità.

L'esigenza di stringatezza, comunque, è tiranna. Chi scrive avverte sempre più pressante su di sé il peso di un rasoio che, come quello di Occam, impone di non utilizzare più parole di quelle necessarie a proporre un'argomentazione, quando quelle iniziali siano sufficienti.

Si va così alla ricerca di una tecnica di redazione che risponda all'esigenza di non affaticare il lettore (soprattutto il giudice) e al tempo stesso di convincerlo della bontà della tesi sostenuta.

L'equilibrio va cercato nel punto di incontro tra principi ugualmente stringenti: da un lato la sintesi, intesa come eliminazione degli argomenti superflui, e la concisione, come eliminazione delle parole superflue, dall'altro, la necessità di prendere posizione su tutti gli argomenti avversari e, nel caso delle impugnazioni, individuare con esattezza i capi di pronuncia impugnati contrastando, una per una, le ragioni addotte dalla sentenza.

2. Ma è possibile dare dei consigli su come scrivere gli atti di parte in modo chiaro e sintetico?

Chi scrive una citazione, un ricorso, una memoria, è libero o nel codice processuale ci sono regole che condizionano la lunghezza degli atti, la qualità della scrittura e il modo di presentare gli argomenti?

---

\* Coordinatore del sottogruppo di lavoro sul processo civile.

E poi: la particolare dimensione del processo (un mondo a parte, in cui si abbandonano le regole e i comportamenti della vita reale, si calcola diversamente il tempo, si indossano abiti di scena come la toga e il tocco, e i fatti sono solo quelli che le parti portano in causa e che risultano dall'istruzione probatoria) impone anche un linguaggio diverso ai soggetti sul proscenio, o consente una libertà nelle forme di espressione quale quella dello scrittore di romanzi?

3. La suddivisione dei ruoli discorsivi è imposta al processo dalla procedura, che introduce nel processo una struttura triangolare: Aulo Agerio afferma, Numerio Negidio nega, e il giudice *ius dicit*. Peraltro, data l'omologia dei ruoli simmetrici dei difensori, le forme della retorica sono due, la retorica dell'avvocato e quella del giudice.

La retorica dell'avvocato è stretta tra l'essere una retorica della persuasione, e il dover apparire come fondata su dati di fatto e di diritto obiettivi. Da qui uno stile assertivo, che non faccia dubitare dell'esistenza del diritto fatto valere (o, visto dal lato del convenuto, della sua inesistenza), quasi come se quello del difensore fosse un discorso scientifico, anziché un discorso cognitivo.

Ma in realtà l'agire del difensore è un agire strategico, fatto di persuasione. La persuasività del ragionamento giuridico non poggia solo sulla bontà degli enunciati, ma anche sulla organicità con cui il ragionamento è stato impostato, sulla coerenza interna dello stesso, e sull'efficacia dell'esposizione. Un'efficacia che nel diritto è più difficile da raggiungere nello scrivere che nel parlare. Eppure il processo civile è un processo essenzialmente scritto, fatto di studio delle carte. Le carte entrano ed escono insieme ai fascicoli ad ogni nuova udienza e l'udienza è spesso un momento puramente rituale, in cui i tempi stretti previsti dal calendario e la quantità di cause da trattare non sempre consentono agli avvocati di rappresentare oralmente quella storia coerente e persuasiva che il giudice possa condividere e recepire nella sentenza.

L'oralità, intesa come rapporto immediato tra i giudici, le parti e i loro difensori, appare sempre più lontana. Dunque tutto (o molto) è affidato alla capacità espressiva dell'autore dell'atto scritto, che nello scrivere deve fare i conti con la necessità di esporre "quanto basta" (*quantum satis est*), se vuole essere sintetico, senza dimenticare però "quanto bisogna" (*quantum opus est*).

4. A chi voglia provare a coniugare sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, è utile ricordare innanzitutto la necessità di una previa organizzazione degli argomenti: quella che, nel sistema della *Retorica* di Aristotele, poi ripreso da Cicerone e Quintiliano, viene definita con un termine - *dispositio* o *τάξις* - che indica l'ordine di schieramento dell'esercito per la battaglia e che proprio per questo è passato a significare l'ordine delle parti di un discorso con il quale si vuole convincere. Non è, questa, una citazione dal sapore erudito con la quale ci si vuole far belli, ma solo un modo per ricordare come gli interrogativi che ci poniamo oggi abbiano già avuto, secoli orsono, la migliore risposta che si potesse dare. Del resto anche il codice processuale, se lo si legge nelle sue parti migliori, aiuta non poco nella costruzione degli atti di parte e di quelli del giudice.

L'organizzazione del ragionamento garantisce la precisione e la chiarezza dell'argomentazione giuridica: come ricorda Schopenhauer, "*pochi scrivono come costruisce l'architetto, il quale prima ha abbozzato ed elaborato fin nei particolari il suo*

*progetto; piuttosto la maggior parte scrive come si gioca a domino*”, con un pezzo che si aggiunge all’altro, ora intenzionalmente, ora casualmente.

Nel ragionamento giuridico di matrice retorica, l’ordine retorico è fatto di esordio, narrazione, conferma ed epilogo.

L’“esordio”, con l’elenco sintetico delle questioni che si intende discutere, è la parte iniziale, necessaria se l’esposizione sarà lunga e complessa, ma sempre consigliabile per aiutare il lettore. Negli atti giudiziari sempre più spesso si chiede che vengano enunciati sinteticamente gli argomenti che si andranno a trattare, o in ogni caso che venga fatto un indice dei temi affrontati.

La “narrazione” è l’esposizione dei fatti, la cui sequenza negli atti del primo grado è rimessa alla scelta di chi scrive.

Nei giudizi di impugnazione, invece, si prendono di solito le mosse dalla sentenza, visto che anche l’appello ha assunto ormai i caratteri della *revisio prioris instantiae*. Tuttavia i fatti di causa, anche dinanzi al giudice di legittimità, conservano una propria rilevanza, seppur sempre funzionale alla possibilità che il giudice colga le ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva. Una selezione dei fatti rilevanti, in appello e ancor più nel giudizio di cassazione, non necessita di molto spazio, ma non si può escludere che la complessità della vicenda narrata allunghi la parte narrativa.

La “conferma” è l’esposizione degli argomenti; e poiché accade spesso che gli argomenti siano molti, occorre decidere “come” e “quando” introdurli.

Mentre il “quando” non è quasi mai rimesso alla scelta della parte, che non può riservarsi di introdurre argomenti nuovi perché l’aspirazione al “colpo di scena” deve fare i conti con le preclusioni del processo civile ordinario e ancor più di quello del lavoro (a maggior ragione nelle impugnazioni), il “come” dipende invece dalla strategia difensiva, e dalla risposta, tutta personale dell’autore, alla domanda se sia meglio premettere i motivi più forti o quelli più deboli.

Ci sono, anche in questo ambito, condizionamenti dati dalle regole del processo. Per esempio se si vuole imprimere alla decisione un ordine logico delle questioni all’interno della suddivisione rito-merito prevista dall’art. 276 c.p.c. (che pure la Cassazione tende a scavalcare), tenuto conto della possibilità che altrimenti il giudice decida la causa seguendo un ordine diverso, anche in base al principio della ragione più liquida.

L’“epilogo” rappresenta la conclusione del discorso, e al tempo stesso la richiesta rivolta al giudice: in ogni atto è necessario indicare le conclusioni, ovvero il provvedimento, di accertamento, di condanna o costitutivo, che si chiede al giudice di pronunciare (il cd. *petitum* processuale o oggetto immediato del giudizio).

5. In tutti gli atti di parte vi è un contenuto in qualche modo imposto, che va oltre la necessità delle conclusioni, sia pure in maniera diversa a seconda del tipo di atto.

L’esigenza della sintesi, dunque, deve fare i conti con i contenuti obbligati previsti dal codice di rito. Quello stesso codice che aiuta, se ben letto, ad organizzare il discorso giuridico, può condizionarne la lunghezza.

La citazione e il ricorso devono contenere, oltre agli elementi necessari ad individuare il giudice e le parti (e agli altri requisiti necessari alla *vocatio in ius*, nel caso della citazione), “la determinazione dell’oggetto della domanda e l’esposizione dei

*fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni*”, nonché *“l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”*. La comparsa di costituzione o la memoria difensiva devono contemplare le difese previste a pena di decadenza e la contestazione dei fatti avversari. Nel rito ordinario le memorie previste dall’art. 183, sesto comma, c.p.c., sono la sede dello *ius variandi* e dello *ius poenitendi* ancora consentiti e della formulazione delle istanze istruttorie e delle repliche. Gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione debbono essere scritti in modo da consentire l’individuazione degli specifici capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che li sorreggono. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, debbono proporre *“lo sviluppo di un percorso logico alternativo”* a quello adottato dalla pronuncia di cui si chiede la riforma o la cassazione. La memoria ex art. 378 c.p.c. è destinata alla illustrazione e al chiarimento dei motivi d’impugnazione già proposti e alla confutazione, con argomenti contrapposti, delle tesi avversarie.

Per la gran parte di questi atti, già rispettando le prescrizioni del codice non sempre è facile coniugare la brevità con i requisiti richiesti dalle norme per la validità, l’ammissibilità o in ogni caso per il raggiungimento dello scopo dell’atto. Accade poi che chi scrive, anziché limitarsi ai contenuti espressamente previsti dal codice, quasi sempre ricominci da capo, anche per il timore che solo l’ultimo atto venga letto, aiutato in questo modo di procedere anche dall’uso delle macchine che facilitano la riproduzione dei testi degli atti precedenti.

Come evitare questi rischi?

Innanzitutto occorre un po' di fiducia reciproca tra i difensori e chi è chiamato a giudicare: quanto più gli atti di parte rispetteranno il principio di chiarezza e sinteticità, tanto più il giudice sarà invogliato a dedicare tempo allo studio di tutti gli atti del processo. Nel contempo, la dimostrazione della conoscenza del fascicolo da parte del giudice porta il difensore a convincersi che ogni atto del processo venga letto.

In questo modo si dovrebbe evitare il fenomeno della ripetizione dei medesimi argomenti di atto in atto.

Quanto alla qualità del singolo atto, qualche volta è sufficiente rileggere con attenzione, magari ad alta voce, quello che si è scritto: se alla lunghezza dell’atto, dovuta ai contenuti imposti dal codice, si aggiunge la lunghezza eccessiva della frase, la fatica del lettore diventa doppia, e solo leggendo e rileggendo chi scrive può accorgersi della pesantezza del periodo.

L’uso appropriato del latino spesso facilita l’espressione dei concetti: la *“causa petendi”* e il *“petitum”* sono formule riassuntive di figure che altrimenti richiederebbero un numero elevato di parole, così come il riferimento ad una sanatoria operante *ex tunc*, anziché *ex nunc*, può aiutare a spiegare meglio il fenomeno della salvezza degli effetti della domanda. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Certo, bisogna evitare di non essere compresi: ma non è tanto l’uso del latino a produrre quest’effetto, quanto lo scrivere difficile e cervellotico di chi non ha chiaro quel che vuol dire.

Per capire se gli argomenti sono stati espressi in modo chiaro ed esauriente, e non solo nel rispetto delle esigenze della sintesi, il modo migliore è far leggere al

cliente quello che si è scritto: del resto, è un dovere deontologico quello di “*fornire copia di tutti gli atti concernenti l’esecuzione del mandato in sede giudiziale*”, “*ogni qualvolta [l’avvocato] ne venga richiesto*”. E anche senza aspettare la richiesta del cliente, il confronto sul contenuto dell’atto è un modo di assolvere a quei doveri di informazione che l’art. 27 del Codice forense impone al professionista di rispettare.

L’importante è non pensare di dover alzare ad ogni costo il tono del discorso usando un linguaggio inutilmente incomprensibile: chiarito questo punto, il sapere tecnico deve rimanere tale e come tale richiede di essere espresso attraverso un linguaggio specialistico.

6. Ci sono però ulteriori ostacoli all’uso di un lessico più vicino a quello quotidiano e alla semplicità dello scrivere del diritto.

Nel costruire il ragionamento per iscritto, infatti, l’avvocato non deve soltanto saper mostrare con chiarezza, nel procedere della tesi, che quanto afferma discende senza incongruenze e senza salti dalle premesse, ma deve al tempo stesso rappresentare gli argomenti contrari alla tesi che intende respingere, indicando specificamente quali ragioni li confutino. E nel confronto col provvedimento del giudice gli si chiede di articolare una parte “volitiva” dell’impugnazione, che individui i capi di pronuncia impugnati, e insieme una componente “argomentativa”, che confuti e contrasti, una per una, le ragioni addotte dalla sentenza che si vuole riformata o cassata.

Ecco che nel primo grado di giudizio, quando ancora il *thema probandum* non si è consolidato, il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. può influire sulla qualità del linguaggio utilizzato, oltre che sulla lunghezza dell’atto.

L’uso ripetuto di aggettivi come “supposto”, “asserito”, “presunto”, che l’avvocato normalmente impiega perché avverte l’esigenza di evitare ammissioni implicite della tesi avversaria, rende il linguaggio rigido e faticoso; inoltre, l’atto è spesso appesantito dalla ripetizione di contestazioni già fatte in atti precedenti.

Per evitare il cattivo lessico o l’inutile ripetizione suggeriamo di riflettere sul fatto che in ogni caso non basta scrivere “*l’asserito credito avversario*” per contestarne i fatti costitutivi, dal momento che la contestazione, per escludere la *relevatio ab onere probandi*, dev’essere specifica, e accompagnata, se possibile, dall’allegazione di fatti contrari a quelli dedotti dalla controparte. Di conseguenza, qualche “supposto”, “asserito”, e “presunto” di troppo può essere eliminato senza alcun rimpianto. E ricordiamo che la contestazione che non venga ripetuta non è affatto considerata “rinunciata”, o almeno non è questo che recita l’art. 115 c.p.c.: in altre parole, non è affatto necessario ripetere da un atto all’altro che “*si ribadiscono le contestazioni in precedenza svolte, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte*”.

Chi stigmatizza l’eccessiva lunghezza degli atti degli avvocati deve farsi però un esame di coscienza. Talvolta, infatti, è solo il timore di un’interpretazione troppo rigida delle regole processuali a produrre atti di parte illeggibili, per esempio perché infarciti con la trascrizione di altri atti processuali, di documenti e di contratti o di verbali delle udienze.

È quello che è accaduto col ricorso per cassazione, per il quale è stato necessario l’intervento del Primo presidente della Corte, insieme al Presidente del Consiglio nazionale forense, a ricordare che l’elefantiasi degli atti, originata dal timore dell’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, poteva essere



evitata con una corretta applicazione degli artt. 366, n. 6, c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Analogo effetto ha prodotto nel giudizio di appello la novella degli artt. 342 e 434 c.p.c.: una prescrizione dall'apparenza innocua, sulla necessità di indicare "*le parti del provvedimento di cui si chiede la riforma*", che aveva unicamente l'obiettivo di ricordare che l'effetto devolutivo dell'appello si esprime attraverso i motivi dell'impugnazione, ha determinato un aumento quantitativo delle pagine degli atti di appello. Subito è invalsa nel foro la prassi di trascrivere all'interno della citazione o del ricorso tutti i passaggi della motivazione della pronuncia impugnata e di proporre quel progetto alternativo di sentenza che veniva richiesto dall'interpretazione giurisprudenziale più rigida delle norme, avvalorata dal parere del CSM del luglio 2012.

Sul punto è dovuta intervenire la Cassazione, escludendo, con la pronuncia a sezioni unite 16 novembre 2017, n. 27199, "*che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado*". Il che tranquillizza gli avvocati, ma non è sufficiente ad alleggerire gli atti, dato che la Corte continua a chiedere, e giustamente, che l'impugnazione "*contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo giudice*".

È evidente che finché si voleva che l'impugnazione consentisse alla Corte d'appello un'opera "*alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto ... delle parti modificate*", come si leggeva fino a qualche tempo fa in alcune sentenze di appello, non si poteva pretendere la brevità dell'atto. Ma è altrettanto vero che anche la stesura di una impugnazione che deve svilupparsi "*con l'individuazione delle parti della pronuncia di cui si vuole la riforma, e di là su un puntuale confronto tra le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e quelle dell'appellante che dovrebbero incrinarne il fondamento logico-giuridico*", richiede al difensore un esercizio costante di scrittura, perché non è sufficiente, alla stesura di un atto non solo sintetico ma anche esaustivo, uno studio attento della materia trattata.

Un altro elemento che incide sulla lunghezza degli atti è il ricorrere di ipotesi di connessione tra le cause.

Nei processi litisconsortili il processo è per sua natura "complicato" e questo è un altro fattore che determina una inevitabile lunghezza degli atti. In un'azione di responsabilità nei confronti di un numero elevato di convenuti, ad esempio, non è facile coniugare il rispetto della sintesi con la necessità che l'attore rispetti le regole sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti del giudizio, e perciò specifici con puntualità gli addebiti che imputa a ciascuno e li correli con i pregiudizi di cui chiede il risarcimento.

7. È proprio per essere pronti ad affrontare i casi più difficili che occorre esercitarsi negli atti più semplici ad organizzare il ragionamento e a tradurlo in espressioni sintetiche e al tempo stesso efficaci.

Bisogna scongiurare il pericolo di imprigionare il linguaggio giuridico in “gabbie che tolgono l’anima alla scrittura”, e al tempo stesso evitare di scrivere atti che hanno perso il legame con la lingua di tutti i giorni.

Chi scrive di diritto deve tornare ad essere un letterato. Non arriverà ad uguagliare Piero Calamandrei o Salvatore Satta, ma non si dovrà più sentire ricordare ad ogni piè sospinto l’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria.

Dovrà abbandonare il vezzo di far ricorso ad espressioni che gli danno il senso dell’appartenenza ad un consesso esclusivo, ma che significano poco o niente.

Come non ricordare le conclusioni gradate di cui parla Bruno Cavallone, quando riferisce di atti in cui “*dopo la principale e la subordinata ci sono quelle in via di ulteriore subordinate e quelle in via di estremo subordinate e salvo gravame, e ciò per la denegata ipotesi, o la non creduta ipotesi, che le conclusioni precedenti siano respinte*”? “*Al di là dell’estremo subordinate – prosegue ironicamente l’Autore - si sconfinava nel sublime, o nella metafisica*”. Qualche volta, infatti, egli scrive, ho letto addirittura “*in aborrito subordinate, o in follia ([che è come dire:] se anche il giudice impazzisse, almeno questo non me lo potrebbe negare)*”.

Sono espressioni, queste, che non solo non si accostano al linguaggio familiare, ma toccano punte di ridicolo.

Recuperata la parola facile, e la prosa ritmica (ché anche l’orecchio di chi legge, e non solo quello di chi ascolta l’oratore, vuole la sua parte), il difensore sarà insieme chiaro e sintetico quando, come già suggeriva Cicerone, scriverà “*come lo richiederà ciascun argomento: né esporrà in forma scheletrica argomenti vasti, né in forma povera argomenti solenni, o viceversa, ma la sua parola sarà corrispondente e proporzionata ad essi*”. Con buona pace di ogni prescrizione, a quel punto assolutamente inutile, di formati, margini e numeri di pagine dell’atto scritto.

#### Bibliografia essenziale:

F. Bambi, *La chiarezza della lingua del diritto*, in *Quaderni fiorentini*, Milano, 2013

G. Barone (a cura di), *Cicerone, L’oratore*, Milano, 1968

R. Barthes, *La retorica antica*, Milano, 1972

B. Cavallone, *La borsa di Miss Flite*, Milano, 2016

A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013

B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano, 1988

A. Schopenhauer, *Sul mestiere dello scrittore e sullo stile*, Milano, 1993

## **LA SENTENZA COME TESTO**

**Abstract:** Si può insegnare a scrivere a chi ha talento, ma chi ha talento non ha bisogno di insegnanti. Tuttavia, si possono mettere a disposizione di chi scrive una serie di regole comuni che, se coltivate, nel tempo potranno condurre a un linguaggio condiviso e improntato ai criteri di chiarezza e sinteticità. Potrebbe essere utile allo scopo considerare la sentenza – testo tecnico – come un testo anche narrativo. Ciò dipende, ad avviso di chi scrive, dalla funzione di conoscenza assegnata alla sentenza: atto rivolto ai destinatari, sui quali ricadono gli effetti giuridici della pronuncia, ma anche alla collettività, per l'obbligo costituzionale di controllo che incombe sulla logica del giudice.

1. La funzione della sentenza è di rendere manifesto l'iter logico del giudice. I destinatari sono i diretti interessati e la collettività. I diretti interessati in quanto nella loro sfera giuridica si determinano gli effetti prodotti dalla sentenza, la collettività nel rispetto del diritto di controllo sull'operato della giurisdizione che affonda radici nella Costituzione. Possiamo definire tutto questo come "funzione di conoscenza".
2. La funzione di conoscenza origina un testo nel quale coesistono profili squisitamente tecnici e altri più prettamente divulgativi. Chi legge una sentenza deve potersi rendere conto del perché si sia pervenuti alla decisione.
3. Pressoché l'intero contenuto di una sentenza è regolamentato dalle norme processuali. Esse dettano i criteri il cui rispetto fa sì che una sentenza sia completa e rispondente ai requisiti normativamente previsti (art. 546 CPP).
4. Ma una sentenza completa non è necessariamente una sentenza tale da adempiere alla funzione di conoscenza. Non sono poche le sentenze che spiegano male, o non spiegano affatto, l'iter logico seguito dall'estensore. Ciò può determinarsi sia per un difetto strettamente linguistico che per un deficit logico.
5. Si può dunque avere una sentenza che (nella percezione comune) è "scritta male": tanto perché incomprendibile, farraginoso, confuso, contraddittorio nello sviluppo che conduce da una premessa a una conclusione, quanto perché lessicalmente sciatta.
6. Il legislatore, in realtà, ha preso in considerazione entrambi i profili. Le disposizioni dettate dall'art. 546 CPP delineano un potenziale percorso di sviluppo "narrativo" dell'argomentare logico del Giudice. Tutte le altre

norme, seminate nei codici, che richiamano ai principi di chiarezza, economicità, sinteticità, ecc., sembrano, invece, mirare all'individuazione del "corretto linguaggio" della sentenza.

7. Si tratta di un complesso di disposizioni che, evidentemente, da più parti si avvertono o insufficienti o indeterminate, tanto da sentire la necessità di lavorare a miglitorie, emendamenti, ecc.
8. Il nostro compito specifico è di elaborare una riflessione intorno ai criteri di chiarezza e sinteticità. Compito al quale non ci si può accingere senza tenere presenti i limiti imposti dal necessario rapporto fra i parametri normativi e la funzione di conoscenza.
9. Ma è anche necessario, nello stesso tempo, a mio avviso, compiere uno sforzo d'immaginazione, e guardare alla sentenza – almeno in una prima fase – come a un testo sganciato dai profili tecnici. Come a un testo narrativo.
10. Si potrebbe pertanto tentare una definizione dei concetti di chiaro e sintetico ove applicati a una sentenza: "chiaro" è il testo che persegue la comprensibilità più vasta, che, dunque, non ambisce a selezionare un determinato tipo di lettore, ma mira a includere quanti più lettori. Ciò dovrebbe indurre a ritenere non rispondente ai criteri predetti tanto la sentenza che pretermetta o ridimensioni oltre ogni accettabile limite di comprensibilità la parte narrativa, quanto la sentenza che affidi alla sola narrazione del fatto il controllo dell'iter logico seguito dal giudice.
11. "Sintetico" è invece il testo che si proponga di rispettare la funzione di conoscenza con la massima economicità di mezzi.
12. Se la questione può essere posta in questi termini, allora va riempita di costruito la distinzione, cui si accennava sopra, fra i profili linguistici e quelli di logica espositiva. Una sentenza può esser "ben scritta" dal punto di vista lessicale e risultare incomprensibile al vaglio logico, e viceversa.
13. Come ci siamo detti tante volte, non possono – ed è un bene – esistere regole universali, né strumenti coercitivi. Si può e si deve lavorare molto sulla cultura della redazione del testo, ma (personalmente) l'imposizione di dettami eccessivamente dettagliati (dal format all'aggettivazione) mi pare mortificante. Senza contare poi – anche se questa non è la sede dove sviluppare il tema – che il diritto come scienza dell'interpretazione sembra ontologicamente refrattario all'incasellamento in schemi eccessivamente contenitivi.
14. Un grande intellettuale, Mark Strand, poeta laureato che spese anni a insegnare scrittura creativa al Committee on Social Thought di Chicago, sosteneva: "si può insegnare a scrivere a chi ha talento, ma chi ha talento non ha bisogno di insegnanti". L'aforisma potrebbe sembrare scoraggiante, ma va integrato con una considerazione che anima tutte le scuole di scrittura creativa sparse nel mondo (Italia inclusa): forse non si può insegnare a scrivere, ma si può mettere a disposizione di chi scrive un complesso di regole utili a creare un sapere condiviso. Che, senza rigidità o imposizioni, possa condurre, nel tempo, alla creazione di un linguaggio (mi

esprimo in senso chiaramente atecnico) comune nel quale “chiarezza” e “sinteticità” divengano valori accettati (e non regole calate dall’alto).

15. Sotto questo aspetto, la necessità di corsi e seminari, anche su base di formazione permanente, e aperti a contributi di non-giuristi, mi pare essenziale.
16. Quanto a possibili consigli immediati, fermo restando che mi rimetto ai linguisti per tutto ciò che concerne gli aspetti lessicali, grammaticali, sintattici, si può azzardare qualche considerazione relativa alla scrittura “narrativa” del testo.
17. Al netto di quegli elementi meramente ordinatori richiesti dall’art. 546 CPP (indicazioni delle parti, ecc.) la sentenza “racconta” un fatto (o più fatti), interroga l’interprete/giudicante sulla rispondenza dello stesso a uno schema concreto delineato nell’imputazione, e, in caso di risposta positiva, alla fattispecie astratta evocata. In caso di risposta positiva (ma anche negativa, ove ci si muova in ambito di modifica del nomen juris), il giudicante è chiamato – laddove se ne profili l’eventualità- a pronunciarsi sull’imputabilità, e, in caso di risposta positiva, ad irrogare/comminare/ applicare la sanzione. In caso di risposta negativa alla domanda della rispondenza del fatto contestato al fatto ricostruito dal giudicante, lo stesso sarà chiamato a rendere ragione, appunto, di questa non corrispondenza. Lo schema sintetico così delineato, arricchito dalla doverosa narrazione delle prospettazioni delle parti, è di fatto, come si diceva, ripercorso dall’art. 546 CPP laddove indica il percorso che si dovrebbe seguire nella stesura della sentenza.
18. Un esempio concreto. Nella città di XX scompare una donna. Si accerta che costei intratteneva plurime relazioni sentimentali con svariati individui. Costoro vengono sentiti, e si indaga sul loro conto. Fra tutte, balza all’attenzione degli inquirenti la figura di YY, che rende versioni discordanti sui suoi rapporti con la scomparsa. Ma nonostante perquisizioni, intercettazioni, interrogatorio, per oltre un anno nessuna prova viene raggiunta, e la donna resta introvabile. Finché non si viene a sapere che YY dispone di altri locali, mai perquisiti prima. Si procede ad accesso e viene ritrovato il cadavere della vittima, seppellito in una cantina di pertinenza di YY. Costui infine ammette di aver seppellito la donna, ma non di averla uccisa. La sua versione: lei muore dopo una lite e lui, colto dal panico, la seppellisce. Per giunta, tramite i suoi Difensori, allega un disturbo mentale che ne avrebbe compromesse le capacità di intendere e di volere al momento dell’accaduto. Il processo si celebra con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise. Il thema decidendi riguarda: le cause del decesso (morte accidentale o omicidio?) e l’imputabilità. Ebbene: quanto da me riferito circa il fatto in 15 righe occupa una sentenza di oltre 150 pagine. Detratta la parte motiva, il semplice racconto del fatto, preceduto da una lunga esposizione del “diario del processo” (inclusi nomi e cognomi di tutti i testimoni sentiti udienza per udienza, inclusi gli irrilevanti) occupa circa 80 pagine. Ma ciò che più stupisce è che la notizia relativa alla scoperta del cadavere della sventurata vittima giunge a pagina 59. Il lettore

dunque, e anche il destinatario, per circa un terzo dell'elaborato non sa ancora che il corpo è stato rinvenuto, ed è indotto a pensare che si tratti di un processo indiziario, se non di un caso di morte presunta. Quanto alla Difesa, l'atto d'appello non è da meno: nella prima parte riproduce la sentenza (!) elencando le parti critiche, con notazioni relative ad aspetti marginali e del tutto irrilevanti. E quando infine si decide ad affrontare i veri temi (imputabilità, prova scientifica) lo fa con lunghe e verbose pagine nelle quali due o tre concetti base vengono ripetuti ossessivamente più e più volte.

19. La sentenza, e l'atto d'appello che nel precedente paragrafo vengono criticati, rispondono tuttavia ai criteri di legge. Sono testi corretti dal punto di vista dell'esposizione del fatto e della logica decisionale. Non rispettano la raccomandazione sulla "concisa" esposizione del fatto. E da ciò, a cascata, discende tutta la restante farraginosità.
20. Se si prende come esempio (in negativo) questa sentenza, si può ipotizzare uno schema espositivo che risponda ai criteri di chiarezza e sinteticità:
  - a- Il giorno (...) nella città di (...) alle ore (...) scompare la signora ZZ
  - b- Fra le persone sospettate c'è il signor YY che rende versioni discordanti.
  - c- Le indagini non approdano a nulla finché non si scopre, in una cantina di sua pertinenza, il cadavere di ZZ.
  - d- YY si difende asserendo ecc. ecc.
  - e- Il Giudice ritiene non provata la versione di YY per i seguenti motivi: e-1 cause della morte; e-2 rapporti fra vittima e imputato; e-3 mendacio dell'imputato, e via dicendo.
  - f- Posta la responsabilità, YY sostiene di versare in condizione di infermità mentale... Il giudice ha disposto perizia psichiatrica che ha dato i seguenti esiti...
  - g- Pena e sua determinazione.
21. Si tratta, in sostanza, dello schema dell'art. 546, innervato da una consapevole gestione di elementi di chiarezza (raccontare in modo che tutti capiscano) e sinteticità (raccontare ciò che serve e niente di più). Che tutto questo si possa insegnare come gli algoritmi o la lingua greca continuo a non crederlo. Che si possa insistere e insistere e insistere finché non diventi patrimonio condiviso, questo lo credo fortemente.
22. Un'ultima notazione sul rapporto fra sentenza (testo tecnico) e scrittura creativa. Bene. Se immaginiamo una struttura narrativa classica (dallo pseudo-Aristotile alla manualistica in voga nelle università americane, passando per Bettelheim, Galvano della Volpe e Joseph Campbell) noteremo che la struttura classica si articola in tre atti. Nel primo atto (A) vengono presentati i personaggi, di solito protagonista e antagonista; nel secondo atto (B) si sviluppa il conflitto fra A e B; nel terzo atto A o B trionfano. Uno schema elementare, che naturalmente nella grande narrativa è decisamente più complicato, ma dal quale non si può prescindere se ci si vuole accostare a quel corpus di regole condivise a cui miriamo. E allora, riportando il discorso alla nostra sentenza: A sarà il

racconto del “fatto”. B sarà la spiegazione di come i due contendenti – nel processo penale Accusa e Difesa – leggono e interpretano questo fatto, alla luce del dettato normativo. C sarà il momento della risoluzione del conflitto: il Giudice sancirà l’affermazione della tesi accusatoria ovvero di quella difensiva, e la sua motivazione sul punto costituirà quella che, in termini narratologici, è la risoluzione dei conflitti.

23. Senza nessuna pretesa di completezza, quella che precede non è che un’iniziale, limitatissima, offerta di riflessione.

**RENATO BRICCHETTI**

*Presidente di sezione della Corte d'appello di Milano*

## **INSIDIE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO\***

1. La lingua giudiziaria è complessa.

I fattori di questa complessità sono molteplici.

Non tutti attribuibili (addebitabili) a chi la scrive.

Il linguista la definisce “denotativa”.

Dovrebbe, dunque, rendere subito il “significato”, non generare dubbi, essere univoca, neutra, oggettiva, rigorosa.

Ma la lingua giudiziaria è anche una lingua intellettuale, quindi “distaccata”. E ciò nonostante abbia una funzione informativa.

Gli atti giudiziari sono troppo frequentemente scritti in una lingua difficile, che può mettere in difficoltà anche una persona di elevata scolarizzazione. E non solo perché fa uso di una terminologia tecnica, spesso infarcita di sigle (come in altri linguaggi settoriali tipo quello medico). Ma anche perché è calata in un “ambiente linguistico” complesso. Complesso per la molteplicità di significati delle parole (polisemia); complesso per la ellitticità dei costrutti (le parole sottintese, inesprese). Complessa per le ambiguità (pensate al significato che noi diamo alle parole “teorema accusatorio”). Complessa per l’uso metaforico, parallelo, fantasioso del linguaggio: l’eminenza grigia, il senno del poi, ecc.

E ancora: complessa perché caratterizzata da un registro linguistico formale, perché contrassegnata da un glossario molto vasto. E da un uso eccessivo, non necessario, di parole, locuzioni e brocardi in latino.

L’uso della terminologia tecnica è calato in un contesto complesso, caratterizzato da periodi molto lunghi, ridondanti e da un uso eccessivo, non necessario, di metafore, di modi di dire, di parole e locuzioni latine.

Eppure i destinatari dell’atto non sono – come si diceva - soltanto gli specialisti.

Quindi non dovrebbe mai perdersi il contatto con il linguaggio comune.

Si aggiunga che l’atto è spesso destinato ad essere tradotto in altra lingua.

E – non ultimo – che la sua funzione informativa è sovente al servizio della tutela di diritti fondamentali della persona.

Codici e leggi prevedono, dunque, attività e pratiche che richiedono competenze linguistiche alte.

Non è però prevista una *formazione linguistica – specifica e mirata* – dei diversi soggetti interessati, magistrati e avvocati in particolare.

---

\* Ravenna, 23 ottobre 2015 (trascrizione dell’intervento).



Formazione professionale e didattica universitaria si occupano troppo poco dei problemi che dall'uso di questa lingua possono derivare a chi è costretto, suo malgrado, a confrontarsi con la stessa.

Avvocati, docenti universitari, magistrati dovrebbero occuparsene; dovrebbero ricercare e definire regole condivise che rendano l'atto, adeguatamente strutturato nel rispetto della regola legale della concisione, chiaro, efficace, di comune intelligibilità e fruibilità.

Chi legge deve capire subito (o quasi) e non dopo quattro letture.

Questa contraddizione fra abilità linguistiche richieste e assenza di formazione linguistica genera quantomeno disomogeneità di prestazioni e produzioni, nonché tendenziale appiattimento acritico su prassi e moduli linguistici tramandati nelle camere di consiglio

2. Ho scoperto, interessandomi del tema, che esistono linguisti che ne parlano da diversi anni. Leggendo alcuni loro saggi ho trovato esempi di lingua giudiziaria del magistrato.

Riguardano di regola casi per così dire, "minori".

Quelli più rilevanti, che attraggono l'opinione pubblica e che sono esposti ai riflettori dei mass media, sono casi (processi) che per loro natura richiamano gli estensori ad un maggior impegno e controllo, anche linguistico.

Si tratta anche di casi affetti da patologie gravi, ma rendono l'idea.

Sentite. Esempi tratti da uno scritto della linguista prof. BELLUCCI

**Una sentenza in giudizio abbreviato:** descrive, per uno degli imputati, il "cuore" delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

**«l'ascritto protagonismo del "capofila" dei soggetti attenzionati dagli inquirenti risulta, nello specifico, del tutto persuasivamente dimostrato tanto con riferimento all'episodio d'illecito acquisto del 9 ottobre 2002, la cui constatata evidenza fattuale ha rappresentato un punto chiave tra i riscontri investigativi dell'ipotizzato quadro di serialità spacciatoria ascritto all'interessato, quanto con riferimento ai restanti singoli episodi di smercio nonché di illecita detenzione contestatigli sulla base delle risultanze emerse a suo carico, precisandosi sin d'ora come le corrispondenti ipotesi formulate - in termini tutt'altro che indeterminati, contrariamente a quanto difensivamente eccepito - dall'accusa, sia consentito pervenire ad esaustiva e convincente dimostrazione.»**

**Corte di cassazione :**

**«[...] è errato l'approccio metodologico alla valutazione indiziaria il quale si limiti alla esaltazione del margine di ambiguità (o di reversibilità) insito nella lettura del dato fattuale, per giungere alla esclusione di ogni valore probatorio di ciascuno degli indizi atomisticamente considerati, senza apprezzare il peso che gli elementi del compendio assumono nella valutazione sinergica, la quale si nutre delle connessioni osmotiche che possono stabilirsi tra gli stessi medesimi indizi».**

Si notino: lunghezza del periodo (peraltro incompleto: 68 parole), sintassi intricata con coacervi di subordinate, struttura nominale sovraestesa, eccesso di sostantivi astratti, selezioni lessicali non sempre trasparenti.

#### **Da una sentenza civile:**

**«L'importo così ottenuto si ritiene, nel caso di specie, perfettamente rispondente alla concreta entità del danno, onde non necessitano variazioni equitative in più od in meno del valore monetario del punto d'invalidità, tenuto conto anche del fatto che non sono state allegare o dimostrate nella specie condizioni soggettive tali da giustificare le suddette variazioni (cfr., per l'eventualità che la personalizzazione del risarcimento coincida con l'importo risultante dalle "tabelle uniformi" predisposte dal singolo ufficio giudiziario, Cass., ecc.) ».**

Il lungo periodo, di circa 80 parole, è retto da un unico verbo, nella forma impersonale (*si ritiene*), con anteposizione a sinistra dell'oggetto (*l'importo così ottenuto*), che di conseguenza viene allontanato da ciò che regge: *perfettamente rispondente*.

E poi ... come si fa ad *allegare [...] condizioni soggettive ??*

**Ipotesi di riscrittura** (di mano della prof. BELLUCCI):

**«Si ritiene che l'importo così calcolato, nel caso specifico, risponda perfettamente alla entità concreta del danno. Di conseguenza, non è necessario aumentare o diminuire a fini di equità il valore monetario del punto d'invalidità. Infatti, non sono state allegare o dimostrate condizioni soggettive specifiche, che giustifichino variazioni».**

3. Vediamo di mettere insieme qualche suggerimento.

a) Frasi corte.

Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi.

Il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole.

Più lungo è il periodo, più alta deve essere l'abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione.

b) Esplicitare i soggetti o verosia limitare i modi impliciti. Nascondono il soggetto e creano ambiguità.

c) Evitare, nella sintassi del periodo, la **subordinazione**. Se proprio non si riesce a "spezzare" il periodo, preferire la **coordinazione**.

In linguistica, nella sintassi del periodo, la subordinazione è relazione che si stabilisce tra due proposizioni collocate nel periodo su piani diversi, in modo che l'una (subordinata) risulti dipendente logicamente e grammaticalmente dall'altra, che viene detta perciò principale, o reggente.

Il rapporto di dipendenza si può istituire con procedimenti sintattici differenti: la dipendente può essere introdotta da congiunzioni subordinate (distinte in causali:

poiché, perché, siccome; finali: affinché, perché; temporali: quando, mentre, appena che, prima che, dopo che; modali: come; condizionali o ipotetiche: se, qualora; consecutive: sicché; concessive: quantunque, sebbene, benché ecc.), oppure da pronomi o avverbi relativi.

I modi e i tempi del verbo della dipendente sono regolati in funzione di quelli della reggente, secondo leggi diverse nelle diverse lingue.

Lo stesso rapporto logico di subordinazione può essere espresso mediante la coordinazione, che è il processo grammaticale opposto.

Insomma, prediligere la costruzione paratattica. Paratassi è un modo di costruire il periodo (frase complessa) accostando frasi dello stesso ordine, ossia coordinate tra loro; il periodo è quindi costruito solo con frasi principali (*Tizio è stato sottoposto a procedimento penale ed in data ... è stato condannato a ... per il reato di ... dal Tribunale di ...*).

Il linguaggio giuridico italiano spesso preferisce la costruzione ipotattica (frasi con subordinate): ipotassi è la strutturazione sintattica per cui il periodo è caratterizzato da diversi livelli di subordinazione (*es. Contro Tizio, all'esito del procedimento penale conclusosi in data ..., è stata pronunciata sentenza penale di condanna per il reato di ... emessa in pari data ... dal Tribunale di ...*)

d) Limitare il ricorso a incisi e parentetiche (frasi brevi inserite in un costrutto).

Incisi e parentetiche interrompono la continuità della frase e complicano la lettura.

Quando gli incisi sono isolabili possono essere espressi con una frase autonoma, altrimenti conviene porli alla fine della frase o, quanto meno, segnalarli con lineette che ne rendano visibilmente evidente l'inizio e la fine.

e) Preferire le frasi affermative (evitare frasi tipo: "non si può non affermare che")

f) Preferire i modi e tempi verbali di uso più comune

g) Evitare espressioni desuete e fossili burocratici (es. io non sopporto "di cui trattasi" o "instava")

h) Sciogliere le sigle (pp, cc, cnr, tm, pc, opc, pg)

Altrimenti diventiamo come certi medici ospedalieri specialisti che fanno diagnosi piene di sigle che portano dritto filato il destinatario dal medico di base per sapere quanto gli resta da vivere.

Da un incontro di settimana scorsa con il Presidente Canzio e Andrea VITALI, uno scrittore (di Bellano, lago di Como) di romanzi di successo, che è anche un medico di base.

La moglie del paziente, appena dimesso dall'ospedale si reca da lui con questo certificato di dimissioni: "Giunge in PS per IMA in terapia con ACE inibitore, NIDD, IRC, nota IPB, in terapia con IPP, per GERD, ansiolitici per DAP e TAO per FI".

Per il resto dottore? per il resto tutto bene.

Pronto Soccorso. Infarto Miocardico Acuto. Diabete Non Insulino Dipendente. Insufficienza Renale Cronica. Ipertrfia Prostatica Benigna. Resezione Transuretrale. Inibitori Pompa Protonici. Reflusso gastroesofageo. Disturbo Attacco di Panico. Terapia Anticoagulante Orale. Fibrillazione atriale.

E ACE è un farmaco.

i) Evitare aggettivi o avverbi inutili (io ad es. non sopporto chiaramente, pacificamente, ovviamente, spesso usati come scorciatoie sostitutive dell'argomentazione; insomma, di solito quando si usano vuol dire che di chiaro, di pacifico, di ovvio non c'è nulla o molto poco)).

l) Preferire verbi semplici a perifrasi verbali (dare comunicazione: meglio dire comunicare).

m) Usare parole comuni, concrete e dirette (ad es. morte invece di trapasso; lo so che si può dire anche trapasso, ma sa tanto – ecco una sigla – di P.R.A.).

n) non avere il "complesso della ripetizione", che obbliga ad usare *detto, suddetto, predetto, sopracitato, summenzionato*, che talora non giovano alla chiarezza.

Abbandonare – a favore della chiarezza e della precisione – la regola scolastica della "*variatio*".

Soprattutto nelle lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi.

Il tecnicismo non va abbandonato.

E' indicativo spesso dell'alta professionalità.

Va calato però in un contesto di chiarezza.

Eliminare pseudotecnismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti, latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue.

o) Evitare l'uso eccessivo del participio presente ("procedente ... comparente ... percipiente) e della sua sostantivazione (il dichiarante, l'istante, il delegante).

p) Ci sono anche cose non male nella lingua giudiziaria.

Ad es. è frequente anche l'uso del participio passato in funzione di clausola ridotta, invece di un'equivalente subordinata esplicita introdotta da *che* ("Nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova (che la prova sia già stata raggiunta"; "Si sosteneva infatti da parte della difesa l'avvenuto decorso (che il decorso era già avvenuto)").

Anche l'uso dell'infinito è spesso diverso da quello della lingua comune,

L'uso esteso dell'infinito si registra innanzitutto nelle subordinate complete ("Il difensore chiede applicarsi all'imputato la diminuzione della pena"; "Chiedono infine disporsi la riapertura del locale"; "Si ritiene essere avvenuta")

Un'altra particolarità consiste nell'abitudine di aggiungere il *si* finale alla forma dell'infinito, sia con valore passivo che impersonale, mentre la lingua comune colloca il *si* prima del verbo servile: deve osservarsi (*si* deve osservare); deve intendersi (*si* deve intendere); deve desumersi, deve trarsi, doveva derubricarsi, possa riscontrarsi, non può dubitarsi, non poteva costruirsi, può procedersi a espropriazioni.

Si rischia il "fossile" ma non è male.

q) Evitare o comunque limitare i modi di dire o le frasi fatte (provate a tradurli in inglese cercando di renderne il significato):

A bocca asciutta - A braccia aperte - A colpo sicuro - A cuore aperto - A cuore leggero - A doppio taglio - A fondo perduto - A freddo - Alla buona - Alle prime armi - Ammesso e non concesso - Andare a gonfie vele - Andare controcorrente - Andare per il sottile -

Andare per la maggiore - A onor del vero / Per dirla tutta - A ragion veduta - Asso nella manica - Avere il cuore in gola - Avere le carte in regola - Avere le mani legate - Avere voce in capitolo - Buco nero - Cadere dalle nuvole - Cogliere in contropiede - colpo di fulmine - Colpo di spugna - Dare un colpo di telefono - Di facili costumi - Due pesi e due misure - Essere ai ferri corti - Fare buon viso a cattivo gioco - Farla sempre franca - Fuori dai denti - Gettare acqua sul fuoco - La goccia che ha fatto traboccare il vaso - Navigare in cattive acque - L'acqua alla gola - Mancare di parola - Mandare all'aria - Mettere con le spalle al muro - Mettere fuori strada - Mettere i bastoni fra le ruote - Mettere le mani avanti - Mettersi il cuore in pace - Mina vagante - Non avere più nulla da perdere - Ore piccole - Patata bollente - Perdere il filo - Piantare in asso - Piazza pulita - Pietra dello scandalo - Predicare bene e razzolare male - Rispondere per le rime - Rompere il ghiaccio - Rovescio della medaglia - Scheletro nell'armadio - Senza capo né coda, ecc.

r) Limitare l'uso del latino. Non fare uso esagerato delle citazioni latine.

Si evitano tra l'altro clamorose scivolate.

Ne volete sentire qualcuna, trovata in atti e prove scritte di concorsi-esami:

*Ex tuc* ... che io tradurrei se proprio vi fossi costretto con: il consumo con effetti retroattivi del noto cracker di produzione belga

*Ex thunc* col *th*, da allora ... ma in inglese

*Tam tant non esset* ... che ricorda il metaforico passaparola (*tam tam*) ... a meno che l'ignoto latinista non intendesse proprio il tamburo ... quindi *tam tant non esset* ... come se non esistesse chi? ma il tamburo, è evidente

*Punctum prurens* ... non dolens, non difficile, e nemmeno pruriens ... che serva soltanto un antistaminico, un lenitivo?

Sembra *in prima facie* ... che dà l'idea del pugno in faccia

Riforma in *melius* ... non *in pelius*.

**FRANCESCO ODDI**  
*Presidente di sezione*  
*Tribunale di Roma*

**ANGELICA SCOZIA**  
*Avvocata*  
*Foro di Torino*

## **STRUTTURAZIONE ESPOSITIVA E PRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ATTI PROCESSUALI**

### **PREMESSE**

#### ***La comprensione di un testo giuridico secondo la neuroscienza cognitiva.***

La neuroscienza cognitiva, branca delle neuroscienze, studia le aree cerebrali in cui nascono il pensiero ed il linguaggio; alcuni studiosi si sono dedicati al ruolo delle neuroscienze nella comprensione dei testi giuridici<sup>1</sup> con interessanti spunti di riflessione.

La lingua del diritto, infatti, coinvolge funzioni neurologiche quali la memoria e l'attenzione ed impone un carico importante di conoscenze tecniche.

Tuttavia è anche lingua metaforica<sup>2</sup>, che attiva l'immaginazione, le emozioni ed i ricordi (ad esempio l'espressione «buon padre di famiglia» è metafora del parametro della diligenza civilistica, pur mantenendo significato anche nel linguaggio comune).

Ecco perché la lingua giuridica non è neutra. Essa è un processo complesso che attiva funzioni cognitive e processi emotivi, questi ultimi «controllati» dalla esperienza professionale e dalla memoria di lavoro, “*che gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento delle tracce linguistiche per favorire la comprensione dei testi*”<sup>3</sup>.

#### ***Saper scrivere è importante?***

Lo sviluppo della neuroscienza cognitiva si lega a quello dell'ingegneria informatica, che è riuscita a replicare i processi neurologici nelle macchine, vere e proprie intelligenze artificiali. Lo sviluppo massiccio della tecnologia invade ogni campo del sapere, anche quello giuridico.

La scrittura è facilitata dai programmi informatici, la modulistica degli atti è reperibile sul *web* ed è possibile confezionarli sulla base di un *collage* di sentenze o di citazioni dottrinali con il risultato, magari non voluto, di redigere atti “*obesi*”<sup>4</sup>.

Ma la lettura diventa eccessivamente difficoltosa.

Con l'abbandono della carta, tranne in caso di atti lunghi e complessi (come da proposta di modifica dell'art.16-*bis*, comma 9, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, contenuta nella relazione

---

<sup>1</sup> Gabriella Bottini, *Il ruolo delle Neuroscienze nella comprensione del testo giuridico*, in *Le parole giuste*, Munari Edizioni, 2017; Raffaele Caterina, *I fondamenti cognitivi del diritto*, Mondadori, 2008.

<sup>2</sup> Carla Bazzanella, Lucia Morra e Piercarlo Rossi, *L'approccio cognitivo alla metafora nel linguaggio giuridico*, in *I fondamenti cognitivi del diritto, cit.*, pp.157-175.

<sup>3</sup> Gabriella Bottini, *op.cit.*, pag. 291

<sup>4</sup> Definizione di Rossella Masi, giudice presso il Tribunale di Roma.

ministeriale del 12 febbraio 2018), “la lettura a video diventa destrutturata: l’interruzione ed il salto prendono il posto della continuità e della concentrazione. Il tempo del leggere si frammenta in tanti piccoli pezzi. E l’idea del testo continuo si dissolve. Si può uscire dal testo in ogni momento e poi rientrarvi”<sup>5</sup>, con il rischio di dimenticare cosa si sta leggendo.

Saper scrivere e saper «scrivere diritto»<sup>6</sup>, quindi, è importante, ancora di più con il processo telematico, e non è un traguardo ma un requisito di professionalità per la tutela dei diritti.

## **STRUTTURAZIONE ESPOSITIVA DEGLI ATTI PROCESSUALI**

L’efficacia di un atto processuale deriva, oltre che dalla bontà del suo contenuto, dalla facilità della sua lettura. Quanto più l’atto è agevolmente fruibile dal lettore tanto più la sua attenzione ne è attratta (anche emotivamente, direbbero i neurologi) e, dunque, maggiori sono le possibilità che l’atto sia correttamente compreso e valutato. In proposito si riassumono in nota le indicazioni degli Osservatori sulla Giustizia civile<sup>7</sup>.

Innanzitutto taluni semplici accorgimenti di impostazione grafica mettono il lettore nella condizione di verificare prontamente la successione argomentativa dell’atto, nonché di agevolarlo nell’opera di discriminazione fra ciò che è rilevante e ciò che è (o può essere) soltanto superfluo.

### ***La numerazione delle pagine.***

In tutti gli atti di parte e del giudice, indipendentemente dalla loro lunghezza, è essenziale la numerazione delle pagine, che consente con immediatezza e facilità di

---

<sup>5</sup> Raffaele Simone, *Il libro è una tecnologia che funziona meglio*, articolo di L’Espresso n. 9 del 26 febbraio 2017.

<sup>6</sup> Nel duplice significato di scrivere un atto giuridico e scrivere lineare.

<sup>7</sup> L’Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile tenutasi a Roma nei giorni 19, 20 e 21 maggio 2017 ha approvato le «*linee-guida 2017 per la redazione di atti e provvedimenti in maniera chiara e sintetica*». Si tratta di un documento che, per la prima volta nell’esperienza degli Osservatori, propone a livello nazionale alle rappresentanze istituzionali, ordinistiche ed associative degli avvocati e dei magistrati e a tutti gli uffici giudiziari italiani indicazioni uniformi per una sempre più chiara e sintetica redazione degli atti processuali civili nei giudizi di merito.

Le linee-guida non incidono né sul libero espletamento del diritto-dovere del difensore, né sull’autonomia decisionale del giudice; il loro mancato rispetto non è causa di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’atto. Più semplicemente, nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale esse rappresentano un pragmatico strumento offerto agli operatori del diritto per la redazione di atti e provvedimenti ispirati ai principi di chiarezza e sinteticità.

Su questo tema già si erano registrati lodevoli tentativi a livello locale, culminati nella redazione di Protocolli per la redazione degli atti processuali nei giudizi di primo grado e di appello: Osservatori di Torino e di Reggio Emilia nel 2011; Osservatorio di Milano nel 2012; Corte d’appello di Torino, Corte d’appello di Bologna e Tribunale di Roma, area lavoro, nel 2016. Con l’approvazione delle linee-guida si è inteso operare una *reductio ad unitatem* delle diverse esperienze e superare l’intrinseco limite della territorialità dei Protocolli locali, senza precludere la possibilità di soddisfare specifiche esigenze pratiche del singolo ufficio giudiziario. Nel dicembre 2017 è stato approvato il «Protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice nel giudizio di primo grado» presso il Tribunale di Roma, documento che si muove nel solco delle linee-guida e contiene indicazioni appropriate per un ufficio giudiziario di grandi dimensioni.

ricostruire, in ogni momento, l'ordine espositivo delle argomentazioni svolte e di rilevare eventuali omissioni nell'impaginazione. Negli atti più complessi la numerazione si rivela fondamentale, perché altrimenti il lettore è costretto a defatiganti e non sempre corrette ricostruzioni della sequenza espositiva. Per le ragioni indicate, è preferibile che la numerazione sia inserita in un formato che evidenzia anche il numero complessivo delle pagine dell'atto: es. "3/14" oppure "pag. 3 di 14" o simili.

### ***L'indice.***

Direttamente proporzionale alla complessità dell'atto è l'utilità della redazione di un indice, che permette di avere una prima immagine visiva della struttura dell'atto e di rilevare sin da subito l'ordine delle argomentazioni che contiene.

### ***I paragrafi numerati e titolati.***

Alla medesima relazione di proporzionalità può ascriversi la suddivisione dell'atto in paragrafi titolati, posto che la ripartizione in paragrafi semplicemente numerati appare senz'altro utile anche per gli atti più brevi. La finalità del paragrafo è infatti quella di individuare esattamente il punto dell'atto che contiene il passaggio argomentativo di interesse; la sua intitolazione, ancorché non sempre facile, è quella di sintetizzare il contenuto dell'argomentazione.

### ***Il prospetto di sintesi.***

Quando l'atto è complesso, vuoi per le vicende di fatto, vuoi per le argomentazioni giuridiche esposte, è consigliabile un prospetto di sintesi (o *abstract*), che assolve alla funzione di orientamento e comprensione del testo. Redatto in brevi frasi separate, di dimensioni estremamente ridotte e collocato all'inizio dell'atto, il prospetto di sintesi consente al lettore l'immediata introduzione nella vicenda sottoposta alla sua attenzione e gliene fa cogliere i tratti essenziali<sup>8</sup> (soprattutto *petitum* e *causa petendi*).

### ***Documenti numerati e titolati.***

Estremamente efficace è la numerazione e intitolazione dei documenti prodotti nell'atto, in quanto ne consente l'immediata reperibilità e, negli atti informatici, anche la visione contestuale alla lettura dell'atto, tramite la funzione «*link*» (su cui v. *infra*). Per assicurare l'univocità del richiamo ai documenti prodotti, la numerazione deve essere unica e progressiva per tutti gli atti dell'intero grado di giudizio (ad es., se con la citazione sono stati prodotti cinque documenti, la numerazione di quelli prodotti con l'atto successivo riprende e prosegue con il sesto). Negli atti informatici, poiché il *software* opera con il sistema della numerazione binaria, la numerazione dei documenti va effettuata premettendo lo 0 ai primi 9 documenti prodotti (ad es. 01, 02, 03 etc.) e, nel caso in cui se ne producano più di 99, premettendo il doppio zero (ad es. 001, 002, 003 etc.).

### ***Distinzione grafica e spaziale fra testi e richiami esterni.***

Altro accorgimento che contribuisce a rendere efficace l'atto è la distinzione grafica e spaziale fra il testo e i richiami esterni. Negli atti è frequente leggere

---

<sup>8</sup> Negli uffici di grandi dimensioni il prospetto di sintesi dell'atto introduttivo può inoltre contribuire alla contrazione dei tempi del giudizio, in quanto facilita l'assegnazione del fascicolo processuale alla sezione tabellarmente competente, evitando erronee attribuzioni ad altre sezioni che potrebbero sembrarne destinatarie.



citazioni di passaggi di altri atti processuali o di precedenti giurisprudenziali. Se non sono sintetici, tali richiami appesantiscono l'atto e rischiano di distogliere l'attenzione del lettore dal contenuto suo proprio. È utile, allora, scegliere caratteri grafici differenti (preferibile il corsivo tra virgolette) per il passo citato e, per i richiami giurisprudenziali, soprattutto se particolarmente lunghi, la loro collocazione in note a piè di pagina, con dimensioni del *font* minori di quelle del testo.

Nei provvedimenti del giudice i richiami – sia a passi degli atti di parte, sia a brani motivazionali di precedenti giurisprudenziali – è opportuno siano di dimensioni contenute e riportati nel testo con carattere corsivo fra virgolette.

Con riguardo ai singoli atti processuali si suggeriscono ulteriori, specifiche indicazioni.

#### ***L'atto introduttivo del giudizio.***

Tenendo conto della concatenazione di ciascun atto con il precedente e con il successivo, assumono particolare rilievo la struttura e la veste grafica dell'atto introduttivo del giudizio, che viene, per così dire, a dettare i caratteri formali degli atti del processo. Infatti, se citazione o ricorso sono redatti con i criteri dinanzi esposti, anche la comparsa di risposta e gli atti successivi possono assumere una struttura espositiva e una veste grafica speculare, con intuibili positivi riflessi sulla gestione dell'intero processo e dei suoi tempi.

#### ***La comparsa di risposta.***

In una ideale giustapposizione delle tesi delle parti, la comparsa di risposta del convenuto e dei terzi chiamati – seguendo lo stesso schema espositivo, logico e formale, dell'atto introduttivo – potrebbe contenere, senza inutili divagazioni, l'immediata confutazione della posizione avversaria. Eventuali argomentazioni, fattuali e giuridiche, nuove o diverse da quelle dell'atto introduttivo possono essere illustrate in ulteriori e separati paragrafi, preferibilmente titolati, così da renderle immediatamente identificabili e da farne cogliere con prontezza il contenuto. Le repliche che da tali eventuali nuove o diverse argomentazioni possono scaturire sono in tal modo agevolmente proponibili nell'udienza di prima comparizione e trattazione e, ricorrendone i presupposti, nelle prime due memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. sempre in paragrafi corrispondenti a quelli della controparte.

#### ***Le comparse conclusionali.***

Seguendo lo stesso schema grafico-strutturale anche le comparse conclusionali possono limitarsi a contenere, in maniera asciutta, ma efficace, le argomentazioni finali delle parti sulle questioni effettivamente controverse, dibattute e oggetto di prova durante la fase istruttoria. Gli spazi per inutili appesantimenti, divagazioni o digressioni verrebbero in tal modo, se non annullati, grandemente ridotti, con innegabile beneficio per la chiarezza e la speditezza del giudizio.

#### ***I provvedimenti del giudice.***

La logica della concatenazione degli atti processuali ha ricadute anche sui provvedimenti del giudice a contenuto decisorio. Infatti, se gli atti di parte hanno seguito la dialettica innanzi delineata, la decisione potrebbe essere fondata sulla medesima sequenza espositiva ed il contenuto del provvedimento ne sarebbe favorito sotto due aspetti. Da un lato, sarebbero evitati passaggi motivazionali eccentrici rispetto ai veri temi del processo, che frequentemente sfociano in deprecabili *obiter*

*dicta*. Dall'altro, sarebbe decisamente ridotto il rischio di incorrere in omissioni di pronuncia.

Anche se il provvedimento decisorio è redatto con struttura e forma differenti da quanto appena illustrato, particolare attenzione va posta alla statuizione sulle spese processuali e al dispositivo. Nella logica di valorizzare i principi di sinteticità e chiarezza e di incentivarne il rispetto, questi due momenti della decisione acquistano una indiscutibile importanza. È consigliabile, perciò, che un apposito paragrafo della motivazione sia dedicato alla decisione sulle spese processuali, la cui liquidazione tenga conto – ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 – del pregio dell'opera professionale del difensore, valutato anche in base all'osservanza dei suddetti principi. È altresì raccomandabile che essi vengano rispettati nel dispositivo, da redigere per capi separati, preferibilmente contraddistinti da lettere o numeri, contenenti statuizioni comprensibili, prive di rinvii equivoci alla parte motiva della decisione, e, soprattutto, ben definite nel contenuto. A questo riguardo, con specifico riferimento alle pronunce di condanna, il dispositivo dovrebbe sempre indicare con la massima precisione possibile la prestazione dovuta e, per le condanne al pagamento di somme di denaro, l'importo dovuto a titolo di sorte (al netto di eventuali compensazioni, rivalutazioni monetarie e qualsiasi altra operazione giuridica o economica che influisca sulla sua definitiva determinazione), la misura degli interessi e la loro decorrenza.

## **PRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ATTI PROCESSUALI**

Gli elementi della strutturazione espositiva necessitano di una presentazione grafica che li valorizzi attraverso un sapiente uso degli spazi bianchi, degli stili dei caratteri di stampa (grassetto, corsivo), dei titoli e dei paragrafi etc., rimessi alla libera scelta e alla sensibilità dell'estensore dell'atto. Tuttavia, possono darsi alcuni suggerimenti per facilitare la lettura.

- a) La scelta del *font* (carattere di stampa) e delle sue dimensioni non è un inutile vezzo, ma un importante elemento della veste grafica dell'atto. Caratteri eccentrici, scarsamente leggibili o troppo piccoli affaticano la vista, soprattutto quando la lettura – come normalmente avviene nel processo telematico – viene effettuata a video o, in ogni caso, quando l'atto sia particolarmente lungo. È raccomandabile, perciò, la scelta di *font* estremamente leggibili, che presentino lettere dalle forme convenzionali, con buona spaziatura e un alto rapporto tra occhio (altezza delle lettere prive di aste ascendenti o discendenti, come x, a, c, o) e corpo totale (altezza totale della lettera, comprese le aste, come b, g, t, p)<sup>9</sup>. Anche lo spazio fra una riga e l'altra (interlinea) aiuta la leggibilità e la dimensione preferibile a questo scopo è quella di 1,5.
- b) Il prospetto di sintesi e l'indice, utili soprattutto negli atti complessi, costituiscono le coordinate grafiche, orizzontali e verticali, del testo. Il prospetto di sintesi va perciò evidenziato e contenuto in apposito spazio all'inizio dell'atto. L'indice, che consente di individuare con facilità gli

---

<sup>9</sup> Tra i *font* più leggibili si annoverano: Georgia, Helvetica, Times New Roman, Verdana.

argomenti esposti, se redatto con modalità attiva permette di selezionare immediatamente i titoli di interesse.

- c) Le immagini o figure sono veicolo immediato di messaggi, ma nei testi giuridici il loro uso va contenuto ai soli casi in cui siano effettivamente necessarie (ad esempio nella descrizione del luogo di un sinistro o di un marchio). La lettura del testo scritto, infatti, avviene per criteri astratti, mentre la lettura per immagini segue criteri intuitivi; quindi il salto da un criterio all'altro comporta il rischio di interrompere la concentrazione del lettore.
- d) La presentazione grafica del testo può essere arricchita da *links* a siti e risorse esterne all'atto (ad esempio un provvedimento per esteso) e da collegamenti ipertestuali ai documenti<sup>10</sup>. Essi ne consentono l'immediata visualizzazione e la lettura contestuale, senza ricorrere alla carta. L'uso è ancora embrionale e limitato agli atti semplici (ad es. decreti ingiuntivi), ma è comunque una realtà. L'art 12, comma 1, del provvedimento DGSIA contiene le specifiche tecniche al DM n. 44/2011 e prevede che l'atto da depositare nel fascicolo informatico sia redatto in formato PDF ottenuto per trasformazione testuale e «privo di elementi attivi»; ciò significa che non è ammessa la presenza di campi che possano pregiudicare la sicurezza (ad es. veicolare *virus*) e alterare valori quando il file viene aperto, mentre sono ammessi elementi quali figure all'interno del testo, indirizzi *mail/pec* e *links* o collegamenti ai documenti allegati; in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta bloccante.

\* \* \*

In conclusione, gli occhi che guardano lo schermo sono diventati le dita che sfogliano la pagina di un testo e la pagina è come una mappa, un paesaggio visto dall'alto.

Un paesaggio variegato (con titoli e sottotitoli, paragrafi e numeri, etc.) consente di catalogare e selezionare le informazioni in modo rapido ed efficace. E consente soprattutto ai giuristi di concentrarsi sulla risposta alla domanda di giustizia, utilizzando il personale bagaglio culturale, cognitivo ed emotivo, e professionale che spinge a scrivere diritto, rispettando la cornice delle norme e cimentandosi nel gioco di riempire gli spazi bianchi in una gara leale di abilità<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Tutti elementi ammessi negli atti. Si veda, al riguardo:

[http://pst.giustizia.it/PST/resources/csm/documents/Indicazioni su creazione Atto principale.pdf](http://pst.giustizia.it/PST/resources/csm/documents/Indicazioni%20su%20creazione%20Atto%20principale.pdf) .

<sup>11</sup> Pietro Calamandrei, *Il processo come giuoco*, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. II, CEDAM, 1950.

**RICCARDO GUALDO**

*Professore ordinario di linguistica italiana  
Università della Tuscia*

## **MIGLIORARE GLI ATTI PROCESSUALI E GIUDIZIARI. ESPERIENZE DI LABORATORIO**

Semplificare e sintetizzare un testo è un'operazione difficile. Sintetizzare un atto processuale o giudiziario è ancora più difficile: gli aspiranti avvocati e magistrati immaginano, non sempre a torto, che le loro prove scritte di concorso saranno tanto più apprezzate quanto più saranno dense di sostanza argomentativa e di dotte citazioni dottrinali. I testi su cui hanno studiato all'università e quelli che leggeranno d'ora in avanti non sempre sono d'aiuto; li abitua anzi a un periodare complesso e a servirsi di repertori di parole e frasi del mestiere sovente antiquate rispetto all'italiano corrente. Infine, la mole di lavoro e l'urgenza delle decisioni condannano senza appello due fasi essenziali dello scrivere chiaro, la rilettura e la riscrittura. L'insieme di questi fattori favorisce ragionamenti lunghi e contorti, ridondanze, automatismi d'inerzia.

La concisione richiede tempo e allenamento, difficili da chiedere a un professionista molto impegnato. Qualcosa, però, si può fare. Comincia bene chi ha coscienza che scrivere in modo chiaro e conciso è un impegno non lieve. Non guasta anche una piccola dose di umiltà; merce rara ovunque, ma specialmente in chi avverte il legittimo orgoglio di avere un ruolo di grande peso e prestigio per la società. C'è poi bisogno di un assiduo esercizio d'attenzione, che si aggiunge a quella – già notevole – da riservare alla sostanza del procedimento. Badare alla forma non significa cercare a ogni costo il preziosismo e la variazione, ma neppure rinunciare all'eleganza, che può convivere benissimo – come insegnano i matematici e i fisici – con la semplicità e la chiarezza. E una forma accurata produce effetti benefici anche sulla sostanza.

A incoraggiare una più diffusa consapevolezza dell'utilità di chiarezza e concisione nella scrittura giuridica sono intervenute numerose iniziative, anche prima che si insediassero il Gruppo di lavoro voluto dall'attuale Ministro della giustizia. Università, enti di formazione, organi di rappresentanza delle professioni giuridiche, hanno lavorato e continuano a lavorare per migliorare la qualità della scrittura delle professioni giuridiche.

Da un'esperienza di laboratorio provengono gli esempi che seguono. Il 19 settembre 2017 a Firenze, in un seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, un pubblico ministero e uno storico della lingua italiana hanno proposto a una folta platea di magistrati alcune proposte di riscrittura di stralci di testi ricavati da testi giuridici di tipo diverso. Tutti testi reali, realmente prodotti da giudici, avvocati, pubblici ministeri. La sentenza della Cassazione del 1993 è commentata nel volume *Le parole e la giustizia* (Einaudi, 2001) di Bice Mortara Garavelli; della sentenza del tribunale di Mantova si è occupata un'altra linguista

esperta di scrittura giuridica e processuale, Patrizia Bellucci; il testo del contratto e gli esempi 4 e 5 provengono dal volume *Con parole precise* di Gianrico Carofiglio (Laterza, 2015). Questi e altri materiali sono stati discussi insieme a Giovanni Gallone, pubblico ministero al tribunale di Foggia, e a Federigo Bambi, storico del diritto italiano e accademico della Crusca.

Avere due punti di vista si è rivelato molto proficuo: la competenza tecnica del giurista è necessaria per arrivare a una riscrittura fedele alle intenzioni originali dell'autore e senza errori o lacune di sostanza; la sensibilità di chi studia testi per mestiere garantisce linearità e adeguatezza di registro a una scrittura che deve essere esatta, ma semplice. Senza dimenticare che a materie complesse possono ben corrispondere un linguaggio tecnicamente sostenuto e una sintassi articolata: insomma, che sintesi e concisione non significano banalizzazione.

Va da sé che la proposta di riscrittura è solo una tra le tante possibili; quel che conta è la sua efficacia come esempio di lavoro sul testo.

### **Esempio 1: da un contratto**

Dal momento che la licenza del diritto all'utilizzazione commerciale dell'immagine dello SPONSEE costituisce elemento quasi necessario del rapporto costituendo, le parti convengono che in caso venga meno il relativo consenso dello SPONSEE, lo SPONSOR potrà decidere se recedere immediatamente dal contratto in caso di mancato interesse apprezzabile all'adempimento parziale, ovvero continuare il rapporto mantenendo l'efficacia del contratto per quanto concerne le ulteriori prestazioni dovute dallo SPONSEE, a fronte di una riduzione del corrispettivo dovuto dallo SPONSOR del 70% (settantapercento) rispetto a quanto previsto alla lettera p) del presente accordo, rimane inteso che in ogni caso durante la vigenza del contratto permarrà il divieto di concessione di licenza del diritto all'utilizzo dell'immagine dello SPONSEE a terzi concorrenti.

### **Proposta di riscrittura**

In caso di revoca del consenso dello SPONSEE all'utilizzo della propria immagine, lo SPONSOR potrà recedere immediatamente o in alternativa ottenere una riduzione del 70% del corrispettivo, fermo in tal caso il divieto per lo SPONSEE di concedere a terzi il suddetto utilizzo.

Interventi:

a. scompare il preambolo iniziale, dove una lunga proposizione subordinata causale (*Dal momento che...*) precedeva la principale rendendo più faticoso il ragionamento; anche nella riscrittura una subordinata, ipotetica, precede la principale, ma la forma è nominale e la frase è più breve;

b. si eliminano verbi superflui, come ad esempio in “potrà *decidere se* recedere”, che introduceva una disgiuntiva inutilmente pesante ed è semplificato in “potrà recedere”;

c. si sostituisce *ovvero*, che potrebbe creare ambiguità interpretative (“o invece” oppure “o anche?”), con *o* (andrebbe bene anche *oppure*), rafforzato da “in alternativa”;

d. il periodo finale è abbreviato in modo decisivo ai fini della chiarezza: nel testo di partenza la specificazione introdotta da “rimane inteso che” non era esplicitamente (cioè con mezzi linguistici) circoscritta alla seconda soluzione; la riscrittura chiarisce introducendo *in tal caso*;

e. sempre nel periodo finale, la riscrittura migliora la linearità del discorso: “il divieto” è immediatamente avvicinato alla persona cui si riferisce (“per lo sponsee”); anche “concedere” è avvicinato al complemento di termine “a terzi”; la pesante catena di nomi “il divieto *di concessione di licenza del diritto all'utilizzo dell'immagine*” è sintetizzata e sostituita con un verbo all'infinito (“il divieto [...] di concedere”), senza danno per la sostanza giuridica.

Note:

inutile usare una volta *utilizzazione* e l'altra *utilizzo* (dell'immagine); ma anche *uso* poteva andar bene; *suddetto* può forse suonare burocratico, ma è funzionale alla coesione del periodo.

### **Esempio 2: da una sentenza di Cassazione civile (22 marzo 1993, n. 3378)**

L'accordo delle parti, ai fini della conclusione del contratto, può considerarsi inesistente solo quando sia impossibile la giuridica identificazione di un'espressione della volontà comune che, sorretta da comune intenzione, abbia forza di legge tra le parti, e non anche nei casi in cui il consenso sia solo viziato o minato da errore.

#### **Proposta di riscrittura**

L'errore di uno dei contraenti non comporta l'inesistenza dell'accordo in quanto, pur viziando il consenso, non impedisce la formazione di una volontà comune.

Interventi:

a, tutto il periodo viene modificato sostituendo la forma passiva con l'attiva, modificando la prospettiva negativa in positiva e la sintassi dall'ipotetica alla dichiarativa; così *può considerarsi inesistente* diventa *il consenso [è] esistente*; *il consenso è viziato da errore* diventa *l'errore vizia il consenso*; “l'accordo [...] è inesistente *solo quando* [...] e non anche” si trasforma in “[è] esistente [...] e non impedisce”, e “*nei casi in cui sia solo viziato*” diventa “vizia”. Per quanto riguarda il significato, l'attenzione è concentrata solo sulle unità informative davvero essenziali:

si sta parlando dell'*errore* di uno dei contraenti e dei suoi effetti sul contratto viziato ma non annullato dall'errore; in un'altra frase, eventualmente, si potranno trattare i casi di nullità. Quel che è implicito nelle parole permette di evitare le ridondanze: se ci sono *contraenti* si sta evidentemente parlando di un *contratto*, dunque è inutile ripeterlo.

Note:

*viziare* e *minare* sono quasi sinonimi nel significato di "compromettere", ma solo il primo dei due ha un uso anche tecnico nel linguaggio giuridico, e non ha bisogno d'essere rafforzato; chi legge il testo originale potrebbe addirittura pensare – sbagliando – che si tratti di due cose diverse ("viziato o minato").

### **Esempio 3: da una sentenza del Tribunale di Mantova (12 novembre 2004)**

Orbene deve ritenersi che la banca avrebbe dovuto fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che i clienti intendevano porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11255; v. anche art. 11 co. I direttiva 93/22 CEE del 10-5-1993), dovendo l'intermediario finanziario agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. A) d. lgs. 58/98, 26 lett. E) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti (v. artt. 47 Cost., 5 e 21 lett. A) del d. lgs. 58/98), obbligo implicante l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante (c.d. material fact secondo l'espressione usata dalla giurisprudenza nordamericana) in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell'investitore.

### **Proposta di riscrittura**

La banca avrebbe dovuto fornire ai clienti un'informazione completa sui rischi dell'operazione che essi volevano compiere; infatti, l'intermediario finanziario – in quanto operatore particolarmente qualificato – è tenuto ad agire con diligenza e a tutelare l'interesse dei clienti: nel caso, egli deve segnalare loro puntualmente che l'investimento è altamente rischioso.

La banca deve conoscere e comunicare al cliente la valutazione che su quell'investimento è stata fatta dalle maggiori agenzie specializzate in materia, in modo da consentirgli una scelta consapevole; infatti la valutazione del titolo da parte del mercato è un fattore rilevante, in quanto influenza fortemente la decisione dell'investitore.

Interventi:

Il primo intervento è il taglio drastico di tutti i rinvii che compaiono tra parentesi; già solo così si passa da 184 a 121 parole. Il secondo intervento agisce sulla struttura, spezzando il lungo periodo unico in due capoversi: stavolta non c'è un gran risparmio di parole, visto che da 121 si arriva a 107 (52+55). Ci guadagna soprattutto il "respiro" della lettura. Tra l'altro, ognuno dei due capoversi è suddiviso a sua volta in due o tre segmenti più brevi, e un attento uso della punteggiatura dà ritmo ed equilibrio alle frasi.

Entriamo nel dettaglio:

a. scompare *orbene*, congiunzione d'uso non comune (così il Vocabolario Treccani) e ridondante;

b. scompare il costrutto con *si* impersonale enclitico (da *deve ritenersi* a *si deve ritenere*), poco usato nella lingua di tutti i giorni e di schietto sapore giuridico e burocratico;

c. la riscrittura migliora in linearità avvicinando il complemento di termine al verbo principale ("fornire un'informazione ... *che i clienti*" diventa "fornire *ai clienti* un'informazione");

d. scompaiono i giri di parole inutili ("di *quella specifica* operazione" diventa "*dell'operazione*"), con un uso del tutto legittimo, e anzi elegante, dell'articolo determinativo;

e. le forme verbali indefinite e implicite, come i gerundi, sono sostituite da forme definite ("*dovendo* l'intermediario" diventa "*infatti* l'intermediario *è tenuto a*"), e *infatti* esplicita il valore causale della frase;

f. nel testo originale le formule che indicano i doveri dell'intermediario cambiano per ottenere un effetto di variazione superfluo ai fini del ragionamento ("*dovendo* [...] *è imposto* [...] *obbligo*"). Cambia anche, pure inutilmente, il ruolo grammaticale dell'intermediario: "*dovendo l'intermediario* (soggetto) [...] *gli* è imposto (complemento di termine) ... *obbligo* implicante ... (sottinteso *per l'intermediario*, complemento di limitazione)".

Note:

che differenza c'è tra una *completa informazione* e un'*informazione completa*? Nessuna, ma la seconda sequenza è molto più comune e lineare. Attenzione, la posizione di nome e aggettivo ha invece valore tecnico in sequenze come *nudo proprietario* o *incapace legale* (altra cosa sarebbero un *proprietario nudo* e un *legale incapace*...). I verbi *compiere* e *porre in essere* sono sinonimi, ma il secondo è più pesante (tre parole invece di una) e non ha alcun valore tecnico, ma serve solo a produrre un dannoso effetto di sostenutezza del registro espressivo. Osserviamo la coerenza tra 3.c e 1.e; l'intervento *e* riguarda anche l'ordine delle parole: il soggetto (*l'intermediario*) precede il verbo, com'è normale nella lingua di tutti i giorni. Un po' controverso può essere il taglio del rinvio alla prassi nordamericana e al concetto di *material fact*, che potrebbe aiutare il lettore esperto a contestualizzare



l'argomentazione; in questi casi forse un leggero apparato di note potrebbe far comodo.

#### **Esempio 4: da una sentenza civile**

Ciò premesso in linea di principio, e tornando alla presente controversia, va evidenziato che la società attrice si è limitata a dedurre la mera mancata impugnazione, come anche la mera omissione della data nella procura *ad litem*, senza allegare, se non la certezza, quanto meno la ragionevole probabilità di un esito positivo nel caso in cui tali negligenze non fossero state commesse dal professionista.

#### **Proposta di riscrittura**

L'attrice ha evidenziato l'omessa impugnazione e la mancanza della data nella procura alle liti. Non ha invece affermato che la causa avrebbe avuto un probabile esito positivo se il difensore non fosse stato negligente.

Interventi:

a. scompare il preambolo (vedi anche *1a.*);

b. la formula "senza allegare, se non la certezza, quanto meno la ragionevole probabilità di un esito positivo nel caso in cui..." è semplificata sostituendo un'espressione indefinita e implicita (*senza allegare*) con una esplicita (*non ha affermato che*), un sostantivo ("*probabilità di un esito positivo*") con una perifrasi più trasparente ("*la causa avrebbe avuto un probabile esito positivo*") e la locuzione congiuntiva *nel caso in cui* con il più semplice e diretto *se*; inoltre, e soprattutto, si trasforma la frase da passiva in attiva: "nel caso in cui tali negligenze non fossero state commesse *dal professionista*" diventa "*se il difensore non fosse stato negligente*", tra l'altro sostituendo il più generico e inutilmente vago *professionista* con *difensore*, più trasparente per tutti.

Note:

nella riscrittura, la *mera mancata impugnazione* diventa *l'omessa impugnazione*, e la *mera omissione* diventa la *mancanza*; *mera* è evidentemente una parola rara, non necessaria sul piano tecnico; si potrebbe forse ulteriormente semplificare scrivendo in entrambi i casi *mancanza*; l'eliminazione di *dedurre* fa pensare che si tratti di quello che Luca Serianni chiamerebbe un "tecnicismo collaterale", una parola più ricercata e riconoscibile dagli esperti, ma opaca per il cittadino comune, poiché non ha il significato corrente di "ricavare, concludere, desumere"; sostituendo "procura *ad litem*" con "procura alle liti" si elimina un latinismo con un'espressione in uso nel codice, dunque tecnicamente ineccepibile.

### **Esempio 5, da una sentenza civile**

Non è derogabile in dubbio, infatti, come, già in occasioni precedenti, essendosi l'odierno ricorrente resosi – *absit iniuria verbis* – moroso delle quote condominiali nei confronti del Condominio odierno opposto sia stato destinatario dell'invio di comunicazioni a mezzo posta raccomandata a.r. e di atti giudiziari.

#### **versione riscritta**

Il ricorrente ha già ricevuto in precedenza formali costituzioni in mora e atti giudiziari, perché non pagava le quote condominiali.

Interventi:

a. al centro dell'attenzione c'è l'agente e non l'azione, cioè chi ha fatto ricorso e non la notizia che ha ricevuto comunicazioni; questo comporta anche uno spostamento del punto di vista, per cui "è stato destinatario di" diventa "ha ricevuto";

b. sostituendo *come*, che richiede obbligatoriamente il congiuntivo, la frase diventa più esplicita e diretta: "non è derogabile in dubbio *come* il ricorrente *sia* stato" si trasforma prima in "non c'è dubbio *che* il ricorrente è stato" e infine "Il ricorrente *ha ricevuto*";

c. l'implicito lessicale (vedi anche 2.a) permette di risparmiare un'inutile ripetizione: chi ha ricevuto *costituzioni in mora* è per definizione *moroso*.

Note:

non tutte le frasi o le parole latine sono inutili sfoggi di erudizione; il linguaggio giuridico italiano, e non solo quello italiano, conserva dal diritto romano o medievale espressioni sintetiche (i cosiddetti *brocardi*) che possono servire a individuare situazioni specifiche senza ambiguità e risparmiando contorti giri di parole; non è questo il caso, visto che *moroso* non è un insulto; osserviamo anche l'uso impreciso di *derogabile* per *revocabile* (in dubbio), che mette in luce la ridondanza di un uso fraseologico che non ha niente di tecnico: non c'è dubbio che possiamo fare a meno di dire "non è revocabile in dubbio".

Concludiamo l'esemplificazione con un testo più ampio, di cui manteniamo anche gli a capo. Se in precedenza abbiamo usato soprattutto il bisturi, qui l'intervento è stato molto più radicale e ha prodotto una netta riduzione di materiale verbale e una drastica semplificazione della sintassi.

## **Esempio 6: un capo d'imputazione**

### **VERDI Gianluca**

del reato di cui all'art. 589 c.p. perché nella sua qualità di medico di famiglia, avente in cura da anni la signora ROSSI Maria (nata nel gennaio 1949), cagionava la morte della stessa, per colpa consistita per imprudenza, imperizia e negligenza, curando il suo stato influenzale con la prescrizione di fiale di Rochefin (ovvero altro medicinale equivalente) intramuscolo, preparato e somministrato dalla figlia Ines;

dopo circa cinque minuti dall'iniezione la ROSSI sveniva, manifestando insufficienza respiratoria e iniziando a divenire cianotica;

prontamente interveniva il personale del "118" e constatava dopo circa mezz'ora il decesso della donna;

in seguito a consulenza medico legale disposta mediante autopsia sul cadavere, riscontrandosi la causa della morte di ROSSI Maria da attribuirsi a insufficienza cardio-circolatoria da shock anafilattico secondario alla somministrazione intramuscolare del farmaco Ceftriaxone Zentiva, in particolare riconducendosi l'insorgenza della fatale reazione anafilattica non già al principio attivo del farmaco, bensì alla Lidocaina contenuta come unico eccipiente nella soluzione acquosa per la preparazione della soluzione iniettabile per via intramuscolare;

il dott. VERDI, medico di famiglia da anni della ROSSI, sapeva bene che già circa un anno e mezzo prima dell'evento mortale, la stessa donna era stata ricoverata per reazione allergica, sia ad un medicinale antiinfluenzale, sia al Rochefin e nonostante ciò, al momento della visita domiciliare ometteva di porre domande su eventuali allergie a medicinali vari e tantomeno a quelli che stava prescrivendo;

a fronte dunque dell'obbligatorietà dell'informazione del sanitario, risultava negligente l'utilizzo del farmaco prescritto senza le dovute cautele ovvero il mancato utilizzo di altri farmaci, aventi maggiori garanzie di tutela della paziente e minori rischi, in particolare in luogo del già sperimentato Augmentin sicuramente più sicuro e già più volte riproposto negli ultimi due anni alla stessa paziente;

così rilevandosi una evidente negligenza del medico curante nel rapporto d'opera nei confronti della signora ROSSI, in violazione dei propri obblighi verso la Convenzione di Medicina generale ed in omissione delle dovute precauzioni nella delicata fase della prescrizione del farmaco necessario.

**In \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_**

## Proposta di riscrittura

VERDI Gianluca

del delitto di cui agli artt. 590 sexies e 589 c.p. perché nell'esercizio della professione sanitaria, quale medico di famiglia di ROSSI Maria, ne cagionava per colpa, consistita in imprudenza ed imperizia, la morte, avvenuta per insufficienza cardio-circolatoria da shock anafilattico; in particolare, avendo omesso di compiere i dovuti accertamenti anamnestici, le prescriveva la somministrazione intramuscolare di un farmaco antibiotico a mezzo di eccipiente di lidocaina, sostanza, quest'ultima, a cui la stessa era allergica.

In \_\_\_\_\_ con decesso il \_\_\_\_\_

Interventi:

a) l'intervento più vistoso riguarda l'eliminazione di precisazioni (la data di nascita di Maria Rossi, il riferimento a un medicinale equivalente) e ripetizioni (intramuscolare, *medico di famiglia*, variato con *medico curante* e poi ancora con *sanitario, negligente / negligenza*);

b) il testo di partenza è troppo carico di informazioni descrittive, non tutte essenziali per individuare in modo preciso e rapido il capo d'imputazione; in almeno un caso, quando suggerisce che il medico avrebbe potuto prescrivere un altro antibiotico, si va addirittura oltre il necessario;

c) si riducono drasticamente le numerose frasi implicite al gerundio e le forme impersonali, che pullulano nel testo di partenza producendo almeno tre effetti negativi: astrattezza, in paradossale contrasto con la ricerca di dettaglio descrittivo; difficoltà di seguire la logica del ragionamento; pesantezza sintattica.

Note:

vale la pena di osservare che la versione finale conserva un tratto linguistico evidentemente peculiare di questo tipo di testo, cioè l'imperfetto narrativo (cagionava, prescriveva, era) e un tono molto secco e neutro. La concisione permette di far risaltare i dati essenziali e il vocabolario tecnico necessario a una lettura immediata e trasparente del testo.

**ANTONIO MURA**  
*Procuratore generale*  
*presso la Corte d'appello di Venezia*

## **CRITERI FORMALI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI**

### ***Premessa.***

I suggerimenti che qui appresso si propongono sono frutto di autonoma elaborazione, svolta tenendo conto anche di disposizioni e studi pubblicati da diverse istituzioni (\*).

Dando per presupposto il carattere non vincolante delle indicazioni, è utile rimarcare preliminarmente che costituisce buona regola l'impiego di criteri quanto più possibile uniformi all'interno di uno stesso testo.

Si è scelto di limitare la prospettazione ad alcuni aspetti formali, che con maggiore frequenza possono venire in considerazione nella redazione di atti giudiziari. Gli spunti offerti possono valere anche quali indicazioni di principio estensibili a profili non espressamente trattati nel testo.

**§ 1.** Si raccomanda un uso contenuto sia delle **maiuscole** (coerentemente con il linguaggio legislativo, che tende ad evitare forme enfatiche di redazione del testo) sia dello **stampatello**.

In particolare:

- quando si tratta di autorità non uniche (ad es. i tribunali), l'iniziale maiuscola si usa se ci si riferisce ad un organo determinato (con indicazione della sede o dell'area territoriale di competenza). Si scriverà, quindi, "il Tribunale di Torino", "la Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli", "le Procure della Repubblica di Milano e Salerno", "il Giudice per le indagini preliminari di Pisa", "il Direttore generale della giustizia penale", ma "la corte d'appello è un organo di secondo grado", "la procura della Repubblica è un ufficio requirente", "le procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto", "il giudice per le indagini preliminari valuta la gravità del complesso indiziario", "i direttori generali coordinano i rispettivi uffici";
- quando si indica uno specifico ministro o ministero, l'iniziale è maiuscola, mentre è minuscola la relativa competenza (Ministro della giustizia, Ministero

---

\* Corte costituzionale, servizio studi, «*Criteria formali per la redazione delle sentenze e ordinanze*» (con allegati), a cura di Vittoriana Carusi, marzo 1996. Circolari emanate il 20 aprile 2001 dai Presidenti del Consiglio dei ministri, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, «*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*». Circolare 2 maggio 2001 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, «*Guida alla redazione dei testi normativi*». Corte di cassazione, «*Criteria formali per la redazione dei provvedimenti delle sezioni unite penali*», giugno 2011.

della difesa; però: “erano presenti tutti i ministri”); la specifica attribuzione andrà, invece, in maiuscolo quando “Ministero” è sottinteso (es.: “... ad avviso degli Esteri ...”);

- quando la denominazione consta di un aggettivo iniziale seguito da un sostantivo, entrambi vanno scritti in minuscolo (ad es. pubblica amministrazione, pubblico ministero);

- vanno scritte con le iniziali minuscole le parole: cancelleria, segreteria, polizia giudiziaria.

**§ 2. I titoli delle leggi e le rubriche dei commi** vanno scritti per intero senza far uso di virgolette:

esempi: legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense); art. 2 (Disciplina della professione di avvocato).

“**Alinea**” indica la parte iniziale di un comma suddiviso in lettere (o la parte introduttiva di una disposizione che reca modifiche testuali, c.d. novella).

La parola “**comma**” va scritta sempre per esteso.

L'indicazione del comma va tra virgole (es.: art. 12, comma 3, della legge ...), secondo la seguente regola:

- se i commi non erano numerati nel testo originario (come accadeva sino al 1986), vanno indicati col numero ordinale, in lettere (es.: articolo 3, secondo comma, della Costituzione; oppure: art. 3, secondo comma, Cost.; art. 2054, secondo comma, c.c.);

- i commi numerati vanno indicati, invece, con il numero cardinale, in cifre (es.: articolo 26, comma 2, della legge ...; art. 282-ter, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen.).

Nel citare **lettere** o **numeri**, conviene indicare sempre il comma all'interno del quale essi sono collocati, anche nell'ipotesi in cui l'articolo sia costituito da un unico comma o da più commi uno solo dei quali abbia partizioni in lettere o numeri:

es.: art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La citazione di un articolo costituito da un unico comma privo di ulteriori suddivisioni va limitata al numero dell'articolo (senza l'ulteriore indicazione “comma 1”).

Vanno **in corsivo**:

- parole o locuzioni in latino o in lingua straniera:

es.: giudice *a quo*, ex art. ..., *rule of law*;

- il nome *Gazzetta Ufficiale*, quando se ne citano gli estremi:

es.: legge ... (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011);

- l'avverbio numerale latino impiegato per articoli o commi aggiuntivi (esso va collegato con un trattino al numero, che non va in corsivo):

es.: art. 1-*bis*, comma 4-*ter*;

- le lettere dell'alfabeto che suddividono un comma (la lettera è seguita da una parentesi tonda; la parentesi non va in corsivo):

es.: art. 4, comma 1, lettera c), numero 1), della legge ...

Inoltre:

- il **trattino di congiunzione** va usato sempre nella citazione del decreto-legge, mentre non compare nella citazione semplificata (d.l.);
- la **barra**: va evitata nella citazione di atti normativi e di sentenze (mentre si usa per atti dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle relative corti); è, tuttavia, ammessa negli elenchi e nei casi in cui debbano citarsi numerose date (v. *infra*);
- le **parentesi quadre** vanno evitate anche nel caso in cui occorra racchiudere tra parentesi un brano all'interno del quale si trovino delle parentesi tonde;
- è possibile usare tre **puntini di sospensione** ove si omette una parte di un testo (ad esempio un passo di una sentenza) che si sta riportando testualmente; i puntini non vanno mai attaccati alle parole contigue (mentre vanno attaccati alle virgolette che eventualmente li precedono o li seguono).

### § 3. Formato delle abbreviazioni e delle citazioni di testi normativi e di provvedimenti:

- la **data** si indica di regola con giorno e anno in cifre, mese in lettere (l'anno è sempre scritto con 4 cifre; l'iniziale del mese va minuscola; il primo giorno del mese si scrive "1°": es. 1° febbraio 2014); l'indicazione tutta in cifre è ammessa quando si debbano riportare numerose date, come in un elenco di precedenti giurisprudenziali (in tal caso, il formato della data in cifre sarà del tipo: 9/12/1998, 23/4/2005);
- dopo la **prima citazione** per esteso di un testo normativo o di un provvedimento (comprensiva dell'intera data e del numero), può usarsi la forma semplificata, con numero e anno (es.: legge n. 247 del 2012; sentenza n. 19 del 2007);
- altrettanto vale per l'impiego delle **abbreviazioni**: la prima volta si cita il nome per esteso, poi si possono usare le abbreviazioni (v. tabella);
- anche per gli **enti** la regola è analoga: di solito, nella prima citazione la denominazione va per esteso, seguita tra parentesi tonde dalla sigla priva di punti di separazione; poi si potrà usare la sola sigla. Es.: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- al **plurale**, è preferibile la denominazione estesa (es.: Aziende sanitarie locali), ma comunque le sigle non vanno raddoppiate (es.: le ASL, non le AA.SS.LL.);
- le **abbreviazioni** consuete seguono le regole d'uso più diffuse: articolo 2, art. 2; articoli 5 e seguenti, artt. 5 ss.; articoli da 7 a 10, artt. 7-10; capoverso, cpv.; cosiddetto, c.d.; eccetera, ecc. (prima di "ecc.", l'uso della virgola è facoltativo: è corretto scrivere sia "leggi, decreti ecc.", sia "leggi, decreti, ecc."); esempio, es.; numero/numeri, n.;
- nel caso di parole come "articolo" e "numero", il **punto di abbreviazione** è sempre seguito da uno spazio (es.: "art. 15", non "art.15"; "n. 20", non "n.20");

- alla fine di un periodo che si conclude con un'abbreviazione puntata non va aggiunto un **altro punto** (es.: dopo una frase che termina con "art. 10 c.p." si va direttamente a capo, o si comincia un nuovo periodo con la lettera maiuscola, ma non si scrive "art. 10 c.p.");
- il riferimento ad un atto (ad esempio una legge) che nel tempo abbia subito modifiche rispetto al testo originario e che s'intenda citare nel testo vigente, può operarsi menzionando gli estremi identificativi dell'atto originario con l'aggiunta della formula "e successive modificazioni", mentre è superfluo aggiungere ad essa le parole "e integrazioni";
- vi è differenza lessicale tra l'indicazione della vigenza di un atto normativo e quella dell'efficacia di sue singole disposizioni: nel primo caso si parla di "entrata in vigore", nel secondo caso di disposizioni che "hanno effetto a decorrere da ...";
- tra più decisioni conformi, l'**ordine** di citazione è – di solito, quando non vi siano diverse esigenze espositive – cronologico inverso (prima la più recente). Es.: sentenze n. 293 del 2007 e n. 45 del 1999; ordinanze n. 278 e n. 115 del 2005. Se, però, di una decisione si riporta tra virgolette un brano, gli estremi di essa saranno indicati per primi.

#### Esempi del formato delle citazioni:

- articolo 3, primo comma, della Costituzione (o art. 3, primo comma, Cost.)
- legge 31 dicembre 2012, n. 247 (o legge n. 247 del 2012)
- decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (o d.l. n. 54 del 2013)
- articolo 11, comma 2, lett. a), n. 4), della legge 27 dicembre 2013, n. 148
- decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
- codice di procedura penale, parte II, titolo I, capo III
- art. 2 del d.P.R. 20 ottobre 2000, n. 453
- articolo 4, paragrafo 3, TUE
- articolo 67 TFUE
- regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014
- articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009; citazione sintetica: decisione quadro 2002/584
- articolo 26, paragrafi 4 e 5, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (o art. 26, §§ 4 e 5, CEDU)
- Corte costituzionale (o Corte cost.), sentenza n. 17 del 2011
- Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 luglio 2014 (o 17/7/2014), n. 42030 (o Cass., sez. un. pen., sent. n. 42030 del 2014)



- Corte di cassazione, sezione quarta penale (o quarta sezione penale), sentenza 4 luglio 2005 (o 4/7/2005), n. 31428 (o Cass., sez. IV pen., sent. n. 31428 del 2005; o anche Cass., IV sez. pen., sent. n. 31428 del 2005)
- Corte di giustizia, sentenza *Schwarz*, C- 291/12, ECLI:EU:C:2013:670, punto 62 (com'è noto, il c.d. identificatore ECLI è l'identificatore europeo della giurisprudenza; in base ad esso le decisioni della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica sono indicate in base a cinque elementi, separati dal segno due punti, nell'ordine: l'abbreviazione «ECLI» (peraltro, talora omessa nelle citazioni); il codice «EU»; l'abbreviazione dell'organo giurisdizionale: «C», «T» o «F»; l'anno della decisione, scritto in quattro cifre; il numero d'ordine, attribuito sequenzialmente per anno e per organo giurisdizionale)
- Corte EDU, *Stanev c. Bulgaria* [GC], n. 36760/06, § 255, 17 gennaio 2012 (nomi delle parti in corsivo, seguiti dalla sigla «GC» tra parentesi quadre se la decisione è emessa dalla Grande Camera).

§ 4. Le diciture che seguono, così come la successiva tabella, tengono conto (tra l'altro) delle indicazioni testuali nella Costituzione.

L'elencazione proposta non è affatto esaustiva, bensì da considerare come **modello di riferimento** applicabile per analogia a nomi ed abbreviazioni qui non indicati:

Avvocatura generale dello Stato

Camera dei deputati

Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Commissione tributaria di ...

Comune di ...

Consiglio dei ministri

Consiglio di Stato, adunanza plenaria / sezione IV

Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare / quarta commissione

Corte costituzionale

Corte d'appello di ..., sezione distaccata di ... / sezione penale

Corte d'assise di ...

Corte d'assise d'appello di ...

Corte dei conti, sezione controllo / sezione I giurisdizionale

Corte di cassazione, sesta sezione penale ("cassazione" va in minuscolo nella locuzione "Corte di cassazione", mentre va in maiuscolo se si scrive "la Cassazione")

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte europea dei diritti dell'uomo

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

Gabinetto del Ministro della giustizia  
 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ...  
 Giudice di pace di ...  
 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ...  
 Governo  
 Istituto nazionale di statistica  
 Magistrato di sorveglianza di ...  
 Ministro/Ministero della giustizia  
 Parlamento  
 Presidente/Presidenza del Consiglio dei ministri  
 Presidente/Presidenza della Repubblica / della Camera / del Senato  
 Procura(tore) della Repubblica presso il Tribunale di ...  
 Procura(tore) generale della (o presso la) Corte di cassazione  
 Procura(tore) generale della Repubblica presso la Corte d'appello di ...  
 Ragioneria generale dello Stato  
 Regione Sardegna/Siciliana/Toscana  
 Repubblica italiana  
 Senato della Repubblica  
 Stato  
 Tribunale amministrativo regionale del ..., sezione staccata di ...  
 Tribunale di sorveglianza di ...  
 Tribunale superiore delle acque pubbliche

circolare	circ.
codice civile	cod. civ. / c.c.
codice di procedura civile	cod. proc. civ. / c.p.c.
codice di procedura penale	cod. proc. pen. / c.p.p.
codice penale	cod. pen. / c.p.
comma	(non si usa l'abbreviazione "co.", né "c.")
Consiglio di Stato	Cons. St.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	CEDU
Corte costituzionale	Corte cost. / C. cost.
corte d'appello	corte d'app. / c. app.
Corte di cassazione / Cassazione	Cass.
Corte di giustizia dell'Unione europea	Corte UE / Corte di Lussemburgo
Corte europea dei diritti dell'uomo	Corte EDU / Corte di Strasburgo
Costituzione	Cost.
decreto	decr.
decreto del Ministro della giustizia	decr. Min. giustizia / d.m.
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	d.P.C.m.

decreto del Presidente della Repubblica	d.P.R.
decreto legislativo	d.lgs. / d. l.vo
decreto-legge	d.l.
Dipartimento per gli affari di giustizia	DAG
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile	disp. att. cod. proc. civ. / disp. att. c.p.c.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale	disp. att. cod. proc. pen. / disp. att. c.p.p.
Gazzetta Ufficiale	G.U.
giudice per le indagini preliminari	g.i.p. / GIP
legge	(non si usa l'abbreviazione "l.", né "L.")
legge costituzionale	legge cost.
lettera	lett.
ordinanza	ord.
paragrafo / paragrafi	§ / §§
Procura(tore) generale	Proc. gen. / PG
pubblico ministero	p.m. / PM
polizia giudiziaria	p.g.
pubblica amministrazione	p.a.
regio decreto	r.d.
regolamento	reg.
sentenza	sent.
testo unico	t.u.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea	Trattato FUE / TFUE
Trattato sull'Unione europea	Trattato UE / TUE
tribunale	trib.
tribunale amministrativo regionale	t.a.r. / TAR

**GIAMPAOLO PARODI**

*Vice capo dell'Ufficio legislativo  
Ministero della giustizia*

## **L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.<sup>1</sup>, che consente di dedurre l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con l'eliminazione dal testo dell'articolo di ogni riferimento espresso al controllo sulla motivazione, produce un indebolimento dell'obbligo di motivazione, specialmente in fatto (rilevando di norma il vizio di motivazione in diritto non come tale ma, eventualmente, come violazione di legge<sup>2</sup>), con il rischio – si è osservato – “di spegnere la luce sulle motivazioni delle decisioni di appello”<sup>3</sup>.

La più recente giurisprudenza di legittimità delimita in effetti l'obbligo di motivazione del giudice civile in termini decisamente restrittivi, secondo un'interpretazione riduttiva dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, che tuttavia – pur nella prospettiva del “minimo costituzionale” – non giustifica un disimpegno rispetto ai canoni di chiarezza e intelligibilità che, insieme a quello di sinteticità, il presente *Breviario* coniuga e declina nei diversi frangenti operativi.

In una recente e nota sentenza delle Sezioni Unite civili, al termine di un'articolata argomentazione, ricca di riferimenti storici, in ordine alla legittimità, a certe condizioni e nonostante precedenti oscillazioni, della motivazione tramite riproduzione del contenuto di un atto di parte, della motivazione *per relationem*, della motivazione implicita, ovvero stesa su modulo predisposto, si conclude che “deve

---

<sup>1</sup> Si tratta della modifica disposta con decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012.

<sup>2</sup> Cfr. G. AMOROSO, *Il giudizio civile di Cassazione*, Milano, 2012, p. 284, con riguardo al testo previgente dell'art. 360 n. 5 c.p.c., osserva che “già prima – ma a maggior ragione ora nella nuova formulazione del n. 5 del primo comma dell'art. 360 – non era possibile censurare una sentenza per vizio di motivazione nell'interpretazione della legge, ma il vizio deducibile era direttamente la violazione di legge. La sentenza impugnata avrebbe potuto anche contenere una motivazione contraddittoria nell'interpretazione della legge; ma non era – e non è – per ciò solo censurabile. L'interpretazione potrebbe essere corretta, anche se assistita da motivazione contraddittoria. La Corte in tal caso si limiterebbe a correggere la motivazione, ma non casserebbe la sentenza per vizio di motivazione”.

<sup>3</sup> C. CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), con espressione ripresa da A. PANZAROLA, *Articolo 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*, in R. Martino, A. Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, p. 700.

riconoscersi una tendenziale coerenza del giudice di legittimità nell'interpretare il contenuto dell'obbligo costituzionale di motivazione al di là di ogni formalismo"<sup>4</sup>.

Nella citata pronuncia n. 642 del 2015, si legge quindi che "la sentenza che emerge dagli interventi censori della giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni è infatti una sentenza funzionale, flessibile, deformalizzata, improntata al contemperamento delle esigenze di effettività della tutela ed efficienza del sistema attraverso la conciliazione, in apparenza difficile, tra una motivazione *comprensibile e idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio che sia tuttavia concisa, succinta ed in ogni caso tale da giungere in tempi (più) ragionevoli*" (corsivo non testuale).

Anche nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1914/2016, la Corte di cassazione propone un approccio accentuatamente "minimalista" e rigetta il ricorso "in quanto nella specie oggettivamente sussiste, dal punto di vista materiale e grafico, una motivazione della ordinanza impugnata, e tale motivazione – benché assai sintetica, in rapporto alle caratteristiche di un provvedimento come l'ordinanza ed in relazione alle precipuità di un giudizio complessivo di tipo prognostico quale quello disciplinato dagli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. – non risulta di per sé (perciò prescindendo dal raffronto con la sentenza di primo grado e l'atto d'appello) illogica, contraddittoria o perplessa *al punto di renderla incomprensibile*" (corsivo non testuale)<sup>5</sup>.

Peraltro, già nella prima sentenza delle Sezioni Unite che si pronuncia sulla riforma del 2012<sup>6</sup>, si ricorda la relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, che in merito alle modifiche concernenti il filtro in appello e l'eliminazione del vizio di motivazione dichiara lo scopo di "migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo"<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/01/2015, n. 642, sulla quale, criticamente, B. CAPPONI, *La motivazione della sentenza civile*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2015. Sulla giurisprudenza di Cassazione in tema di motivazione *per relationem*, cfr. M. ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 452 ss.

<sup>5</sup> La citata sentenza delle Sezioni Unite n. 1914 del 2016 ribadisce la propria giurisprudenza sull'obbligo costituzionale di motivazione affermando quanto segue: "In ordine alla violazione dell'obbligo di motivazione (quindi delle norme processuali, anche costituzionali, che lo impongono) queste sezioni unite si sono recentemente pronunciate con la sentenza n. 8053 del 2014 sopra richiamata, la quale, in ordine alle modifiche apportate all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal d.l. n. 83 del 2012, ha confermato la piena attualità della risalente giurisprudenza che (prima della modifica dell'art. 360 c.p.c., u.c., ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006) risolse il problema dell'impugnabilità per mancanza di motivazione dei provvedimenti diversi dalle sentenze mediante l'applicazione diretta dell'art. 111 Cost., in particolare ritenendo che nella violazione di legge – per la quale, a norma del citato art. 111, è sempre ammesso il ricorso per cassazione – deve considerarsi compresa la violazione anche delle norme processuali e che, ai fini dell'applicazione diretta del precetto costituzionale nei casi in cui la legge ordinaria fosse lacunosa, il ricorso per cassazione riguardante la motivazione trova la sua disciplina nella connessione delle due previsioni contenute nel medesimo art. 111 Cost. (generalizzata ricorribilità per violazione di legge ed obbligatorietà della motivazione)".

<sup>6</sup> Cass, SS.UU. civ., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, sulla quale cfr. L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015, p. 179 ss.

<sup>7</sup> Nella citata sentenza si legge inoltre che "in questa prospettiva si colloca sia la riduzione dei motivi di impugnazione della c.d. «doppia conforme», con l'esclusione del «vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della

Mette conto riportare il primo punto del principio di diritto, secondo il quale “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’ ”.

La giurisprudenza più recente sul “minimo costituzionale” – talora argomentata anche mediante rinvio a pronunce risalenti all’art. 360 n. 5 nel testo precedente sia la modifica del 2012 sia quella del 2006 – non esclude tuttavia una declinazione di requisiti imposti dal parametro costituzionale, pena la deducibilità di una violazione di legge costituzionalmente rilevante<sup>8</sup>, o della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4<sup>9</sup>.

Nella delineazione di figure tuttora attuali quali la motivazione omessa o apparente, è possibile registrare un cambio di accenti rispetto alla giurisprudenza precedente, ancora da ultimo richiamata in sede dottrinale<sup>10</sup>, dove si affermava che il vizio di omessa motivazione si considera integrato “nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito *omette di*

---

Suprema corte di cassazione»; sia la «riformulazione del n. 5 del 1° comma dell’art. 360 c.p.c., mirata (anch’essa) a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali”. Rilevi critici in merito a tale assunto in L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015, p. 200 s., il quale, peraltro, sulla base dei dati statistici pubblicati dalla stessa Corte di cassazione, osserva che il motivo di ricorso soppresso ha un’incidenza limitata sul flusso complessivo dei ricorsi.

<sup>8</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., I, n. 3834/2017; Sezioni Unite, n. 22520/2016; III, 20014/2016; Sez. Lavoro, n. 19179/2016; Sez. Lavoro, n. 11344/2016; Sezioni Unite, n. 4191/2016.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 7070/2015, nella quale si afferma che “la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, deve ... ritenersi, ormai, limitata solo alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge; il che si verifica solo quando il vizio di motivazione sia radicale e tale da comportare la nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., n. 4, cioè allorquando risulti la assoluta ‘mancanza della motivazione’”; in senso analogo Cass. civ., VI, n. 21257/2014. M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul “nuovo” art. 360, n. 5, c.p.c.*, in *Il Giusto Processo Civile*, 2012, p. 682, osserva: “Quello che era stato il motivo di omessa motivazione sotto il vigore del codice del 1865 non era certo espunto dal sistema. Invero, al di là della formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., restava (e resta) sempre la possibilità di chiedere alla C.S. l’annullamento della sentenza per una sua nullità ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., via che inevitabilmente, attraverso il combinato disposto degli articoli 132 e 156 che, ormai oggi, attuano un principio che si è voluto esplicitare nella Costituzione all’art. 111, 6° comma, manteneva (e mantiene) in vita appunto quel ‘vecchio’ motivo di ricorso”.

<sup>10</sup> C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1454.

*indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica” (corsivo non testuale)*<sup>11</sup>.

Nondimeno, anche la più recente giurisprudenza di Cassazione, censurando la motivazione apparente, non manca di ribadire che l'impossibilità di individuare l'effettiva *ratio decidendi* rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata<sup>12</sup>.

Appare utile al riguardo ricordare quanto precisato nel principio di diritto somministrato dalla citata sentenza n. 642 del 2015, laddove si stabilisce che “nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed *esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata*” (corsivo non testuale).

Pur nei limiti del “minimo costituzionale”, la giurisprudenza di legittimità non appare pertanto inconciliabile con il modello di motivazione elaborato dal Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della giustizia, anche in riferimento alla proposta riformulazione dell'articolo 118 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo la quale “*La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4, del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti*

---

<sup>11</sup> Cass., n. 2114 del 1995, richiamata in Cass. civ. Sez. I, 25-02-1998, n. 2067. In Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2004, n. 12114, si afferma che l'assoluta carenza di motivazione ricorre “allorché la sentenza, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., *manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, poiché detta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da dette norme, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 stesso codice (per tutte, Cass., SS.UU., n. 9321 del 2001), costituendo peraltro le succitate disposizioni attuazione del principio costituzionale (art. 111, cost.), in virtù del quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (da ultimo, in tal senso, Cass., n. 13990 del 2003, ove ulteriori richiami)” (corsivo non testuale).*

<sup>12</sup> Sulla “motivazione apparente”, cfr. ancora Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24/03/2017, n. 7667: “Deve quindi ribadirsi che dal complesso delle argomentazioni, prive fra loro di un nesso logico e giuridico, risultando per altro incongrue rispetto alle questioni prospettate dalla società ricorrente, non è possibile desumere il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per sorreggere la decisione, né, come già rilevato nelle precedenti decisioni sopra richiamate, può ritenersi consentita un'interpretazione integrativa della sentenza, mediante ipotetiche argomentazioni motivazionali (Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L'impossibilità di individuare l'effettiva *ratio decidendi* rende quindi meramente apparente la motivazione della decisione impugnata”; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03/11/2016, n. 22229: “L'impossibilità di individuare l'effettiva *ratio decidendi* rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata”; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03/11/2016, n. 22232: “In definitiva le considerazioni esposte, che potevano, al più, costituire materiale di base per una serie di successive argomentazioni (mancanti nella sentenza) idonee a sorreggere la decisione del ricorso, sono incongrue rispetto alle questioni prospettate dalla parte, nel senso che non rivelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per risolverla. Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L'impossibilità di individuare l'effettiva *ratio decidendi* rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata”. Di analogo tenore Cass. civ. Sez. Unite, sent., 03/11/2016, n. 22230; Cass. civ. Sez. Unite, sent., 03/11/2016, n. 22231.

*rilevanti della causa e nella chiara, sintetica ed esauriente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, purché conoscibili dalle parti”.*

Come risulta dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l’esposizione non idonea a rendere comprensibile la *ratio decidendi* non soddisfa la garanzia minima delineata dalle Sezioni Unite<sup>13</sup>, pur nella prospettiva della “riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità”<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> In tal senso anche C. DI IASI, *Il sindacato della Cassazione sulla motivazione*, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2015, p. 345.

<sup>14</sup> Cass, SS.UU. civ., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, già citata.



**ROSANNA DE NICTOLIS**

*Presidente di sezione del Consiglio di Stato*

## **LE SENTENZE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN FORMA SEMPLIFICATA**

*Sommario: 1. La sentenza in “forma semplificata”, economia, tempo, “risorsa giustizia”. - 2. Le questioni. - 3. Il “nomen iuris”: la sentenza in “forma semplificata” o “sentenza breve “ e “le altre”. - 4. Tecnica di redazione della sentenza “classica” e della sentenza “in forma semplificata”. - 4.1. Quadro delle fonti. - 4.2. L’omissione dei motivi di ricorso e delle domande di parte. - 4.3. Il “sintetico riferimento a un precedente conforme”. - 4.4. Il “mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”. - 4.5. “Il sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. La “taglia giusta” della sentenza: il contenuto sostanziale minimo essenziale, affinché sia rispettato il diritto costituzionale di difesa e l’assorbimento processuale. - 4.6. La “taglia giusta”: portata endoprocessuale ed extraprocessuale, autosufficienza, funzione nomofilattica della sentenza. - 5. Il bilanciamento tra sinteticità e chiarezza della sentenza. - 6. Lo “stile” della sentenza. - 7. La sentenza “in forma semplificata” tra mito e realtà: lo “strano caso” del rito appalti. - 8. Conclusione n. 1) La “taglia giusta” della sentenza non si presta a schematizzazioni legislative, occorrono misure organizzative. - 9. Conclusione n. 2) La sentenza in forma semplificata non garantisce la ragionevole durata del processo. Le “esternalità negative” dei riti veloci.*

### **1. La sentenza in “forma semplificata”, economia, tempo, “risorsa giustizia”**

Il codice del processo amministrativo menziona ben **nove volte** la sentenza “in forma semplificata” come modo di definizione delle controversie<sup>1</sup>, alternativo alla “sentenza” senza ulteriori aggettivazioni, potremmo dire la sentenza “classica”.

---

<sup>1</sup> Sulla sentenza in forma semplificata nel processo amministrativo v. SANDULLI, *Le nuove misure di “snellimento” del processo amministrativo nella l. n. 205 del 2000*, in GC 2000, I, 441; SIGISMONDI, *Le decisioni in forma semplificata*, in *Commentario alla l. 21 luglio 2000 n. 205* a cura di TRAVI, in NLC 2001, 651; VIRGA, *I procedimenti abbreviati previsti dalla l. 21 luglio 2000 n. 205*, in GA 2001, 192; LAMBERTI, *Le decisioni in forma semplificata*, in *Verso il nuovo processo amministrativo* a cura di CERULLI IRELLI, Torino 2002, 337; MORRI, *Profili pratici della decisione in forma semplificata nel nuovo processo amministrativo*, in Cdi 2002, 1453; TROTTA, *Processo cautelare: decisione in forma semplificata e sospensione dei termini processuali in periodo feriale*, in FA TAR, 2002, 3851; REGGIO D’ACI, *Sull’adozione di sentenze brevi o in forma semplificata*, in RARI 2003, 391; TRAVI, *Giusto processo e procedimenti amministrativi speciali*, in *Il giusto processo*, Atti dei convegni Lincei, Roma, 2003, 67; TÙCCARI, *Decisioni semplificate e ascolto delle parti*, in UA 2003, 807; BARBAGALLO, *La decisione in forma semplificata*, in NA 2004, 737 e in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2004; COLOMBATI, *La decisione in forma semplificata*, in AA.VV., *Codice della giustizia amministrativa* (a cura di MORBIDELLI), Milano 2005, 657; GALLO, *Commento all’art. 74 c.p.a.*, in AA.VV., *Il processo amministrativo - commentario al d.lgs. n. 104/2010* (a cura di QUARANTA e

Si tratta di una alternativa a volte “facoltativa” a volte, “imposta” nel senso che il giudice non “può” ma “deve” scrivere la sentenza in forma semplificata.

Questa insistenza, quasi una ossessione, per la sentenza in forma semplificata è indizio che è stata concepita come la “medicina” che possa curare tutti i mali del tempo presente: la crisi economica, la “giustizia” come “risorsa scarsa”, i tempi giurassici della pubblica amministrazione.

Con la speranza che possa produrre il benefico effetto di un processo che abbia il passo veloce richiesto dalla società.

La sentenza in forma semplificata ha la sua *ratio* nelle esigenze dell’economia: processuale, o dell’azione amministrativa, o del mercato.

In alcuni casi, è finalizzata al risparmio del tempo del giudice e del processo, come valore in sé, senza una specifica selezione di altri interessi in gioco. E in tali casi lo strumento è facoltativo:

a) la sentenza in forma semplificata si può usare per definire le “situazioni manifeste” ossia molto semplici (art. 74 c.p.a.: “manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”); in questo caso si descrive solo il fenomeno di un giudizio che ha avuto il suo normale corso, secondo il rito suo proprio, e nella fase finale si chiude con una sentenza “breve”;

b) la sentenza in forma semplificata si può usare per definire la lite in via immediata nel merito già in esito all’udienza cautelare (art. 60 c.p.a.). L’affare può essere chiuso nel merito con il rito e i tempi brevissimi della fase cautelare, su impulso del giudice, e purché il contraddittorio sia completo, non occorra integrare l’istruttoria o dare termini a difesa. Si descrive un rito, oltre che l’atto finale di quel rito.

In altri casi, la sentenza in forma semplificata è strumento legislativo di selezione di interessi pubblici e privati ritenuti più importanti degli altri, sicché per essi si vuole che il processo sia “più veloce”.

E nella quasi totalità di tali casi essa non è facoltativa, ma “imposta”.

c) d) e) E’ prevista come “obbligatoria” forma di definizione nei riti del silenzio, dell’accesso, dell’ottemperanza (artt. 114, c. 3; 116, c. 4; 117, c. 2 c.p.a.).

Sono riti speciali connotati da celerità, i termini processuali sono dimezzati, l’udienza va fissata in tempi predefiniti dalla legge. Gli interessi tutelati sono quelli dell’economicità, tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa pubblica:

- l’amministrazione pubblica deve consentire in tempi rapidi l’accesso ai propri atti, chi si vede negare l’accesso deve poterlo ottenere rapidamente in giudizio);

- l’amministrazione pubblica deve essere tempestiva, ha l’obbligo di provvedere entro un termine certo, se resta inerte si può chiedere al giudice un ordine di provvedere e in seconda battuta un commissario *ad acta*);

- l’amministrazione deve eseguire i giudicati, se non adempie o adempie male si chiede l’ottemperanza al giudice).

In queste tre ipotesi è previsto anche un “rito breve”, oltre che la sentenza breve.

---

LOPILATO), Milano 2011, 585; VOLPE, *Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali*, in *Giur. amm.*, 2014, IV, 225.

f) E' prevista come "obbligatoria" forma di definizione nel giudizio sul contenzioso elettorale preparatorio, nei casi di ricorsi contro le esclusioni di candidati e liste nelle elezioni amministrative (art. 129 c. 6, c.p.a.).

Si applica un rito rapidissimo che si inserisce nel tempo (poco più di un mese) che intercorre tra i provvedimenti amministrativi delle ammissioni e esclusioni di liste e candidati e la data delle elezioni, e deve concludersi prima della data delle elezioni.

g) E' prevista al tempo stesso come "facoltativa" e come "obbligatoria" forma di definizione nel rito abbreviato/immediato sugli appalti pubblici (art. 120, c. 6 e 10 c.p.a.) (vedremo poi gli effetti di tale "contraddizione").

L'obiettivo è far durare il meno possibile un giudizio che si inserisce nella fase di gara di appalto, con effetti di sospensione *ex lege* della gara (*standstill*) o di sospensione disposta cautelatamente dal giudice; anche in tal caso, non c'è solo la sentenza breve, ma un articolato rito processuale ben più breve di quello ordinario.

h) Da ultimo, il legislatore ha "immaginato" che con la sentenza in forma semplificata si possa risolvere il problema della "irragionevole durata" del processo e ridurre l'ingente esborso di denaro pubblico per pagare gli indennizzi della legge Pinto. Ha "immaginato" quale "rimedio preventivo" che per far durare meno il processo basti presentare una "istanza di prelievo" e a quel punto la causa verrà rapidamente definita con "sentenza in forma semplificata" (art. 71-bis c.p.a. introdotto dalla l. n. 208/2015).

Immaginato" perché è un'opera di pura fantasia legislativa italiana avulsa da una appropriata analisi di impatto. Già la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'istanza di prelievo non è un rimedio preventivo effettivo per il carattere aleatorio del meccanismo che non dà certezza sui tempi di definizione della lite a seguito dell'istanza di prelievo [Corte EDU, I, 25.2.2015 *Olivieri c. Italia*].

E' vero che la Corte lo ha detto in relazione alla disciplina italiana di cui all'art. 54, d.l. 112/2008, ma gli stessi difetti ha la disciplina italiana del 2015: l'art. 71-bis c.p.a. non impone tempi certi di definizione della lite a seguito dell'istanza di prelievo.

Sarebbe stato meglio usare le due operazioni basilari dell'aritmetica, calcolando il numero di magistrati, di avvocati, e di cause *pro-capite*, e intervenendo per sottrazione sul numero in eccesso o per addizione sul numero in difetto.

Di tale istituto non parlerò oltre, perché credo avrà vita molto breve.

## 2. Le questioni

Da tale disamina delle fonti si evince che di regola la sentenza in forma semplificata non esiste da sola, ma è l'atto terminale di un rito speciale, connotato da particolare celerità, insomma una "corsia di emergenza", a scorrimento veloce, rispetto alla lenta strada ordinaria della giustizia.

Si pongono una serie di questioni di "sistema" e di "politica giudiziaria", che di seguito si sintetizzano.

A cominciare dal nome di "sentenza in forma semplificata" che pone alcuni interrogativi di fondo sul processo:

1) la tecnica di redazione della sentenza "breve" rispetto a quella "classica";

2) la “taglia giusta” della sentenza: il suo contenuto sostanziale minimo essenziale, affinché sia rispettato il diritto costituzionale di difesa (con il problema dell’assorbimento processuale);

3) il modo in cui si bilanciano sinteticità e chiarezza della sentenza;

4) “lo stile” della sentenza.

5) Occorre poi interrogarsi sulla sentenza in forma semplificata “tra mito e realtà”: se al di là dell’enunciato legislativo che la impone come obbligatoria, sia in concreto una strada effettivamente percorribile ed effettivamente percorsa.

6) E infine, se sia uno strumento “efficace” per garantire la ragionevole durata del processo.

### **3. Il “nomen iuris”: la sentenza in “forma semplificata” o “sentenza breve “ e “le altre”**

Sentenza “in forma semplificata” è il nome “tecnico” che usa la legge.

Nella prassi si usa anche, come equivalente, l’espressione “sentenza breve”.

Il “*quisque de populo*” che voglia cercare una sentenza da sito internet della giustizia amministrativa, tra le varie chiavi di ricerca ha anche a disposizione il “tipo” di provvedimento, e lì compare la dizione “sentenza breve”. Un nome che nel codice processuale non esiste.

Né il nome legislativo né quello usato nella prassi sono tra i più felici che si potessero scegliere.

Non sono nomi felici perché se è prevista espressamente una sentenza “in forma semplificata”, o “breve”, sorge spontanea la domanda sulle “altre sentenze”: sono forse previste sentenze “in forma complicata” o “lunghe”?

Non è così e non è mai stato così, perché da quando esistono leggi processuali esiste la regola che la motivazione della sentenza deve essere “concisa” (art. 88 c.p.a., art. 132 c.p.c., già art. 65, r.d. n. 642/1907), ovvero “succinta” (art. 118 disp. att. c.p.c.), persino nella sentenza penale (art. 546 c.p.p.).

Il codice del processo amministrativo afferma il principio di “sinteticità” di tutti gli atti del giudice, di tutte le sentenze (art. 3 c.p.a.)<sup>2</sup>.

Ed è, come hanno affermato le sez. un., un principio generale di tutti i processi, non solo di quello amministrativo [Cass., sez. un., 17.1.2017 n. 964].

---

<sup>2</sup> Sulla sinteticità degli atti processuali nel processo amministrativo v. SAPORITO, *Al massimo, 50 pagine - problemi di stile nel processo amministrativo, comunicazione al 56° convegno di studi amministrativi*, Varenna, 23-25.9.2010; CIRILLO, *Dovere di motivazione e sinteticità degli atti*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, vol. 42°, *Il nuovo diritto processuale amministrativo*, a cura di Cirillo, Cedam, 2014, 33; Ge. FERRARI, *Sinteticità degli atti nel giudizio amministrativo*, in *Libro dell’anno del diritto 2013*; GIUSTI, *Principio di sinteticità e abuso del processo amministrativo*, in *Giur. it.*, 2014, 149-155; SANINO, *La «sinteticità» degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in *FI 2015*, V, 379; VOLPE, *Processo amministrativo: sintesi, ottemperanza e opposizione di terzo: tre temi caldi per i contratti pubblici*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), luglio 2015; DE NICTOLIS, capitolo 1, in *Codice del processo amministrativo commentato*, IV edizione, Milano, 2017.

## 4. Tecnica di redazione della sentenza “classica” e della sentenza “in forma semplificata”

### 4.1. Quadro delle fonti

Se tutte le sentenze devono essere “concise”, se la sinteticità degli atti processuali è un principio generale, occorre stabilire quale sia la specificità della sentenza “breve”.

Sulla “tecnica di redazione” delle sentenze in generale, il legislatore del processo dà una serie di indicazioni: fissa il contenuto formale e sostanziale della sentenza, che è il contenuto al tempo stesso “minimo” e “massimo”, richiede che siano indicati i nomi delle parti e dei difensori, le domande delle parti, i motivi in fatto e in diritto della decisione, il dispositivo, la firma, la data (art. 88 c.p.a.; art. 132 c.p.c.).

Se questo è il contenuto “tradizionale” della sentenza “classica”, il legislatore è più di recente intervenuto sia sulla sentenza amministrativa (con il c.p.a. nel 2010) sia sulla sentenza civile (con novella al c.p.c. nel 2009), a stabilire che la concisione della sentenza può essere assicurata con la tecnica del richiamo di “precedenti conformi” (art. 88, c. 2, lett. d) c.p.a. “*la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi*”; art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.: “*succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*”).

In questo quadro generale, si inserisce la previsione che nella sentenza in forma semplificata “*La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme*” (art. 74 c.p.a.).

Tutte le altre norme del c.p.a. che menzionano la sentenza in forma semplificata non dicono in cosa consiste, implicitamente rinviando all’art. 74 c.p.a. Ad eccezione dell’art. 129 c.p.a. sul contenzioso elettorale che autorizza la discutibile facoltà per il giudice del “copia e incolla”, altrimenti possibile fonte di addebiti disciplinari: la “*motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie*” (art. 129, c. 6 c.p.a.)<sup>3</sup>.

L’art. 74 c.p.a. appare in parte ripetitivo della regola generale, laddove facoltizza a motivare con rinvio a precedente conforme, facoltà che esiste in termini generali per tutte le sentenze.

Questa ripetizione è frutto dell’evoluzione storica delle norme, perché il rinvio al precedente conforme è nato con la sentenza in forma semplificata nell’anno 2000, con la l. n. 205/2000 che novellò l’art. 26, legge Tar. Con la codificazione del processo amministrativo, la regola specifica è stata generalizzata per tutte le sentenze ma è sopravvissuta anche come regola specifica.

Inoltre la tecnica di redazione della sentenza in forma semplificata è indicata non in termini di prescrizione vincolante, ma come facoltà: la motivazione “può consistere”.

---

<sup>3</sup> Sui possibili profili disciplinari del “copia e incolla” v. Cass., sez. un., 16 gennaio 2015 n. 642 in *Foro it.*, 2015, I, 1609, n. GRASSO, *La mera riproduzione di un atto di parte nella sentenza civile: diritto senza letteratura?*

Tre sono – almeno in astratto - le caratteristiche redazionali di tale sentenza:

- 1) l'omissione della indicazione dei motivi di ricorso e delle eccezioni di parte;
- 2) il sintetico riferimento a un precedente conforme;
- 3) il sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

4) A queste si aggiunge, nel rito elettorale, la motivazione mediante *“mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”*.

Tutte queste caratteristiche sono piuttosto opinabili e danno luogo a considerazioni critiche.

#### **4.2. L'omissione dei motivi di ricorso e delle domande di parte**

Che si possa omettere, nella sentenza breve, la puntuale ricostruzione dei motivi di ricorso e delle questioni sollevate dalle parti:

- (i) non è scontato,
- (ii) talora è ovvio senza necessità di una norma espressa,
- (iii) non fa risparmiare tempo,
- (iv) ha “esternalità negative”.

(i) Non è scontato: l'art. 74 c.p.a. fa riferimento a una semplificazione della sola motivazione della sentenza, ma la motivazione è una parte della sentenza distinta e separata dalla parte in cui si riportano le domande delle parti (v. art. 88, c. 2), lett. c) e d). Formalmente l'art. 74 c.p.a. sembra autorizzare il risparmio di scrittura sulla motivazione, non sulle domande delle parti.

(ii) Che si possano omettere motivi e domande di parte è persino ovvio, e discende dai principi generali di economia processuale, quando la causa può essere decisa in rito per ragioni chiare e condivise dalla parti: in caso di rinuncia al processo, di cessata materia del contendere, di non contestato sopravvenuto difetto di interesse, la sentenza può consistere in un rigo di motivazione anche senza autorizzazione legislativa.

(iii) Non fa risparmiare tempo: in epoca di processo telematico, il giudice ha a disposizione un ampio strumentario tecnologico per poter fare una semplice operazione di taglia e incolla dagli scritti di parte, per riprodurre in sentenza le domande di parte e i motivi di ricorso.

(iv) Ha “esternalità negative”: non si coglie immediatamente il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), se nella sentenza c'è solo il pronunciato e non anche il chiesto. Il tempo risparmiato dal giudice di primo grado si traduce in aumento di tempo da parte del giudice dell'impugnazione, che per comprendere la portata della sentenza gravata dovrà ripartire dagli atti processuali di parte nel grado precedente.

#### **4.3. Il “sintetico riferimento a un precedente conforme”**

Nella sentenza “classica” si chiede *“la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”* (art. 88, c. 1, lett. d) c.p.a.).

E' dunque chiaro che la motivazione deve consistere in una esposizione sia in fatto che in diritto, e il rinvio ai precedenti non è sostitutivo, ma esplicativo.

Nella sentenza in forma semplificata, il rinvio, oltre a potersi fare anche a "un solo precedente conforme", può essere alternativo alla motivazione in fatto e in diritto, secondo il tenore testuale dell'art. 74 c.p.a.

Ma la norma di legge, se intesa ad autorizzare l'omissione della motivazione in fatto e a ridurre la motivazione al solo rinvio a un precedente conforme, è inapplicabile perché tradisce la stessa essenza della decisione del giudice.

Il brocardo "*Da mihi factum dabo tibi ius*" scolpisce la inscindibilità tra fatto e diritto: la sentenza non è legge astratta, ma regola del caso concreto, e non può esservi regola senza una corretta ricostruzione del fatto. Al netto delle situazioni manifeste, in cui forse il fatto può essere omesso o sintetizzato, in tutti gli altri casi in cui per legge è imposta la sentenza breve, i fatti possono essere molto complicati: dinieghi di accesso, amministrazioni silenziose, giudicati da interpretare e eseguire, candidati o liste esclusi dalle elezioni, appalti pubblici.

La "scorciatoia" dell'omissione del fatto non è percorribile.

Neppure il fatto può essere ricostruito con un semplice "doppio click" di copia e incolla degli scritti di parte: il fatto è la materia del contendere, la sua ricostruzione non può essere di parte, ma rientra nell'opera di decisione imparziale del giudice: "*un grammo in fatto sposta una tonnellata in diritto*".

In conclusione, l'omissione del fatto, da parte della sentenza, avrebbe "esternalità negative": per le parti che non sono in grado di comprendere la *ratio decidendi*, per il giudice dell'impugnazione, che dovrà ripartire dal ricorso di primo grado.

E allora "il rinvio a precedente conforme" di regola non può vivere di luce propria e deve accompagnarsi e seguire alla ricostruzione del fatto.

Il rinvio a precedente conforme ha una sua rilevanza non solo come tecnica redazionale delle sentenze, ma anche, sul piano teorico, sul valore e significato del precedente, in ordinamenti, quale quello italiano, di *civil law*. Non vige la regola del precedente vincolante, per cui il giudice di primo grado che utilizza la tecnica della sentenza breve può "scegliere" il precedente, non solo tra quelli delle Corti "nomofilattiche" (sez. un., adunanza plenaria) ma anche tra quelli dei giudici di primo grado. Ha il solo vincolo di dover verificare che il precedente sia "conforme" ossia pertinente al caso concreto da decidere.

#### **4.4. Il "mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie"**

Per il solo rito elettorale si consente di motivare *per relationem*, agli argomenti di parte che il giudice intenda accogliere e fare propri. In astratto sono possibili due tecniche, il copia e incolla, ovvero il mero rinvio senza riproduzione.

E' una tecnica di redazione che abbrevia la fase di scrittura della decisione, non di studio dell'affare e di attenta verifica della esattezza giuridica dell'argomento di parte cui si fa rinvio.

Una tecnica che andrebbe usata con assoluta cautela, e che, se preceduta da un attento studio dell'affare, prima di trasformare gli argomenti di parte in *ratio decidendi*, non riduce di granché il tempo della decisione.

**4.5. “Il sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.  
La “taglia giusta” della sentenza: il contenuto sostanziale minimo essenziale,  
affinché sia rispettato il diritto costituzionale di difesa e l’assorbimento  
processuale**

Se l’omissione delle domande di parte e del fatto sono poco utili quando addirittura non praticabili, se il rinvio a precedente conforme è una tecnica di redazione comune a tutte le sentenze, residua l’unico aspetto, apparentemente originale, della sentenza in forma semplificata, che è la possibilità di motivare con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Ad una prima lettura la norma sembra autorizzare la tecnica dell’assorbimento, che è di regola vietata in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Tuttavia, neppure la sentenza breve può sottrarsi al dovere di “completezza” e di risposta a tutte le domande di parte, pena l’ingiustizia della decisione, il contrasto con il diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.).

L’assorbimento non può ritenersi consentito oltre i casi ammessi in generale: previsto dalla legge, logico, per ragioni di economia processuale [Cons. St., ad. plen., 27.4.2015].

Se la pronuncia è di accoglimento e vi sono plurime ragioni per l’accoglimento, la sentenza deve assicurare la massima satisfattività possibile: e la forma semplificata non giustificerebbe un accoglimento per vizio meramente formale (ad es. il mancato avviso di avvio del procedimento) in luogo che per vizio sostanziale. Il minimo tempo che si risparmierebbe nella scrittura della sentenza non sarebbe bilanciato dall’allungamento dei tempi della giustizia: la p.a. potrebbe reiterare l’atto non satisfattivo, solo emendato dai vizi formali, e l’atto verrebbe nuovamente impugnato.

Se la pronuncia è di rigetto, i motivi di ricorso devono essere esaminati tutti, pena il vizio di omessa pronuncia.

Per la consueta eterogeneità dei fini, la possibilità di assorbimento è stata persino vietata dalla Corte di giustizia UE nel processo sugli appalti pubblici, dove la legge impone la sentenza breve, e dove il giudice amministrativo, nella sua massima espressione nomofilattica, l’adunanza plenaria, aveva, nel 2011, ammesso la possibilità di assorbire l’esame del ricorso principale in caso di accoglimento di quello incidentale. Le note sentenze della Corte di Lussemburgo, *Fastweb e Puligienica*, hanno sconfessato la tesi della plenaria n. 4/2011 [C. giust. UE, sez. X, 4.7.2013, C-100/12, *Fastweb*; C. giust. UE, Grande Camera, 5.4.2016 C-689/13 *Puligienica*].

E se il giudice deve esaminare ricorsi principali e incidentali incrociati, quale che sia il numero dei concorrenti ammessi alla gara, potenzialmente tutti contro tutti, e non solo secondo classificato contro primo classificato e viceversa, è evidente che la sentenza in forma semplificata diventa un animale mitologico.



#### **4.6. La “taglia giusta”: portata endoprocessuale ed extraprocessuale, autosufficienza, funzione nomofilattica della sentenza**

La semplificazione del contenuto della sentenza porta con sé il tema della “comprensibilità” del suo precetto, per le parti processuali e/o *erga omnes*.

Senza distinzione tra sentenza “classica” e “in forma semplificata”, appare evidente che una sentenza che si limiti, quando ciò è in concreto possibile, a un rinvio a precedente conforme, a poche o nulle considerazioni sul fatto, omettendo la ricostruzione dei motivi di ricorso, è una sentenza destinata solo a risolvere il caso concreto.

Avrà una valenza endoprocessuale, sarà comprensibile (forse) per le sole parti di quel processo.

Sarà una sentenza “non autosufficiente”, non comprensibile, per i terzi, senza la lettura di tutti gli altri atti del processo.

La sentenza che ricostruisce minuziosamente i motivi di ricorso, le domande di parte, i fatti, e poi motiva in diritto, è invece una sentenza “autosufficiente” a valenza anche “extraprocessuale”, comprensibile oltre che dalle parti, dai terzi, e in grado di proiettarsi, come precedente, su altri giudizi.

La “taglia giusta” di una sentenza dipende dunque anche dal ruolo che essa possa o debba avere, in astratto o in concreto:

- per le corti nomofilattiche, quale è l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (i cui precedenti sono “parzialmente vincolanti”), il cui numero di decisioni è mediamente contenuto entro le 20 annue, parlare di sentenza in forma semplificata è “fuori tema”, anche quando la plenaria debba applicare uno dei riti in cui è imposta. Abbiamo un congruo numero di decisioni della plenaria nel rito degli appalti o dell’ottemperanza, che sono sentenze “classiche”;

- anche per le corti che non hanno compiti nomofilattici, segnatamente i TAR, può essere opportuno che la sentenza sia “autosufficiente” e comprensibile *erga omnes* ogni qualvolta affronti questioni nuove, o non nuove ma complesse, e possa avere una utilità come precedente.

Anche in questa prospettiva di valenza della sentenza solo per le parti o *erga omnes*, si impone una scelta della “taglia giusta” che andrebbe fatta valutando sia il caso concreto che l’interesse generale, e non avendo riguardo alla tentazione individuale della sentenza come “opera d’arte”.

#### **5. Il bilanciamento tra sinteticità e chiarezza della sentenza**

Nella descrizione normativa del contenuto della sentenza, sia essa “classica” o “breve” è esplicitata apparentemente solo l’esigenza di “sinteticità” (art. 88 c.p.a., art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.).

Ma anche la “chiarezza” è un principio generale di tutti gli atti processuali, anche quelli del giudice secondo l’art. 3, c.p.a.

Tale canone inoltre:

a) è implicito nella stessa elencazione analitica del contenuto formale e sostanziale della sentenza;

b) è la *ratio* ispiratrice delle regole, legali o giurisprudenziali, sull'ordine logico di esame delle questioni;

c) a monte, il *clare loqui* discende dal principio di lealtà del potere pubblico: ogni potere pubblico deve essere "comprensibile" e esternato in modo chiaro.

La chiarezza è pertanto un canone non solo stilistico-formale, ma contenutistico.

Essa impone uno stile semplice, che a sua volta è possibile se è chiara l'idea che viene tradotta in scrittura.

Può talora sembrare che sinteticità e chiarezza non siano conciliabili, o non facilmente conciliabili: un testo troppo breve potrebbe apparire oscuro.

Ma la maggiore lunghezza non è necessariamente una garanzia: se si scrive un atto processuale con "copia e incolla" da massimari o altri atti processuali, la chiarezza si perde nella prolissità.

Tra sentenza "criptica" e sentenza "bulimica", entrambe oscure, occorre trovare la giusta misura della "sintesi chiara".

Sul piano strettamente stilistico-formale, non va perciò enfatizzata la "veste decretizia" con il "ritenuto che". Non è particolarmente comprensibile, e persino in Francia, che è la patria di questo modello per le sentenze del Consiglio di Stato, è criticata.

Sul piano del contenuto sostanziale, la "sintesi chiara", richiede chiarezza di idee e paziente limatura del testo, ed è conseguibile solo quando chi scrive ha molta esperienza e/o molto tempo a disposizione.

Sul piano della "tecnica di redazione sintetica" non è banale ricordare lo scrittore che si scusava con l'amico per avergli scritto una lettera troppo lunga, giustificandosi che aveva avuto poco tempo a disposizione [Blaise Pascal, *Lettres Provinciales*, 1656, n. 16: "*Je n'ai fait celle-ci plus longue parceque je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte*"].

Un'affermazione quanto mai vera nella nostra epoca, in cui, avendosi molto meno tempo che in passato, si scrive molto di più: più sentenze *pro capite*, sentenze più lunghe. Ed è molto più facile che farle brevi, con l'aiuto del processo telematico e dei comandi di *word*.

Sul piano della chiarezza dello stile come conseguenza della chiarezza del pensiero, sovviene l'esortazione rivolta ai giuristi nel 1911 da Vittorio Scialoja: «*Una idea non può essere giuridica se non in quanto sia chiara; perché il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro. E poiché non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto*».

## **6. Lo "stile" della sentenza**

Di stile delle sentenze, si parla da sempre, ovunque ci siano giudici, e lettori esterni delle decisioni. Il tema è trasversale e multidisciplinare.

Le sentenze sono oggetto di analisi anche da parte dei linguisti, che le sottopongono a "test di comprensibilità".

“Tecnica di redazione”, di cui si è già parlato, e “stile”, sebbene intimamente connessi<sup>4</sup>, sono però temi distinti:

- la “tecnica di redazione” attiene al “contenuto formale e sostanziale necessario” della decisione;

- lo “stile” attiene al modo in cui si “esterna il contenuto formale e sostanziale necessario”, attraverso il linguaggio, con tutto il connesso dibattito sul linguaggio tecnico e/o comune, in lingua italiana e con “licenza limitata” di uso del latino o delle parole straniere di uso “inevitabile”, e che non siano un inutile sfoggio di vanità culturale.

“Tecnica” e “stile” non sempre camminano nella stessa direzione: una sentenza può essere completa e anche giusta sul piano dei contenuti, ed essere scritta in pessimo stile; al contrario potrebbe essere elegantemente scritta ma essere intrinsecamente ingiusta.

Una buona sentenza deve, allora, rispondere contemporaneamente ai requisiti di 1) sinteticità, 2) completezza, 3) chiarezza, 4) sobrietà.

Si è già visto quali sono le fonti normative da cui discendono i primi tre canoni (artt. 3 e 88 c.p.a., artt. 112, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.).

Del quarto canone “sobrietà” non parla espressamente nessuna norma processuale.

Però è la cifra stilistica che discende dall’essenza stessa del processo e della giustizia, che è l’imparzialità del giudice.

E’ forse l’unico canone che possa orientare lo stile delle sentenze, sul quale ad oggi non esiste alcun “decalogo” codificato né dalla legge, né da protocolli di ciascuna giurisdizione, perché le idee sono tante e non sempre convergenti.

Tra le infinite definizioni che si danno della giustizia, una che mi sembra molto pertinente in relazione allo “stile delle sentenze” è quella che dà un personaggio (*Oswaldo Mobray*) di un film di Quentin Tarantino (*The hateful Eight*): “l’assenza di

---

<sup>4</sup> Su chiarezza, tecnica di redazione e stile delle sentenze v. BARBAGALLO, *Stile e motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato*, in *I Consigli di Stato di Francia e d’Italia* a cura di PALEOLOGO, Milano 1998; BARBAGALLO - MISSORI, *Il linguaggio delle sentenze*, in *NGCC*, 1999, 91, e in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); PATRONI GRIFFI, *La sentenza amministrativa*, in CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo - Diritto amministrativo speciale*, vol. V, *Il processo amministrativo*, Milano 2000, 4473; PATRONI GRIFFI, *Forma e contenuto della sentenza*, atti del convegno “la motivazione della sentenza del giudice amministrativo” - Roma - Consiglio di Stato, 14 novembre 2014; PITRUZZELLA, *La motivazione delle sentenze del giudice amministrativo - il punto di vista delle Autorità indipendenti*, atti del convegno “la motivazione della sentenza del giudice amministrativo” - Roma - Consiglio di Stato, 14 novembre 2014; LABRUNE, *L’esperienza francese: la sperimentazione in corso*, atti del convegno “la motivazione della sentenza del giudice amministrativo” - Roma - Consiglio di Stato, 14 novembre 2014; VOLPE, *Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti delle parti processuali*, cit.; BARBAGALLO, *Per la chiarezza delle sentenze e delle loro motivazioni*, in *Foro it.*, 2016, V, 362; V. FERRARI, *Fatti e parole nella giurisprudenza*, in *Foro it.*, 2016, V, 365; GENTILE, *La relativa opacità del linguaggio giudiziario fra inestetismi ed espressioni incerte: cause, tendenze, rimedi*, in *Foro it.*, 2016, V, 371; GRASSO, *Le parole dei giudici: chiarezza, sinteticità e giustizia*, in *Foro it.*, 2016, V, 357; PARDOLESI - SASSANI, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e «trattato giudiziario»*, in *Foro it.*, 2016, V, 299; SCODITTI, *Chiarezza e semplicità delle sentenze: simplex sigillum veri*, in *Foro it.*, 2016, V, 368; DE NICTOLIS, capitolo 21 in *Codice del processo amministrativo commentato*, IV edizione, Milano, 2017.

*passione è la vera essenza della giustizia. Perché la giustizia applicata senza l'assenza di passione corre sempre il pericolo di non essere più giustizia."*

Sobrietà nello stile significa apparire, oltre che essere, imparziali, senza esprimere "passione" per una parte o per l'altra.

Il "decalogo stilistico" si traduce in un registro linguistico scarno, senza figure retoriche o uso di aggettivi che esprimono giudizi di valore, senza punti esclamativi o interrogativi, persino senza l'uso del neretto, o delle sottolineature.

Lo stile della sentenza è ancora oggi troppo spesso considerato un "fatto individuale", rimesso alla "penna dell'estensore".

E' una visione che non può essere condivisa, e ci sono solidi argomenti giuridici contro di essa, quali il divieto legislativo di citare in sentenza la "dottrina" (art. 118 disp. att. c.p.a.), e la scelta dell'estensore rimessa al Presidente del collegio (art. 276 c.p.c.).

La tesi non è condivisibile su un piano più generale:

- non sul fronte della "dialettica interna" al collegio che decide e al dialogo tra "presidente e relatore-estensore", perché la decisione è un'assunzione di responsabilità dell'intero collegio, di cui l'estensore è mero "portavoce";

- non sul fronte della valenza esterna della sentenza per i suoi destinatari: nessuna parte processuale si attende e si augura che la sentenza sia "un trattato" o un'"opera d'arte" coperta da "diritto d'autore". Ogni parte processuale si attende che la sentenza sia tempestiva, chiara, e giusta.

Lo "stile sobrio" deve essere funzionale alla natura giuridica e all'obiettivo della sentenza, di essere la "imparziale e giusta regola del caso concreto".

## **7. La sentenza "in forma semplificata" tra mito e realtà: lo "strano caso" del rito appalti**

Si è detto all'inizio che quello di sentenza in forma semplificata è un nome non felice.

Chi è portatore di un nome che non piace, di solito si fa chiamare in un altro modo.

E' questa la sorte anche della "sentenza breve".

I giudici amministrativi, che dovrebbero intestare i propri provvedimenti "sentenza in forma semplificata" quando a ciò sono "obbligati" dalla legge, continuano a usare semplicemente il nome di "sentenza".

Il rito speciale degli appalti pubblici è emblematico del fenomeno di "norme a condotta impossibile" che restano, pertanto, disapplicate.

Il contenzioso sugli appalti è considerato tra i più complessi, tra quelli assegnati al giudice amministrativo.

La legge esige che si definisca in tempi rapidi: di qui la previsione di un rito abbreviato, a volte addirittura immediato, e di qui la regola che la sentenza sia "in forma semplificata".

Inizialmente il legislatore aveva solo espresso un "auspicio": la sentenza, dice l'art. 120 comma 10 c.p.a., è redatta "ordinariamente" in forma semplificata.

Nel 2014 l'auspicio è rimasto, ma al contempo lo stesso è diventato un "ordine legislativo", al comma 10 si aggiunge il comma 6, che afferma che il giudizio "viene comunque definito con sentenza in forma semplificata".

Ebbene: né l'imposizione né tantomeno l'auspicio sono stati raccolti nella pratica: non si può dire per legge che un affare è semplice se non lo è.

E gli appalti non sono affari semplici.

Si è anche già detto che la C. giust. UE vieta l'assorbimento.

Le sentenze rese dai giudici amministrativi in materia di appalti continuano a chiamarsi "sentenze" e non "sentenze in forma semplificata", e ad avere lo stile e il contenuto delle sentenze "classiche".

In primo grado come in appello, in Consiglio di Stato come in Cons. giust. sic. [da una ricerca "a campione" su tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa su sentenze in materia di appalti: Cons. St., III, n. 975/17; Id., IV, n. 3467/16; Id., V, n. 371/17; Id., VI, n. 772/17; CGARS n. 67/17; Tar Abruzzo - L'Aquila n. 1847/17; Tar Abruzzo - Pescara n. 72/17; Tar Basilicata n. 1/2017; Tar Calabria - Catanzaro n. 1475/16; Tar Calabria - Reggio Calabria n. 166/17; Tar Campania - Napoli n. 4988/16; Tar Campania - Salerno n. 1296/16; Tar Emilia Romagna, Bologna n. 777/16; Tar Emilia - Romagna, Parma n. 94/17; Tar Friuli Venezia Giulia n. 133/17; Tar Lazio - Roma, n. 878/17; Tar Lazio - Latina n. 111/17; Tar Liguria n. 145/17; Tar Lombardia - Milano n. 1276/16; Tar Lombardia - Brescia n. 1790/16; Tar Marche n. 321/17; Tar Molise n. 36/17; Tar Piemonte, n. 536/17; Tar Puglia - Bari n. 1319/16; Tar Puglia - Lecce n. 712/16; Tar Sardegna n. 275/17; Tar Sicilia - Palermo n. 1769/16; Tar Sicilia - Catania n. 122/17; Tar Toscana n. 1755/16; Trga Trentino Alto - Adige, Trento n. 153/17; Trga Trentino Alto Adige, Bolzano n. 144/17; Tar Umbria n. 19/17; Tar Valle d'Aosta n. 40/16; Tar Veneto n. 994/16].

Sono sentenze "classiche" della "giusta taglia" per il caso concreto, ma non hanno nulla della tecnica di redazione immaginata dalla legge.

Non ne deriva una penalizzazione dei tempi rapidi di definizione delle liti sugli appalti, mediamente chiuse, tra primo e secondo grado, nell'arco di due anni, nei casi urgenti anche molto meno.

Ma l'economia dei tempi processuali non si fa, evidentemente, tagliando il numero di pagine delle sentenze.

## **8. Conclusione n. 1) La "taglia giusta" della sentenza non si presta a schematizzazioni legislative, occorrono misure organizzative**

La "semplificazione" della sentenza, imposta o facoltizzata per legge, può riguardare al più la sua "forma", mai la sua "sostanza".

La sentenza non può essere solo "sintetica" perché deve comunque essere "completa" e "chiara".

In definitiva la "giusta taglia" della sentenza non si presta a schematizzazioni legislative astratte, dipende dal grado di complessità della controversia, ed è questione che riguarda ogni sentenza, che è tagliata sartorialmente sul caso singolo.

Questo non significa gettare la spugna e abbandonare il tema.

Significa, però, che il legislatore può solo limitarsi ad affermare i principi di chiarezza, completezza, e sinteticità della sentenza.

Poi, questi principi devono entrare nella cultura del processo, diventare patrimonio comune di tutti i suoi attori, di tutti i riti processuali.

E devono trovare una declinazione concreta attraverso le misure organizzative, dalla selezione dei magistrati, alla loro formazione, alla formazione comune di giudici e avvocati, al ruolo che possono avere i capi degli uffici giudiziari mediante direttive generali e i presidenti dei collegi giudicanti, che devono poter tagliare “impietosamente” le sentenze prolisse.

### **9. Conclusione n. 2) La sentenza in forma semplificata non garantisce la ragionevole durata del processo. Le “esternalità negative” dei riti veloci**

La sentenza in forma semplificata non esiste da sola, ma si inserisce in riti processuali veloci, variamente chiamati riti speciali, superspeciali, abbreviati, immediati. Tutti connotati dal comune denominatore dell’urgenza, del “dover decidere presto”, del dover risparmiare la risorsa più preziosa “il tempo”.

Per far presto si scandiscono rapidamente i tempi processuali di tutti gli attori del giudizio, e nel momento finale, si chiede al giudice di scrivere in fretta, e perciò gli si dice che può farlo con la sentenza breve.

Ma va fugato l’equivoco secondo cui il giudice fa prima a scrivere una sentenza in forma semplificata che una in forma ordinaria.

Il “tempo vero” è quello che occorre per studiare gli atti processuali e capire “la posta in gioco”.

Un tempo che non è mai riducibile o predeterminabile per legge.

Un tempo che non si “misura” in lunghezza della sentenza, ma si “pesa” in qualità sostanziale della decisione.

E’ esercizio vano immaginare di poter economizzare i tempi del processo imponendo con legge la sentenza breve.

Si ripete spesso che la giustizia è un “bene comune” e una “risorsa scarsa”.

Aggiungerei che la giustizia è una risorsa “a scarsità invariata” se non addirittura a “scarsità crescente” (con le attuali scoperture di organico), anche se aumenta la domanda di giustizia.

Questo ha due implicazioni, quanto ai riti veloci e alle sentenze che li definiscono.

Sicuramente i riti veloci si celebrano con successo, le statistiche sfoggiano tempi invidiabili.

Ma tale “performance brillante” è un successo per pochi eletti, un insuccesso per la maggior parte degli altri utenti della giustizia.

A risorse umane invariate, si produce una “esternalità negativa”, per tutti i processi che non hanno una corsia d’emergenza, e possono restare bloccati a lungo sulla corsia principale del processo ordinario, intasata dal traffico.

Se, da un lato, la sentenza in forma semplificata non è praticabile nei contenziosi che sono al contempo urgenti e complessi, dall’altro lato nemmeno sarà praticabile, per mancanza di risorse umane, per tutti quegli altri processi che hanno superato i

tempi di durata ragionevole, nonostante che anche per essi la legge prescrive la definizione con sentenza semplificata.

Una medicina, quella dei riti veloci, che cura solo alcuni malati e non altri, e una medicina, quella della sentenza breve generalizzata, che rischia di rimanere non somministrata per mancanza di medici e infermieri.

La tirannia del tempo e dell'economia impone che la giustizia faccia "presto e bene".

Se davvero questo è considerato un obiettivo da raggiungere, e se si vuole che al contempo la giustizia resti un bene comune e di tutti, senza filtri e limiti di accesso, allora occorre abbandonare la "mitologia" delle norme processuali salvifiche.

Se "il tempo è denaro" nel senso che se economizzato, "produce denaro", è anche vero che il tempo "costa denaro", economizzare il tempo richiede investimenti infrastrutturali.

Se si vuole una pista di formula uno per correre veloci, prima bisogna costruirla e poi mantenerla.

Alla giustizia, per correre veloce, servono risorse umane, non norme processuali.

# **Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali**

(decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018)

## **Coordinatore**

ANTONIO MURA, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia

## **Componenti**

SIMONETTA AFELTRA, Consigliere della Corte d'appello di Firenze

ELENA BARCA, Dirigente ispettore, Ispettorato generale del Ministero della giustizia

RENATO BRICCHETTI, Presidente di sezione della Corte d'appello di Milano

GIANCARLO DE CATALDO, Consigliere della Corte d'appello di Roma

ROSANNA DE NICTOLIS, Presidente di sezione del Consiglio di Stato

BARBARA FABBRINI, Direttore generale del personale e della formazione

BENEDETTA GALGANI, Professore associato di diritto processuale penale, Università di Pisa

FRANCESCO ODDI, Presidente di sezione del Tribunale di Roma

VITTORIA ORLANDO, Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Taranto

ILARIA PAGNI, Professore ordinario di diritto processuale civile, Università di Firenze

GIAMPAOLO PARODI, Vice capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

ANDREA PASQUALIN, Avvocato, Consiglio nazionale forense

ANTONIO PATRONO, Procuratore della Repubblica di La Spezia

RAFFAELE PICCIRILLO, Capo dipartimento per gli affari di giustizia

MASSIMO SALVATORELLI, Vice avvocato generale dello Stato

STEFANO SAVI, Avvocato, Consiglio nazionale forense

ANGELICA SCOZIA, Avvocato, Foro di Torino

JACQUELINE VISCONTI, Professore associato di linguistica italiana, Università di Genova

## **Collaborazione tecnico-scientifica**

Direzione generale della giustizia civile

Direzione generale della giustizia penale

Direzione generale dei servizi informativi automatizzati